

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2670

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
(AMENDOLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SPERANZA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(LAMORGESE)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CATALFO)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
(AZZOLINA)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MANFREDI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(DE MICHELI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(GUERINI)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(PATUANELLI)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appar-
tenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020

Presentato il 21 settembre 2020

ONOREVOLI DEPUTATI !

Con il presente disegno di legge europea 2019-2020, il Governo, nell'adempiere a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2019 è stata pubblicata la legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018), con la quale sono state affrontate 10 procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, tra cui 6 procedure di infrazione, 4 casi di pre-contenzioso (EU Pilot).

Poiché residuano ancora procedure di pre-contenzioso e di contenzioso e sussiste la necessità di adottare in tempi brevi norme che consentano di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, occorre fare ricorso nuovamente allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di conseguire l'obiettivo prioritario del Governo di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia.

Sinteticamente, con il presente provvedimento il Governo intende:

- agevolare la chiusura di dieci procedure d'infrazione:
 - 1) la 2018/2175 sulla cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE (articolo 3);
 - 2) la 2018/2273 in materia di contratti pubblici, allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE (articolo 8);
 - 3) la 2018/2295 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE (articolo 4);
 - 4) la 2018/2374 in materia di punto di contatto unico, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 6);
 - 5) la 2019/2095 sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, archiviata il 27 novembre 2019 (articolo 29);
 - 6) la 2019/2100 sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 2);
 - 7) la 2019/2130 sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 21);
 - 8) la 2020/0070 sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 16);
 - 9) la 2020/0211 sulle specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (articolo 15);



- 10) la 2020/0212 sulle specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (articolo 15).
- agevolare la chiusura del caso EU Pilot 9180/17/ENVI, sullo smaltimento degli sfalci e delle potature (articolo 28);
 - agevolare la chiusura di un caso ARES:
 - 1) il caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (articolo 1);
 - attuare dodici regolamenti:
 - 1) il regolamento (UE) 2019/1150, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (articolo 26);
 - 2) il regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (articolo 20);
 - 3) il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (articolo 27);
 - 4) il regolamento (UE) 2017/1954, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (articolo 12);
 - 5) il regolamento (UE) 2017/1128, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (articolo 25);
 - 6) il regolamento (UE) 2016/1953, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (articolo 14);
 - 7) il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (articolo 17);
 - 8) il regolamento (UE) n. 528/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (articolo 24);
 - 9) il regolamento (CE) n. 1223/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (articolo 23);
 - 10) il regolamento (CE) n. 810/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (articolo 13);
 - 11) il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (articolo 10);
 - 12) il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (articolo 9);



- garantire la corretta attuazione di cinque direttive già recepite nell'ordinamento nazionale:
 - 1) la direttiva 2014/17/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (articolo 18);
 - 2) la direttiva 2013/55/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (articolo 5);
 - 3) la direttiva 2013/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (articolo 19);
 - 4) la direttiva 2004/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (articolo 22)
 - 5) la direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (articolo 12);
- garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale (articolo 11);
- recepire la rettifica della direttiva 2012/12/UE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (articolo 7).

Il disegno di legge europea, contiene al Capo IX "altre disposizioni", concernenti:

- 1) l'aumento di 8 unità delle 20 di cui può avvalersi il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche europee (articolo 30);
- 2) il diritto di rivalsa dello Stato verso le Regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 31);
- 3) il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 32);
- 4) la metodologia di controllo dei rendiconti elaborati dalle Amministrazioni titolari di programmi europei alle metodologie di auditing utilizzate nel contesto europeo (articolo 33);
- 5) il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'UE e a scongiurare il rischio dell'applicazione d'interessi di mora in caso di ritardato pagamento (articolo 34);
- 6) la clausola di invarianza finanziaria (articolo 35).

Si illustrano di seguito i contenuti del disegno di legge disposti in conformità alla struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **Capo I** contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

L'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, per mezzo dello stesso decreto con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

Merita precisare che nel testo della disposizione il termine nazionalità è impiegato in aderenza al testo della direttiva e, come altrove nell'ordinamento nazionale, con il significato di cittadinanza.

Le disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle osservazioni rese dalla Commissione europea, nell'ambito del caso ARES 2019/1602365, in risposta alla comunicazione italiana che asseriva la conformità della normativa nazionale alla direttiva 2014/54/UE e la mancanza di obblighi di recepimento.

In particolare la Commissione europea ha ritenuto non soddisfacente la risposta italiana secondo la quale l'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali (UNAR), istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (recante *attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*) presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per occuparsi della rimozione delle discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica, sarebbe già competente a svolgere attività di contrasto alle discriminazioni dei lavoratori fondate anche sulla nazionalità, nonché alla tutela, informazione ed assistenza degli stessi nelle sedi amministrative e giurisdizionali. Il comma 1, lett. f), attribuisce pertanto espressamente all'UNAR il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni fondate anche sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti che conseguentemente gli restano ascritti.

È opportuno precisare che non si è ritenuto di recepire la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, par. 2, ultimo comma, della Direttiva, ai sensi del quale "... qualora gli organismi prestino assistenza in procedimenti giudiziari, tale assistenza è gratuita per coloro che non dispongono di risorse sufficienti, in conformità del diritto o delle prassi nazionali".

In primo luogo, va precisato che l'UNAR fornisce mera assistenza giuridica e non giudiziaria, essendo quest'ultima riservata a coloro che sono abilitati all'esercizio del patrocinio.

Nel nostro ordinamento l'assistenza giudiziaria ai non abbienti è assicurata dalle regole sul c.d. gratuito patrocinio, che ovviamente restano salve.

D'altra parte l'assistenza di ogni altro genere fornita dall'UNAR è sempre gratuita.

Dunque la disposizione della direttiva in commento riguarda una situazione – vale a dire l'assistenza in sede giudiziaria fornita direttamente dall'organismo preposto all'attuazione della direttiva - che nel nostro ordinamento non è suscettibile di configurarsi.

In attuazione di tale disposizione, il comma 3 prevede altresì che siano successivamente apportate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che reca le disposizioni di organizzazione dell'UNAR, al fine di integrare il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A ed una unità di area B.

Il comma 4, in aggiunta, prevede la necessaria copertura finanziaria dell'articolo che potrà comportare oneri per la finanza pubblica pari a un limite massimo di 382.000 euro annui, cui si provvede a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Le modifiche che la norma introduce con il comma 1, lettere a), b), c) e d) e con il comma 2 sono unicamente intese ad assicurare conseguente coerenza al testo del citato decreto legislativo n. 216 del 2003 all'esito dell'espressa attribuzione all'UNAR delle competenze innanzi indicate. Si è ritenuto,

tuttavia, qui, data la rilevanza del principio della parità di trattamento nell'ordinamento interno, di considerare i lavoratori *tout-court* e non solo i lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

Con la lettera e) si apportano modifiche all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo, riguardante la legittimazione ad agire delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, al fine di contemplare la possibilità di quest'ultime di rappresentare anche i familiari della persona offesa, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/54/UE.

L'articolo 2 reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, volte alla chiusura della procedura d'infrazione 2019/2100, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano dell'articolo 12 - rubricato "Diritto alla parità di trattamento" - paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

La direttiva 2011/98/UE (di seguito anche "direttiva") vede il suo oggetto definito nell'ambito dell'articolo 1, che al paragrafo 1 così recita: "*La presente direttiva stabilisce: a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status; e, b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro*".

Quanto al campo di applicazione soggettivo, il citato articolo 12, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che "*i lavoratori dei paesi terzi di cui articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne [...] e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento CE n. 883/2004*". I lavoratori dei paesi terzi di cui articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di cui innanzi, sono quelli di seguito indicati:

- i "*cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002*" (articolo 3, paragrafo 1, lettera b);
- i "*cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale*" (articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Quanto al campo di applicazione oggettivo, invece, in maggior dettaglio, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, riconosce alle suddette categorie di cittadini di paesi terzi il diritto a ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini italiani per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

In deroga al campo di applicazione soggettivo e oggettivo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento, recependo le deroghe consentite, dalla stessa direttiva, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), di seguito riportata testualmente:

"2. *Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:*

[...]

b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.

Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto”.

L'Italia ha recepito la direttiva 2011/98 con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2014.

Nella tabella di concordanza comunicata alla Commissione europea, il 25 marzo 2014, subito dopo la pubblicazione del decreto legislativo di recepimento, è indicato che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, non necessitava di misure di recepimento, in quanto già attuato dall'articolo 41 – rubricato “Assistenza sociale” – del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di seguito anche “TUI”). Il predetto articolo contiene oggi una disposizione generale che, in materia di assistenza sociale, equipara sia gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, sia gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, ai cittadini italiani. Va precisato che l'articolo 41 TUI non è mai stato modificato sin dalla sua emanazione. Va inoltre evidenziato che la “carta di soggiorno” – prima ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, che ha attuato la succitata direttiva 2003/109/CE, e poi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, che ha attuato la direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE – è da intendersi oggi “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.

Tornando alla tabella di concordanza, per quanto riguarda le deroghe su illustrate, previste dal paragrafo 2, lettera b), commi 1 e 2, della direttiva 2011/98/UE, va altresì evidenziato che la stessa non indica disposizioni nazionali di recepimento, lasciando intendere, pertanto, che l'Italia non ha inteso avvalersene.

Nella lettera di messa in mora della procedura di infrazione 2019/2100, la Commissione contesta il recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, operato dall'articolo 41 TUI (che, come già precisato, da quando è in vigore non è mai stato novellato). Segnatamente, la Commissione censurato l'articolo 41 TUI due diversi profili:

- l'ambito di applicazione soggettivo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, è più ampio di quello dell'articolo 41 TUI. Quest'ultimo, infatti, garantisce la parità di trattamento solo per coloro che sono in possesso di *carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno* (come innanzi precisato, l'espressione «carta di soggiorno» che si rinviene ancora oggi nel testo dell'articolo 41 deve intendersi superata e deve essere letta come “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”), al contrario, il paragrafo 1, lettera e) – al netto delle deroghe di cui al paragrafo 2, lettera b) – non prevede alcuna durata minima del permesso di soggiorno;
- l'ambito di applicazione oggettivo l'articolo 41 TUI interessa la parità di trattamento nella fruizione delle prestazioni di “assistenza sociale”, mentre l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, fa riferimento alle prestazioni di “sicurezza sociale” di cui al regolamento (CE) n. 883/2004. Questa differenza nominalistica rischia di avere ripercussioni sostanziali in sede di interpretazione e di determinare, pertanto, un recepimento non sufficientemente univoco.

Inoltre, nonostante l'Italia, come visto, non abbia comunicato disposizioni di recepimento delle deroghe consentite dalla direttiva, la Commissione ha, nondimeno, esaminato la compatibilità dell'articolo 41 TUI anche con le deroghe in questione, concludendo, comunque, nel senso dell'incompatibilità del predetto articolo con la direttiva. Difatti, le deroghe della direttiva, di cui al

combinato disposto dell'articolo 12, paragrafi 1, lettera e) e dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), commi 1 e 2, contemplano limitazioni meno restrittive di quelle previste dall'articolo 41 TUI attualmente in vigore.

Oltre al recepimento operato dall'articolo 41 TUI, la Commissione contesta il non corretto recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, anche da parte di alcune ulteriori disposizioni nazionali – in rapporto di specialità con il predetto articolo 41 TUI – le quali disciplinano specifiche prestazioni sociali – rientranti nella su illustrata nozione di sicurezza sociale – che escludono del tutto, dalla platea dei beneficiari, coloro che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, hanno diritto alla parità di trattamento. Le speciali prestazioni sociali in questione sono previste dalle seguenti disposizioni:

- articolo 65, rubricato “*Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori*”, c.d. ANF, di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”. Si evidenzia, tra l'altro, che l'ANF è stato, altresì, censurato dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 giugno 2017, resa nella causa pregiudiziale C-449/16, *Martinez Silva*, proprio per incompatibilità con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva. Successivamente, a fronte del pronunciamento della Corte di giustizia, la Corte di appello di Genova, quale giudice *a quo*, con sentenza del 21 novembre 2017, n. 498, ha applicato direttamente l'articolo 12, paragrafo 1, lettere e), e si è pronunciata contro l'INPS e il Comune di Genova, in favore della ricorrente cittadina di Paese terzo, riconoscendo a quest'ultima il diritto all'assegno in questione. Si ricorda, inoltre, che l'articolo in questione è già stato modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”, che ha previsto l'estensione dell'ANF ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui alla direttiva 2003/109, risolvendo così la procedura di infrazione 2013/4009, archiviata il 28 marzo 2014;
- articolo 74, rubricato “*Assegno di maternità di base*”, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
- articolo 75, rubricato “*Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui*”, del medesimo decreto legislativo n. 151/2001;
- articolo 1, commi da 125 a 129, c.d. *bonus bebè 2015-2017*, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. Si evidenzia che il bonus bebè 2015-2017 è stato, di recente, censurato dalla Corte di appello di Milano, la quale – con sentenza del 28 luglio 2017, n. 1403 – ha anch'essa, come la Corte di appello di Genova, applicato direttamente l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, pronunciandosi contro l'INPS e il Comune di Cusano Milanino (si veda anche la recente ordinanza del Tribunale di Bergamo 2 marzo 2018, n. 1056, nonché, la più risalente sentenza della Corte di appello di Brescia 30 novembre 2016, n. 444). Il bonus bebè 2015-2017 – che si riferisce ai figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 – è stato riproposto, con alcune modifiche, per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2019”. Quest'ultima disposizione, quanto al campo di applicazione soggettivo, rinvia a quello del bonus bebè 2015-2017. Il riconoscimento del beneficio è stato poi esteso dall'articolo 23-*quater*, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il *bonus bebè* viene, quindi, riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.



Ancor più di recente l'articolo 1, commi 340-341, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) ha stabilito che l'assegno di natalità venga corrisposto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, confermando che in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.

L'intervento legislativo si propone di recepire l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, usufruendo, nella misura massima consentita dalla stessa, delle deroghe ivi previste all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), commi 1 e 2:

- in via generale, attraverso la modifica dell'articolo 41 TUI;
- a livello di legislazione speciale, mediante la modifica di singole disposizioni che istituiscono specifiche prestazioni sociali rientranti nell'alveo delle prestazioni di sicurezza sociale, di cui al del regolamento (CE) n. 883/2004.

La necessità di non modificare solo l'articolo 41 TUI ma anche le disposizioni speciali si ravvisa proprio nel rapporto di specialità, che permette alle seconde di derogare a quanto previsto, in via generale, dal primo.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 41 TUI si evidenzia inoltre che, nel definire la portata dei due nuovi commi *1-bis* e *1-ter* si è tenuto conto di quanto stabilito anche dalla direttiva 2016/801/UE, c.d. direttiva studio, e, in particolare, di quanto stabilito all'articolo 22 con riferimento alla parità di trattamento, rispetto ai cittadini italiani, dei soggetti con permesso per motivi di ricerca e per motivi di studio e tirocinio cui la stessa si riferisce. Si precisa che il nuovo articolo 41 non menziona i *volontari* in quanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "*La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria*". Si precisa altresì che l'articolo 16 della direttiva 2016/801/UE disciplina anche il *collocamento alla pari*, lasciando però liberi gli Stati di decidere se recepire o meno tale norma. L'Italia ha deciso di non avvalersi di tale facoltà: il collocamento alla pari rimane quindi disciplinato dalla legge 18 maggio 1973, n. 304 (di ratifica dell'Accordo del Consiglio europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, aperto all'adesione di qualunque Stato terzo, anche non membro del Consiglio d'Europa). Per tale ragione non se ne fa menzione nel nuovo articolo 41.

Occorre al riguardo precisare che la necessità di tener conto, nella definizione dei commi *1-bis* e *1-ter*, di quanto stabilito dalla citata direttiva 2016/801/UE deriva, tra l'altro, anche da quanto riportato nel considerando 20 della direttiva 2011/98/UE, concernente il permesso unico, secondo cui, "*Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.*" Detto considerando va letto alla luce della precisazione che la direttiva 2016/801/UE è direttiva di rifusione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE ivi richiamate, di talché è alla direttiva 2016/801/UE che va oggi riferito il considerando 20. Merita, inoltre, precisare che la direttiva 2011/98/UE concernente il permesso

unico, per quanto espressamente stabilito dal suo articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e k), non si applica ai cittadini di paesi terzi «che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali [...]»; che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi». A tanto deve aggiungersi che l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 8.1 (inserito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di recepimento della direttiva 2011/98/UE) dispone che «Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro"». Al successivo comma 8.2, il medesimo articolo 5 stabilisce che «La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica: [...] b) agli stranieri di cui all'articolo 24; c) agli stranieri di cui all'articolo 26; [...]» (gli articoli 24 e 26 sono rispettivamente riferiti al lavoro stagionale e al lavoro autonomo).

Tutto ciò premesso, il comma 1 modifica l'articolo 41 TUI al solo fine di adeguarne il dettato al quadro normativo vigente:

- la lettera a) modifica la parte iniziale della disposizione in vigore sostituendo l'espressione «*Gli stranieri titolari della carta di soggiorno*», con l'espressione «*gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*». Inoltre, viene sostituito l'attuale riferimento ai «*minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno*» con il riferimento ai «*minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 del presente decreto*» per tener conto della modifica apportata dall'articolo 10 della legge 7 luglio 2016, n. 122, all'articolo 31, comma 1 del TUI. Al riguardo, in maggior dettaglio, si evidenzia che la modifica relativa ai minori si è resa necessaria in quanto la legge del 7 luglio 2016, n. 122, recante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016*», ha previsto all'articolo 10 il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo per i minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. In particolare, il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 ha sostituito il comma 1 dell'articolo 31 del T.U.I., prevedendo che al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante venga rilasciato «un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età» ovvero «un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il minore fino al quattordicesimo anno di età, dunque, non viene più iscritto, come previsto dal testo dell'articolo 41 attualmente in vigore, nel permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori. Al fine di chiarire inoltre che i commi 1-*bis* e 1-*ter* disciplinano in via esclusiva i titolari di permesso unico, occupandosi di recepire correttamente la direttiva 2011/98/UE, e gli ulteriori soggetti, di cui alla direttiva 2016/801/UE, è stato aggiunto un inciso inteso a chiarire che i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 1 sono «diversi da quelli di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*»;

- la lettera b) introduce i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 41 TUI, che recepiscono l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, tenendo conto delle deroghe ammesse dal paragrafo 2, lettera b), commi 1 e 2, del medesimo articolo 12 e dall'articolo 22 della direttiva 2016/801/UE.

Il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 41 TUI disciplina la parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, con riferimento alle prestazioni del regolamento (CE) n. 883/2004, nei confronti dei titolari di permesso unico lavoro, nonché coloro che, titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio e tirocinio, svolgono un'attività lavorativa o l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca. Si precisa che ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio è consentito svolgere un'attività lavorativa solo nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Inoltre, così come richiesto dalla



Commissione europea, si chiarisce che l'ambito di applicazione oggettivo interessa le prestazioni sociali di cui ai settori di "sicurezza sociale" del regolamento (CE) n. 883/2004.

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 41 TUI recepisce l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva in combinato disposto con la deroga prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), comma 2 e tenendo conto dell'articolo 22 della direttiva 2016/801/UE. Segnatamente, si prevede, sempre nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883 del 2004, una restrizione specifica per la fruizione delle "prestazioni familiari". In virtù di quanto viene previsto, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari indicate, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente: 1) gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, 2) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi. La puntuale individuazione "in positivo" dei soggetti equiparati comporta che devono intendersi esclusi dall'equiparazione i cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio. L'esclusione dall'equiparazione di detta categoria da ultimo richiamata è frutto dell'intendimento di avvalersi, come innanzi precisato, di tutte le deroghe al diritto alla parità di trattamento consentite dal legislatore europeo. La possibilità di escludere dall'equiparazione ai cittadini italiani, per le prestazioni familiari, coloro che sono stati ammessi per motivi di studio è prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), capoverso, della direttiva 2011/98/UE in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 3 e con il secondo periodo del considerando 54 della direttiva 2016/801/UE (si segnala, a tal riguardo, che la lettura delle versioni inglese e francese della direttiva 2016/801/UE consentono di ricavare che, laddove si legge, nella versione italiana, al paragrafo 3 dell'articolo 22, "salve le limitazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo", occorre invece leggere "salve le limitazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE", conclusione questa confermata dal precitato secondo periodo del considerando 54 della medesima versione italiana).

Il comma 2 modifica l'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. L'articolo 65, comma 1, della legge n. 448/1998, è una disposizione speciale afferente ad una prestazione sociale, il c.d. ANF (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori), che appare ascrivibile nella categoria delle prestazioni familiari, richiamate dalla deroga prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), comma 2, della direttiva. Pertanto, con il comma 2 si recepisce l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, in combinato disposto con il suddetto articolo 12, paragrafo 2, lettera b), comma 2, riferito alle deroghe consentite. Al riguardo, in luogo di riportare per intero la deroga prevista dalla direttiva, si è preferito, al fine di garantire maggiore omogeneità, rinviare al nuovo articolo 41, comma 1-ter, TUI, che, appunto, recepisce, in via generale e nella misura massima possibile, la deroga in questione.

Il comma 3 modifica gli articoli 74, comma 1, e 75, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, i quali istituiscono due tipologie di assegni di maternità che appaiono ascrivibili, come l'ANF, nel novero delle prestazioni familiari. Si è precisato che i familiari dei cittadini dell'Unione, titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno sono equiparati alle cittadine italiane. Pertanto, come illustrato con riferimento al comma 2, anche in questo caso il comma 3 recepisce il combinato disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 2, lettera b), comma 2, della direttiva. Inoltre, anche in questo caso, si è operato un rinvio al nuovo articolo 41, comma 1-ter, TUI. Il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che istituisce un assegno di natalità, il c.d. bonus bebè 2015-2017. Si è precisato che i familiari dei cittadini dell'Unione, titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno sono equiparati alle cittadine italiane. Apparendo anche tale prestazione sociale ascrivibile tra le prestazioni familiari, il comma 4 – come i precedenti commi 2 e 3 – recepisce il combinato disposto dei paragrafi 1, lettera e) e 2,

lettera b), comma 2, dell'articolo 12 della direttiva, rinviando, altresì, al nuovo articolo 41, comma 1-ter, TUI.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria della norma, che comporta oneri valutati complessivamente, per l'anno 2020 in 9,5 milioni di euro, per l'anno 2021 in 14,8 milioni di euro, per l'anno 2022 in 16,3 milioni di euro, per l'anno 2023 in 16,5 milioni di euro, per l'anno 2024 in 16,7 milioni di euro, per l'anno 2025 in 17,1 milioni di euro, per l'anno 2026 in 17,3 milioni di euro, per l'anno 2027 in 17,6 milioni di euro, per l'anno 2028 in 17,9 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2029 in 18,2 milioni di euro, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'**articolo 3** reca "Disposizioni di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali" finalizzate ad affrontare un punto specifico della procedura d'infrazione n. 2018/2175, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE, nell'ambito della quale la Commissione europea, nonostante le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 37/2019 (legge europea 2018) all'articolo 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 206/2007, ha continuato a contestare il non corretto recepimento dell'articolo 57-*ter* della direttiva 2005/36/UE, secondo il quale le autorità sono tenute a prestare piena collaborazione non solo ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti ma anche ai centri di assistenza degli Stati membri d'origine del richiedente. A tal fine la disposizione è stata riformulata in senso conforme alle richieste della Commissione e al disposto di cui al citato articolo 57-*ter*, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/UE.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori che intervengono sul decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di recepimento della direttiva 2013/55/UE (di seguito direttiva qualifiche).

Le modifiche si rendono necessarie al fine di affrontare alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206/2007 al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso in modo coerente con l'articolo 2, capoverso par. 1, della direttiva qualifiche, stabilendo che il decreto legislativo si applichi, ove compatibile, ai tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale da tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e non solo dagli italiani, come previsto dalla normativa attualmente in vigore. L'articolo 17-*bis*, infatti, prevede che, laddove l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al compimento di un tirocinio professionale, l'autorità competente riconosca il tirocinio svolto in un altro Stato membro dell'Unione europea e tenga conto di quello svolto in un Paese terzo.

La lettera b) modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri ed è finalizzata a limitare ai casi di motivato dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La disposizione sana il punto di contestazione relativo al non corretto recepimento dell'articolo 50, par. 3, della direttiva qualifiche, la cui finalità è quella di garantire il necessario scambio di informazioni in caso di dubbi fondati e non quella di istituire un obbligo di verifica sistematica presso le autorità competenti dello Stato membro d'origine delle informazioni fornite dal richiedente.

La lettera c), punto 1), modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, per garantire il corretto recepimento dell'articolo 5, par. 1, della direttiva, che stabilisce i casi in cui gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro. In particolare, la modifica è volta a prevedere anche nell'ordinamento italiano il divieto di esigere da un prestatore di servizio in via temporanea e



occasionale un anno di esercizio della professione nello Stato d'origine, laddove la professione o la formazione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento.

La lettera c), punto 2), prevede l'eliminazione del secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 9 del d.lgs. 206/2007, il quale stabilisce la possibilità per le autorità competenti di effettuare controlli sul carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati nel caso di attività stagionali, chiedendo ai prestatori, una volta l'anno, informazioni sui servizi effettivamente forniti sul territorio italiano. La Commissione europea ritiene che la previsione contenuta nella norma italiana introduce un'attività di controllo sistematico per ogni attività stagionale in violazione della direttiva 2005/36/CE, in base alla quale tali controlli, in ossequio al principio di proporzionalità, devono essere disposti solo in presenza di dubbi fondati sul fatto che il prestatore di servizi a carattere temporaneo possa essere considerato stabilito e non in regime di libera prestazione. È stato altresì rilevato che nella norma italiana le autorità competenti sono autorizzate a richiedere al prestatore informazioni ulteriori rispetto a quelle, tassativamente indicate, riportate nell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva. La riformulazione del succitato comma – limitando la possibilità dei controlli ai soli casi in cui sussistano “motivati dubbi” –, pertanto, consente di ripristinare la conformità del decreto di recepimento al testo della direttiva e di superare il rilievo della Commissione di cui al punto 3.2.2. del parere motivato.

La lettera c), punto 3) modifica l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 206/2007 al fine di limitare l'ambito di applicazione delle norme professionali cui assoggettare il prestatore in caso di libera prestazione di servizi, facendo riferimento solo a quelle direttamente connesse alle qualifiche professionali. Ciò, con l'obiettivo di sanare la contestazione della Commissione europea sull'attuale formulazione della norma, che, assoggettando il prestatore a tutte le norme che disciplinano l'esercizio della professione, non risulta in linea con l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva.

La lettera d) sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10, allo scopo di eliminare l'obbligo per il prestatore di servizi di fornire informazioni sulla prestazione che intende svolgere, adempimento non previsto dall'articolo 7 della direttiva qualifiche.

La lettera e) è volta a superare il rilievo di cui al punto 3.2.5. del parere motivato, in cui la Commissione contesta all'Italia di non aver precisato, all'articolo 11 del d.lgs n. 206/2007, che la verifica preventiva dei titoli professionali che le autorità competenti possono effettuare sui prestatori di servizi in regime temporaneo e occasionale nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE (per professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o sanità pubblica) non va al di là di quanto è necessario ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza dei destinatari dei servizi, come prescrive il suddetto articolo 7, paragrafo 4, della direttiva. Per la Commissione la disposizione italiana non recepisce appieno la corrispondente previsione della direttiva in quanto non attua il principio di proporzionalità. Si rende pertanto necessario modificare la formulazione dell'articolo 11 nei termini proposti, integrandone il testo attualmente vigente, al fine di assicurarne la piena conformità alla direttiva.

Sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, la modifica all'articolo 14, comma 1, introdotta dalla lettera f), riguarda le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale ed è volta a limitare tali richieste ai casi in cui sussista un dubbio giustificato sul prestatore di servizi. La disposizione costituisce corretta attuazione dell'articolo 8 della direttiva qualifiche.

La lettera g) modifica l'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, per garantire il corretto recepimento dell'articolo 23 della direttiva qualifiche, secondo il quale anche le ostetriche, al pari dei medici, degli infermieri e di tutte le professioni elencate nell'allegato V della direttiva, hanno la possibilità di beneficiare del c.d. “regime dei diritti acquisiti”, quel particolare regime di riconoscimento automatico connesso con un pregresso esercizio dell'attività di almeno tre anni.

La lettera h) modifica l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, al fine di risolvere il punto 3.3.2.1 del parere motivato avente ad oggetto la formazione medica specializzata. Al riguardo la Commissione, ha rilevato che l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, nella parte in

cui precisa che la formazione medica comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all'attività e alle responsabilità dei servizi in questione, non è stata completamente trasposta nel nostro ordinamento che, infatti, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, limita l'ambito di applicazione della stessa disposizione europea al medico chirurgo candidato alla specializzazione, senza aver previsto una disposizione in tal senso per il medico specialista in generale.

Sul punto occorre precisare che tale censura, nella parte in cui osserva che l'ambito di applicazione dell'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo n. 368/1999 riguardi soltanto il medico chirurgo e non tutti i candidati medici specialisti, nasce da un equivoco di fondo che necessita di un chiarimento preliminare: in Italia acquisiscono il titolo di "medico chirurgo" tutti coloro che terminano il primo ciclo universitario sessennale (la cd. "formazione medica di base" di cui all'articolo 24 della direttiva) e il successivo diploma di specializzazione è titolato, per tutti coloro che lo conseguono, "diploma di medico chirurgo specialista in...". A seconda del percorso di specializzazione intrapreso, si può acquisire il titolo di medico chirurgo specialista in chirurgia generale, oppure medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia, oppure, ancora, medico chirurgo specialista in neurologia ecc.. I rami di specializzazione sono indicati dall'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, del decreto legislativo n. 206/2007. Tale premessa è necessaria per fugare ogni dubbio sul fatto che l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 368/1999, recante le condizioni di accesso ai corsi specializzazione e la formazione dei medici chirurghi specialisti, comprende tutti i candidati medici specialisti e non solo coloro che seguono il percorso di specializzazione in chirurgia generale. Ciò premesso, per venire incontro alle censure della Commissione europea riguardanti le condizioni della formazione medica specializzata si è ritenuto di adeguare completamente l'ordinamento alla normativa europea in esame attraverso l'inserimento di una norma integrativa all'articolo 34 del citato decreto, che riguarda la formazione medica specialista e la denominazione medica specialista, specificando, al relativo comma 2, che richiama, appunto, tutte le specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 del d.lgs. n. 206 del 2007, e, segnatamente, all'alinea del comma 2, che la formazione comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui segue la formazione. La disposizione in esame è inoltre finalizzata a recepire nel nostro ordinamento, con una formula espressa, anche il contenuto del paragrafo 3 del citato articolo 25 della direttiva, specificando, attraverso l'inserimento del nuovo comma 2-*bis*, che la formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza è previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D.lgs. 368/1999.

La lettera i) modifica l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 206/2007, al fine di garantire il corretto recepimento dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, della direttiva qualifiche, secondo il quale, la formazione specifica in medicina generale dovrebbe avvenire a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o degli organi competenti e dovrebbe essere di natura più pratica che teorica. La Commissione europea ha infatti rilevato che l'Italia non ha recepito le disposizioni che stabiliscono le condizioni per la formazione medica né per il rilascio di un titolo di formazione secondo quanto prescritto dall'articolo 28, paragrafo 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE, relativi al corso di formazione specifica in medicina generale. Tutte le disposizioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, dell'articolo 28 della citata direttiva sono in realtà già contenute e meglio dettagliate nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", così come novellato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 27; tuttavia, lo stesso decreto n. 368/1999 è stato richiamato solo in parte dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 207/2006 e con riferimento al contenuto del comma



3 dell'articolo 24, che riguarda solo gli aspetti che specificano le modalità con cui si svolge il corso di formazione a tempo pieno. Al fine di allineare, dunque, tutta la normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE, con la previsione in esame si aggiunge all'articolo 36, comma 4, del citato decreto legislativo, un richiamo a tutte le previsioni dell'articolo 24, nonché a tutte le disposizioni contenute negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, che specificano tutti gli altri requisiti per la formazione specifica in medicina generale.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere l'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali ai fantini, agli allenatori e ai guidatori di cavalli da corsa, la cui disciplina professionale è già regolamentata da accordi internazionali sottoscritti dalle autorità ippiche di diversi Stati.

A circa due anni e mezzo dall'inserimento delle professioni del settore ippico (allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa) nell'ambito di applicazione del decreto legislativo in oggetto, si è provveduto ad effettuare una valutazione sull'efficacia della normativa e sulla sua applicazione.

L'analisi della mobilità degli operatori ha evidenziato che la libera circolazione dei professionisti, per quel che riguarda le suddette professioni, è già adeguatamente assicurata sulla base dei vigenti accordi internazionali di settore, applicati da tempo in tutti gli Stati membri.

All'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15/2016, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)" e che ha inserito le professioni ippiche all'interno del decreto legislativo n. 206/2007, la normativa di settore vigente a livello nazionale era già in linea con quanto oggi previsto dalla direttiva 2005/36/CE e, in alcuni casi, anche antesignana della disciplina europea. Nel settore, infatti, la libera circolazione era già garantita, nel rispetto di specifici parametri, non soltanto ai professionisti UE, come da direttiva, ma anche a quelli provenienti da Paesi extra europei.

Pertanto, l'applicazione della normativa internazionale di settore garantisce già il raggiungimento dell'interesse generale e degli obiettivi di tutela della libera circolazione dei professionisti contenuti nella direttiva 2005/36/CE, in quanto assicura il rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità stabiliti dalla normativa europea.

Le vigenti disposizioni contenute nei regolamenti delle corse al galoppo e al trotto scaturiscono da accordi internazionali sottoscritti dalle autorità ippiche dei diversi Paesi, europei ed extra-europei, associati, per il galoppo, all'*International Federation of Horseracing Authority* (di seguito IFHA) e, per il trotto, all'*Union Européenne du trot* (di seguito UET), organismi che hanno il compito di armonizzare le diverse normative in materia di corse ippiche e di allevamento dei cavalli.

Pertanto, prima dell'entrata in vigore della citata normativa europea, gli operatori ippici, previa verifica dei requisiti, potevano già esercitare la propria attività oltre il territorio nazionale.

L'Italia è tra i Paesi sottoscrittori degli Accordi internazionali IFHA-*International Federation of Horseracing Authority* e UET-*Union Européenne du trot* relativi, rispettivamente, al galoppo e al trotto.

Oltre all'Italia sono Paesi aderenti a IFHA: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Regno Unito, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Algeria, Argentina, Australia, Canada, Cile, Giappone, Corea ed altri. Oltre all'Italia sono Paesi aderenti al UET: Austria, Francia, Norvegia, Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Irlanda, Slovenia, Estonia, Lituania, Spagna, Finlandia, Malta, Svezia, Olanda, Svizzera, Serbia e Russia.

Per meglio chiarire quali siano le "linee guida" degli accordi citati e a supporto di quanto si sta affermando, si riporta, a titolo esemplificativo, la traduzione dei punti fondamentali dell'articolo 29 dell'Accordo internazionale IFHA e degli artt. 3, 4 e 5 dell'Accordo internazionale UET. Nella prima parte dell'articolo 29 vengono dettate direttive generali valide per tutti i Paesi sottoscrittori

dell'accordo, tra i quali l'Italia, mentre al punto "RIDERS RIDING ABROAD" si regola la possibilità di partecipare a corse di un patentato in uno degli altri Paesi membri, europei ed extra europei, aderenti all'IFHA. Nel caso degli allenatori di cavallo in corse al galoppo viene stabilito che:

"Gli allenatori devono:

- 1. avere frequentato corsi di formazione professionale;*
- 2. avere una conoscenza della medicina preventiva e delle cure veterinarie, essere in grado di conoscere lo stato di salute del cavallo, malattie e disturbi comuni;*
- 3. conoscere i principi di fisiologia dell'esercizio e alimentazione;*
- 4. avere conoscenza dei Regolamenti di corsa e delle norme vigenti negli Ippodromi;*
- 5. essere titolari di licenza rilasciata dall'autorità ippica competente corsa.*

[...]

- 1. Il richiedente deve essere considerato di "buona reputazione".*
- 2. Il richiedente deve fornire referenze adeguate a sostegno della domanda.*
- 3. Il richiedente deve fornire un piano aziendale pertinente per i primi 12 mesi di attività, se necessario.*
- 4. Il richiedente deve aver conseguito il curriculum ippico richiesto dall'Autorità di gara. I criteri da considerare possono includere, a titolo esemplificativo, il numero di vittorie e / o premi in denaro guadagnati durante un determinato periodo e il numero di cavalli in addestramento....*

Licenze per soggiorni temporanei

Le autorità di corsa possono rilasciare licenze o altri permessi agli allenatori con licenza permanente all'estero, a scopo di temporanea partecipazione a corse o allenamenti..."

Analoghe disposizioni riguardano i fantini:

"I fantini dovrebbero:

- 1. Dimostrare competenza ed esperienza di guida sufficienti, come richiesto dall'autorità ippica competente, compreso il completamento di un apprendistato o di un corso di equitazione.*
- 2. Frequentare con esito positivo i corsi di formazione e aggiornamento richiesti dall'autorità ippica.*

Idoneità medica

- 1. Rispettare le norme mediche stabilite dall'Accordo internazionale (cfr. L'articolo 27).*

Disposizioni generali:

- 1. Il richiedente deve essere considerato di "buona reputazione".*
- 2. Il richiedente deve possedere una buona conoscenza delle Regole di gara che riguardano i fantini..."*

Come sopra detto al punto "RIDERS RIDING ABROAD" si regola, infine, la possibilità di partecipare a corse di un patentato in uno degli altri Paesi membri, europei ed extra europei, aderenti all'IFHA: *"[...] Salvo laddove le Autorità chiedano il rilascio della propria licenza, ogni volta che un fantino partecipa a una gara in un paese straniero, può guidare in quel Paese senza che sia stata rilasciata una licenza in quel paese a condizione che dichiari di essere titolare di una licenza o di un permesso di guida validi e di non essere soggetto a sospensioni o restrizioni mediche imposte da un'altra autorità ippica e di essere libero da lesioni e idoneo a guidare.*

Per semplificare la partecipazione a corse di un cavaliere all'estero, è stata predisposta una dichiarazione che consente a una persona di dire all'autorità del Paese in cui è venuto a guidare:

- 1. Di essere titolare di una patente o di un permesso validi;*
- 2. Che non è sottoposto a punizioni che gli impediscono di prendere parte a una gara;*
- 3. Che non è soggetto a futuri periodi di sospensione;*
- 4. Che accetta di essere sottoposto alle Regole dell'Autorità ippica del Paese interessato e che accetta che qualsiasi sospensione imposta da tale Autorità possa essere estesa alle altre Autorità ippiche ai sensi dei Regolamenti nazionali e in conformità alle leggi del Paese.*
- 5. Che è coperto da un'assicurazione medica nel suo Paese valida anche nel Paese straniero in cui si recherà [...]"*

Disposizioni analoghe sono riportate anche nell'accordo internazionale UET la cui lettura lascia emergere con evidenza che gli operatori formati sulla base di norme e percorsi condivisi (articoli 3 e 5), seppur in alcuni casi tra loro differenziati, possono liberamente circolare nei diversi Paesi sottoscrittori dell'Accordo sulla base di una semplice dichiarazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza (articolo 4, ultimo comma) e, segnatamente:

"Articolo 3 - Autorizzazioni

Le autorità ippiche firmatarie del presente accordo stabiliscono le regole per il rilascio di diverse autorizzazioni all'allenamento e alla guida, a titolo professionale o in altro modo. Conservano il registro delle persone autorizzate all'allenamento e alla guida.

In ogni paese vengono stabiliti criteri che differenziano tra patenti professionali e amatoriali, sia per l'allenamento che per la guida, con una categoria speciale per gli apprendisti.

[...]

Un apprendista è una persona che:

- è titolare di una licenza specifica rinnovabile annualmente;
- deve avere un'età non inferiore a 16 anni;
- deve aver seguito un percorso di Formazione professionale presso un'autorità pubblica e/o Autorità Ippica;
- svolge un periodo di Formazione e allenamento presso un allenatore.

[...]

Un guidatore è una persona che:

- è titolare di una licenza professionale rinnovabile annualmente, ha seguito un corso di Formazione professionale ed esercita la propria attività nelle corse al Trotto;
- esercita questa attività come attività principale;
- è riconosciuto come professionista dall'organismo competente.

[...]

Un allenatore professionista è una persona che:

- è titolare di una licenza di allenatore rinnovabile annualmente;
- ha seguito un corso di Formazione professionale e svolge la propria attività nelle corse al Trotto;
- esercita come attività principale quella di allenatore;
- è riconosciuto come allenatore professionista dall'organismo competente ed è autorizzato ad allenare cavalli appartenenti a diversi proprietari. [...]

"Articolo 4 - Applicazione di sanzioni

Le autorità ippiche dei paesi firmatari del presente accordo applicano le sanzioni previste in caso di violazione del loro codice, riguardante un cavallo, un proprietario, un allenatore o un guidatore.

L'internazionalizzazione dell'effetto delle sanzioni è un principio essenziale per l'integrità delle corse al trotto, la cui attuazione è di competenza delle autorità ippiche dei paesi firmatari del presente accordo.

Le autorità ippiche dei paesi firmatari del presente accordo, in quanto membri dell'UET, garantiscono il rispetto di questo principio nel loro territorio.

Inoltre, si impegnano, salvo un diverso accordo tra i paesi, a fornire a qualsiasi proprietario, allenatore o guidatore la cui attività deve essere svolta in un altro paese, una certificazione attestante che è autorizzato nel suo paese di origine e che non è soggetto a sanzioni che gli vietano di correre, allenare o guidare".

"Articolo 5 - Estensione e applicazione delle sanzioni – Responsabilità

La partecipazione a una gara o la semplice intenzione scritta di partecipare a una gara in un altro paese implica l'accettazione incondizionata del Codice di gara del paese in questione nella misura in cui non contiene alcuna disposizione contraria all'Accordo internazionale che detto paese ha firmato....."

Dalle disposizioni citate si evince, quindi, che l'Accordo internazionale implica, per i Paesi aderenti, l'abilitazione degli operatori sulla base di norme comuni e ne verifica l'osservanza. Al contempo



consente loro di esercitare la propria attività oltre il territorio nazionale senza necessità che venga rilasciato un nuovo titolo autorizzatorio da parte del paese ospitante.

La libera circolazione dei professionisti è, quindi, assicurata dai precitati Accordi.

Alla luce delle disposizioni internazionali sopra menzionate, emerge in modo chiaro che le previsioni normative della direttiva 2013/55/UE non hanno modificato, in maniera sostanziale, il *modus operandi* del settore.

Si deve peraltro rilevare che la gestione delle istanze di riconoscimento per le professioni in argomento, ove dovesse essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le modalità operative prescritte dalla direttiva europea, porterebbe alla conseguenza paradossale di rendere più difficoltosa la circolazione dei professionisti del settore ippico, in quanto il passaggio attraverso lo sportello unico sarebbe per i professionisti dell'ippica un aggravio e non una semplificazione alla libera circolazione. Infatti, si evidenzia che non sarebbe possibile attuare pedissequamente le modalità operative previste dalla norma anche in relazione all'"attivazione e transito degli operatori per l'IMP", in quanto tale sistema difficilmente si concilia con la velocità dei tempi che regolano l'attività ippica e renderebbe più difficoltosa la libera circolazione dei professionisti attualmente consentita, come precedentemente evidenziato, sulla base di una semplice attestazione rilasciata dal Paese di provenienza senza necessità di attivare alcuna procedura amministrativa per esercitare la propria professione.

Gli accordi internazionali prevedono, per esempio, la possibilità di sostituire il professionista anche il giorno della gara, mentre tali ipotesi non sono contemplate dalla direttiva, che, se dovesse essere applicata, in questi casi richiederebbe l'attivazione della procedura ordinaria, che dura mesi (articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE).

Inoltre, le disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007 (articoli 9-15 e s.m.i) si applicano esclusivamente ai professionisti dell'Unione e, pertanto, imporrebbero di determinare criteri diversi di valutazione per gli operatori extra UE, limitandone la circolazione in violazione delle norme internazionali di settore.

Appare, infine, rilevante sottolineare che nessun Paese europeo aderente all'IFHA e all'UET ha chiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali ippiche ai sensi della direttiva 2013/55/UE e che, quindi, la norma italiana di recepimento sarebbe attualmente disarmonica rispetto a quella degli altri Stati membri in quanto, da una verifica effettuata nella banca dati delle professioni regolamentate in Europa, risulta che solo l'Italia ha inserito le professioni in parola nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE.

L'articolo 6 prevede "*Disposizioni relative al punto di contatto unico*", volte a superare alcuni rilievi della procedura di infrazione 2018/2374, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE. La Commissione, in particolare, ha rilevato, *inter alia*, che nessuna disposizione della legislazione italiana recepisce l'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2005/36/CE, secondo cui, attraverso un punto di contatto unico, occorrerebbe garantire l'accesso centralizzato *online* alle informazioni necessarie per svolgere in Italia una professione regolamentata, né risulta recepito espressamente l'articolo 57-bis, paragrafo 4, della medesima direttiva, a tenore del quale le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio dovrebbero essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, tramite il punto di contatto unico o le autorità competenti. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del DPR n. 160/2010, il punto di contatto unico per le materie disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE in Italia è il portale "*impresainungiorno.gov.it*", gestito da Unioncamere.

Le autorità italiane sono state invitate ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle citate disposizioni della direttiva.

Il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha già avviato una specifica attività di coordinamento con le autorità competenti e Unioncamere finalizzata ad assicurare la piena funzionalità del punto di contatto unico secondo i requisiti prescritti dalla direttiva 2005/36/CE ed ha fornito alla Commissione europea, nella risposta alla lettera di messa in mora, il cronoprogramma delle azioni concordate con le relative scadenze.

Il recepimento delle citate disposizioni della direttiva 2005/36/CE, introdotte dalla direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali ma non immediatamente trasposte in sede di novella del decreto legislativo n. 206/2007, integra e completa le iniziative, sul piano operativo, già avviate dal predetto Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la corretta attuazione della direttiva nell'ordinamento italiano.

In particolare, con la lettera a), si aggiunge al decreto legislativo n. 206/2007 l'articolo 7-bis, rubricato "Procedure telematiche" con il quale viene recepito l'articolo 57-bis, paragrafo 4 della direttiva qualifiche, prevedendo che le procedure di riconoscimento delle qualifiche e dei tirocini professionali (previste dagli articoli 16, 17 e 17-bis del d.lgs. n. 206/2007), nonché gli adempimenti richiesti al prestatore di servizi che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale (previsti dall'articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007) debbano potersi svolgere in via telematica attraverso il punto di contatto unico. Tutti i relativi termini procedurali decorrono dal momento in cui l'interessato presenta la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Viene altresì previsto che l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come una richiesta di documenti mancanti e non comporta pertanto la riapertura dei termini.

La lettera b) recepisce l'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE, aggiungendo due commi all'articolo 59-bis del decreto legislativo n. 206/2007, rubricato "Accesso centralizzato online alle informazioni". Il primo comma di tale articolo già prevede l'obbligo per le autorità competenti di pubblicare le informazioni sulle professioni regolamentate e le relative procedure d'accesso su un'unica piattaforma *online* (il sito www.impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere) che fa da punto di contatto ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 59/2010. Con la novella in esame si prevede altresì (comma 1-bis) che tali informazioni siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate. Le autorità competenti dovranno altresì verificare che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta al punto di contatto unico si risponda quanto prima possibile, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, operativo presso il Dipartimento per le politiche europee.

Con l'aggiunta del comma 1-ter, infine, si prevede che il Coordinatore nazionale in materia, incardinato presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotti misure volte ad incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 7 prevede disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 ha modificato il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 dando attuazione alla direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, che ha modificato la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Il 5 maggio 2017 l'Italia ha chiesto ufficialmente alla Commissione che venisse rettificata la versione italiana della direttiva 2001/112/CE in quanto tale versione non risultava in linea con la versione inglese, creando di fatto una disparità di trattamento tra gli operatori europei e problemi di corretta informazione ai consumatori. È stato chiesto, infatti, di rettificare, fra le denominazioni, il termine "succo concentrato" con il termine "concentrato" che correttamente corrisponde alla traduzione del termine inglese "concentrate".

A seguito di tale richiesta, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 marzo 2019, è stata pubblicata la rettifica della versione italiana. Per effetto di tale rettifica, la precedente versione dell'articolo 3, punto 6), della direttiva secondo cui, «Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo

concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più succhi concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura «a base di succo/succhi concentrato/i» o «parzialmente a base di succo/succhi concentrato/i», a seconda dei casi...» è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura «da concentrato/i» o «parzialmente da concentrato/i», a seconda dei casi.»

La disposizione in esame è, pertanto, finalizzata ad allineare il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 alla suddetta rettifica.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di appalti, volte a sanare tre dei punti della procedura d'infrazione 2018/2273 (punti 1.2.A, 1.3.B e 2.1), allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE.

Con riferimento al primo punto (1.2.A), la Commissione europea ritiene che l'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Codice dei contratti pubblici" (C.c.p.) - nella parte in cui impone alla stazione appaltante di escludere un operatore economico che abbia violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali solo se ciò sia stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo - non sia conforme all'articolo 38, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE in base alla quale le stazioni appaltanti devono avere la possibilità di escludere un operatore economico anche qualora la violazione dei suddetti obblighi possa essere comunque adeguatamente dimostrata, anche in assenza di una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo.

La necessaria modifica all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è stata già introdotta dall'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La disposizione prevede che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. La possibilità data alla stazione appaltante è comunque limitata ai casi in cui il mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del medesimo articolo 80. La disposizione prevede altresì che l'operatore economico non possa essere escluso quando abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia stato comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Con riferimento al secondo punto (1.3.B), la Commissione europea ha rilevato che l'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 viola il principio di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 71 della medesima direttiva, nella misura in cui obbliga gli offerenti ad indicare una terna di subappaltatori anche quando in realtà a detti offerenti occorrono meno di tre subappaltatori.

Pertanto, con il comma 1, lettera b), numero 2) dell'articolo in esame, viene soppresso l'articolo 105, comma 6, del C.c.p., la cui efficacia è già stata sospesa dall'articolo 1, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge n. 32/2019, fino al 31 dicembre 2020.

La soppressione dell'obbligo di indicare una terna di subappaltatori nei contratti di appalto o concessione fin dalla fase dell'offerta, comporta altresì la necessità di ulteriori interventi di coordinamento sugli articoli 80 (*Motivi di esclusione*) e 105 (*Subappalto*) del C.c.p.

In particolare, con il comma 1, lettera a), numero 1) si interviene sui motivi di esclusione dalla gara previsti dall'articolo 80 C.c.p., prevedendo una modifica al comma 1 per effetto della quale non costituisce più motivo di esclusione dell'offerente il fatto che costui abbia proposto, in sede di gara, un subappaltatore privo dei requisiti di partecipazione, atteso che, in ogni caso, le verifiche sul



possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in sede di esecuzione del contratto, in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore. Quest'ultima circostanza è assicurata dalle modifiche introdotte con il comma 1, lettera b), numero 1) dell'articolo in esame, all'articolo 105, comma 4, lettera b), del C.c.p., secondo le quali il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore diventa condizione necessaria, solo in fase di esecuzione del contratto, per il rilascio da parte della stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto. Di conseguenza, con il comma 1, lettera a), numero 3) è stata prevista una norma di coordinamento relativa all'articolo 80, comma 5, C.c.p.

Inoltre, con la soppressione della lettera d), del comma 4, dell'articolo 105 del C.c.p., prevista dal comma 1, lettera b), numero 2), dell'articolo in esame, il concorrente, non avendo più l'obbligo di indicare a chi avrà intenzione di affidare il subappalto in caso di aggiudicazione della gara, non dovrà nemmeno più dimostrare, in sede di offerta, l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 C.c.p., ferma restando la necessità di dimostrare, in sede di esecuzione del contratto, il possesso di tali requisiti in capo al subappaltatore al fine dello svolgimento del contratto di subappalto.

Analoga contestazione (2.1) è stata formulata dalla Commissione anche in merito alla previsione dell'indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori nel settore delle concessioni ai sensi dell'articolo 174 del Codice dei contratti pubblici.

Pertanto, la lettera c), numero 1) dispone la soppressione dell'obbligo imposto all'offerente di indicare una terna di subappaltatori, obbligo previsto dal terzo periodo, del comma 2, del citato articolo 174; la lettera c), numero 2) sostituisce il comma 3, dell'articolo 174 C.c.p., ponendo in capo all'affidatario l'onere di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 C.c.p.

La previsione di cui al comma 2 che sopprime il secondo periodo del comma 18, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 - il quale sospende fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici in materia di indicazione della terna di subappaltatori negli appalti e nelle concessioni - è stata prevista in coordinamento con la previsione contenuta al comma 1 che abroga le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi alla medesima materia.

Il comma 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 192/2017, il quale prevede un limite massimo del trenta per cento per i subappalti dei contratti aggiudicati e da eseguire all'estero di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. La disposizione, oltre ad essere più restrittiva rispetto alla disposizione legislativa sopravvenuta per il territorio nazionale, è in diretto contrasto con la recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea in materia di subappalto. Poiché il suddetto regolamento - applicabile solo a contratti di limitato impatto economico da eseguirsi in mercati diversi da quello italiano - si ispira ai principi della massima semplificazione e della minima regolazione, è sufficiente la mera abrogazione della norma regolamentare incompatibile con la disciplina europea e non è né necessaria né opportuna un'ulteriore regolazione di dettaglio, rimettendo invece ai singoli documenti di gara la valutazione in concreto di eventuali limiti al subappalto.

Il comma 4 disciplina l'ambito temporale di applicazione delle norme previste nell'articolo in esame, prevedendo che il nuovo regime si applichi alle procedure ad evidenza pubblica i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle procedure senza pubblicazione di bandi, in cui alla medesima data non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

L'articolo 9 chiarisce quale sia l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto "regolamento di blocco").

In particolare, l'articolo modifica il decreto legislativo n. 346/1998, recante "Disposizioni di carattere sanzionatorio-amministrativo in attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della L. 24 aprile 1998, n. 128", che ha attribuito al Ministero del commercio con l'estero la competenza ad irrogare le sanzioni per la violazione del citato regolamento di blocco. L'articolo 2 del decreto-legge n. 104/2019 ha disposto il trasferimento dal Ministero dello sviluppo economico (cui l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999 aveva attribuito le competenze del soppresso Ministero del commercio con l'estero) delle competenze in materia di commercio internazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, e non di tutte le competenze già spettanti al Ministero del commercio con l'estero. Conseguentemente, l'articolo in esame chiarisce che la competenza ad applicare il regolamento (CE) n. 2271/96 è ora trasferita al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 10 reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, necessarie a garantire attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009. Il decreto legge 104/2019, articolo 2, comma 15, ha trasferito le competenze in materia di beni a duplice uso dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, modificando il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. La disposizione proposta completa le modifiche apportate al decreto legislativo 221/2017, chiarendo che è il MAECI l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché come a emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica.

Il **Capo II** reca disposizioni in materia di libertà, sicurezza e giustizia

L'articolo 11 riguarda la procedura di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di paesi terzi. La norma è finalizzata ad estendere, attraverso una modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, i casi di inammissibilità della domanda, per includervi anche l'ipotesi, attualmente esclusa, in cui al richiedente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

La modifica costituisce una corretta attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 luglio 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di refusione della Direttiva 2008/85/CE) e, in particolare, dell'articolo 33 relativo ai criteri di inammissibilità della domanda.

Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17), l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta da tale disposizione di respingere come inammissibile una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato perché al richiedente è già stata concessa da un altro Stato membro la protezione sussidiaria [...]"

La necessità di allineare l'ordinamento nazionale alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE è emersa anche in occasione dell'esame della domanda pregiudiziale (C-616/19) posta dalla *High Court - Ireland*, relativa all'irricevibilità della domanda di protezione internazionale nel caso in cui il richiedente ha già ottenuto la protezione sussidiaria da parte di un primo Stato membro. Il motivo del rinvio risiede nella particolare condizione giuridica dell'Irlanda, che non ha optato per il recepimento della direttiva 2013/32/UE, mantenendo nel diritto interno la previsione della precedente direttiva 2005/85/CE che, conformemente al sistema europeo di asilo all'epoca vigente, prevedeva l'irricevibilità della domanda solo nel caso in cui al richiedente era stato riconosciuto lo status di rifugiato.

Nell'attuazione della direttiva europea 2013/32/UE non è stata, tuttavia, modificata l'originaria formulazione dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 25 del 2008, sulla



inammissibilità della domanda di asilo, che tuttora condiziona l'inammissibilità della domanda al solo riconoscimento dello status di rifugiato da parte di un altro Stato membro, seppure tutta la materia dell'asilo sia stata uniformata alle prescrizioni della Direttiva 2013/32/UE, che introduce il concetto di protezione internazionale che ricomprende il riconoscimento dello status di rifugiato e quello di persona ammessa alla protezione sussidiaria.

Per evitare possibili dubbi interpretativi in sede di applicazione della normativa nazionale, anche sotto il profilo della delimitazione degli obblighi dell'Italia quando la domanda è presentata da uno straniero che abbia già ricevuto la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro, si rende necessario adeguare l'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 25/2008 prevedendo, conformemente alla normativa europea, l'inammissibilità della domanda anche nell'ipotesi in cui al richiedente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L'**articolo 12**, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, modifica le disposizioni del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione - TUI), al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal nuovo regolamento (UE) n. 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, il cui allegato (lettera a), punto 11), modificando il regolamento (CE) n. 1030/2002 (istitutivo di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi), non consente più che la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata, in quanto essa deve essere riferita alla mera scadenza fisica del prototipo e non al diritto di residenza conferito dallo Stato membro.

Attualmente, sulla base della generica formulazione dell'articolo 17, comma 2, del novellato D.P.R. n. 394/99, il titolo è rilasciato con validità a tempo indeterminato ed è rinnovato soltanto qualora il titolare abbia interesse a esibirlo come documento di identificazione.

L'articolo in questione si prefigge, pertanto, l'obiettivo di far chiarezza, distinguendo il conferimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo – che ha una durata permanente salvo i casi di revoca disciplinati dal legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 4-*bis*, 7, 10 e 10 *bis*, del TUI – dalla validità del documento elettronico che attesta tale *status*, che invece, ha una durata limitata nel tempo, in analogia al tempo di validità attribuito, dalle norme nazionali di settore, alla carta d'identità, al passaporto e alla patente di guida.

Il comma 1, pertanto, introduce la valenza decennale del documento attestante il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per i minori è prevista la ridotta validità quinquennale (anziché decennale) allo scopo di agevolare le fasi di riconoscimento del titolare minorenni e garantire loro una maggiore tutela in considerazione della particolare condizione di vulnerabilità, coerentemente con gli altri documenti di identificazione concessi dalle Autorità nazionali (passaporto e carta d'identità), nel rispetto tuttavia della norma unionale sancita dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE, in cui è affermato che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere valido per almeno cinque anni.

Il comma 2 prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia più valido per attestare il regolare soggiorno nel territorio dello Stato e per l'identificazione del titolare, anche se tale scadenza non comporta la revoca del particolare *status*, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva, ove è esplicitamente affermato che in nessun caso la scadenza del titolo di soggiorno comporta la revoca dello *status*. La disposizione anzidetta, di carattere transitorio, ha lo scopo, quindi, non secondario, di proceduralizzare la fase di successivo rintraccio di tale categoria di persone, detentrici di un titolo di soggiorno non scaduto – in considerazione della validità illimitata su di esso impressa – seppure non valido ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno. Per effetto di tale novella, in caso di esibizione nel corso dei controlli di polizia anche in frontiera, il titolo di soggiorno potrà essere ritirato – per la restituzione all'Autorità che ne aveva curato il rilascio – e la persona potrà essere invitata presso la Questura competente, per adempiere alle fasi di

aggiornamento del documento in parola, ai sensi della vigente normativa (articolo 15 TULPS ovvero articolo 650 C.p.).

Al successivo comma 3 è, inoltre, specificata la fase del rinnovo periodico, in linea con le previsioni nazionali di carattere generale sancite dagli articoli 5, comma 8, e 6, comma 8 del TUI, nonché dal vigente articolo 17, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, coerenti con le disposizioni unionali sancite dagli specifici regolamenti in materia di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno ove sono indicati i dati che nel documento sono inseriti dall'autorità nazionale. Il venir meno della validità del permesso di soggiorno non rende privi di tutela i soggiornanti di lungo periodo nelle more dell'emissione dell'aggiornato titolo. In tale lasso di tempo, infatti, trova applicazione la disposizione di garanzia, di carattere generale, prevista dall'articolo 5, comma 9-bis, del TUI.

Infine, al comma 4, si dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, ormai anacronistico.

L'**articolo 13**, in materia di proroga del visto d'ingresso, modifica il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico sull'immigrazione (TUI), allo scopo di dare compiuta attuazione alle disposizioni dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti, entrato in vigore nell'aprile 2010, che ha introdotto l'istituto unionale della proroga della validità del visto di breve durata, fino al termine massimo di 90 giorni nel semestre.

La proroga del visto di cui all'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009 si riferisce, difatti, ai soli "visti" di validità massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni che trovano puntuale definizione all'articolo 2, punto 2), lettera a), del citato regolamento, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/1155 del 20 giugno 2019.

In sede europea è stato già da tempo precisato che, per l'Italia, le Autorità amministrative preposte alla proroga debbano essere le Questure della Repubblica (Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 (SCH/Com-ex(93)21); tuttavia, le disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non sono state aggiornate in tal senso. La disciplina di settore, difatti, necessita di un adeguamento in quanto, sulla base delle specifiche previsioni contenute all'articolo 4, comma 2, del TUI e all'articolo 5 del novellato D.P.R. n. 394/99, il visto può essere rilasciato unicamente dalle autorità diplomatico-consolari o dagli uffici di polizia di frontiera italiani e ai soli fini dell'ingresso sul territorio nazionale o del transito.

La lettera a) della disposizione in esame stabilisce che il Questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) 810/2009 (comma 1). Si stabilisce, inoltre, che lo straniero che chiede la proroga del visto è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, alla stregua di colui che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (comma 2). La norma chiarisce infine che la proroga del visto concessa dal Questore abilita al soggiorno sul territorio nazionale, senza la necessità di dover adempiere alle formalità della dichiarazione di presenza o del permesso di soggiorno (comma 3). Coerentemente con le previsioni unionali richiamate (articolo 33 del regolamento (UE) n. 810/2009) è stato specificamente previsto che le informazioni sul visto prorogato siano memorizzate nel Visa Information System (VIS), in conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 (concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)), e siano registrate nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la fruibilità anche da parte delle altre Forze di polizia impegnate nelle attività di prevenzione o controllo sul territorio, analogamente a quanto previsto per i dati riconducibili agli altri titoli autorizzatori del soggiorno in Italia (comma 4).

Le modifiche inserite alle lettere b), c) e d) costituiscono, infine, un mero coordinamento della normativa di settore, in considerazione dell'introduzione delle ipotesi della "proroga del visto a cura



del Questore”, con particolare riguardo ai reati in materia di contraffazione, alterazione e utilizzo dei documenti relativi all’ingresso e al soggiorno (articolo 5, comma 8-*bis*, del TUI), all’espulsione dello straniero (articolo 13, comma 2, lettera b), del TUI), all’individuazione dell’autorità amministrativa competente alla trattazione dell’eventuale ricorso, seguente alla mancata concessione della proroga. Con riguardo a tale ultimo aspetto (lettera c)), si è ritenuto di modificare l’articolo 6, comma 10, del TUI, attribuendo la trattazione dell’ulteriore autorizzazione al soggiorno – ossia la proroga del visto – al tribunale amministrativo regionale competente, che già cura i ricorsi contro i provvedimenti adottati in esito alla domanda di permesso di soggiorno e di visto di ingresso.

L’**articolo 14** designa le autorità competenti a dare compiuta attuazione al regolamento (UE) n. 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994.

La disposizione, in particolare, aggiunge il comma 6-*bis* all’articolo 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, stabilendo che tale documento di viaggio verrà rilasciato dai questori, sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Quest’assetto di competenze consentirà di agevolare ed accelerare le procedure di rimpatrio degli stranieri che sono sprovvisti di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati di origine o provenienza. L’uso di tale documento renderebbe difatti superabili talune criticità legate alla carente collaborazione delle Autorità diplomatiche dei Paesi terzi nelle attività di identificazione dei propri cittadini, onde consentirne il rimpatrio.

L’**articolo 15** recepisce nell’ordinamento nazionale le prescrizioni contenute in due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi il cui termine di recepimento è stato fissato il 17 gennaio 2020: la direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68, della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, e la direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69, della Commissione, del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. La disposizione è finalizzata anche a far fronte alle procedure di infrazione per mancato recepimento aperte dalla Commissione europea e attualmente allo stato di messa in mora: la procedura n. 2020/0211, relativa alla Direttiva n. 2019/68, e la procedura n. 2020/0212, relativa alla Direttiva n. 2019/69.

Nel dettaglio, l’articolo novella la legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di armi, adeguando, con le lettere a) e b), l’ordinamento nazionale alle specifiche tecniche previste dalla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69 riguardante le armi da allarme o da segnalazione.

Le regole tecniche riguardano le modalità che ogni fabbricante o importatore di armi a salve, strumenti di segnalazione o strumenti in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di *oleoresin capsicum* per fini di autodifesa, deve seguire affinché tali prodotti possano essere utilizzati unicamente per tali specifici scopi.

La lettera c) è preposta al recepimento della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali.

Si tratta di una specificazione di carattere tecnico in ordine alle modalità che ogni fabbricante di armi deve seguire per la marcatura di ogni singola arma immessa sul mercato. Al riguardo, si rammenta che la marcatura non costituisce una innovazione tenuto conto che già oggi, ad ordinamento vigente, ciascuna arma immessa sul mercato deve essere adeguatamente marcata.

Giova evidenziare che le prescrizioni tecniche contenute nella direttiva devono essere recepite dallo Stato italiano obbligatoriamente e senza margini di discrezionalità.

Il **Capo III** reca disposizioni in materia di fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni.

L'**articolo 16**, recante disposizioni di attuazione alla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri, è volto a superare alcuni rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.

L'attuale sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, fondato sul principio di tassazione nello Stato Membro di destinazione, nato come transitorio, era funzionale a garantire, mediante l'avvicinamento delle legislazioni interne (specie delle aliquote IVA), l'applicazione, nel futuro, dell'imposta nello Stato Membro di origine senza turbare la concorrenza e, più in generale, la libera circolazione delle merci. Tale progetto non è stato ancora attuato e, negli anni, il regime transitorio si è rivelato particolarmente vulnerabile, al punto da generare frodi fiscali all'interno dell'UE, con irrimediabili conseguenze sul gettito fiscale della UE e dei Paesi Membri e sulla concorrenza all'interno dell'Unione.

Data l'esigenza, quindi, di introdurre alcuni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA con riguardo agli scambi transfrontalieri, è stato adottato il cosiddetto "Pacchetto *quick fixes*" che comprende:

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che, modificando il regolamento (UE) n. 282/2011, definisce criteri comuni per la prova documentale del trasporto necessaria per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie e individua i dati che il cedente e il cessionario dei beni in regime di *call-off stock* devono annotare nell'apposito registro;
- il regolamento (UE) n. 2018/1909 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto concerne lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di *call-off stock*;
- la direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE (di seguito direttiva Iva), armonizzando e semplificando determinate norme Iva relative ad operazioni transfrontaliere mediante l'introduzione dei nuovi articoli 17-bis e 36-bis e la modifica degli articoli 138, 243 e 262.

La direttiva (UE) 2018/1910, in particolare, contiene disposizioni riguardanti:

- la semplificazione e il trattamento uniforme del *call-off stock* negli scambi transfrontalieri;
- l'armonizzazione del trattamento Iva delle cessioni a catena (comprese le operazioni triangolari), anche ai fini di una maggiore certezza del diritto;
- la qualificazione del numero di identificazione Iva del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie.

L'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1910 prevede che gli Stati Membri adottino e pubblichino, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa.

Con la disposizione in esame si provvede, quindi, al recepimento della citata direttiva (UE) 2018/1910, mediante modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. In particolare, al capo II del titolo II, rubricato

“Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto”, sono introdotti i nuovi articoli 38-*bis*, 41-*bis* e 41-*ter* e sono apportate modificazioni agli articoli 41 e 50.

A partire dal 1° gennaio avranno efficacia anche i regolamenti UE sopra citati, che saranno obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati Membri (articolo 288, paragrafo 2, TFUE). I nuovi articoli 38-*bis* e 41-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, disciplinano, rispettivamente, gli acquisti e le cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato, secondo il regime semplificato e armonizzato del cosiddetto *call off-stock*, previsto dall’articolo 17-*bis* della direttiva IVA.

Il *call-off stock* è l’operazione mediante la quale un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato Membro in un altro Stato Membro per venderli dopo l’arrivo in tale Stato a un acquirente già noto.

Le operazioni in regime di *call-off stock*, nel rispetto di determinate condizioni, danno luogo ad una cessione intracomunitaria nello Stato Membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato Membro di arrivo da parte dell’acquirente nel momento in cui si realizza la cessione dei beni. Si tratta di una semplificazione tesa ad evitare che il cedente effettui:

- una cessione presunta nello Stato di partenza (ovvero un trasferimento di beni nell’altro Stato Membro per esigenze della sua impresa);
- un conseguente acquisto presunto nello Stato di arrivo (ovvero un acquisto a seguito della introduzione nello Stato di beni provenienti dalla sua impresa);
- una successiva cessione “interna”, con obbligo di identificazione ai fini Iva nello Stato Membro di arrivo dei beni.

Tale semplificazione trova già attuazione in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto *consignment stock*, che presuppone un sistema di consegna dei beni analogo a quello del *call-off stock* delineato dalla direttiva. Il recepimento della direttiva (UE) 2018/1910 consente di disciplinare in via normativa l’istituto e di introdurre nell’ordinamento anche le più dettagliate e articolate disposizioni unionali.

Gli articoli 38-*bis* e 41-*bis*, inseriti nel predetto decreto-legge n. 331 del 1993, disciplinano, rispettivamente, gli acquisti e le cessioni in regime di cosiddetto *call off stock* effettuati nel territorio dello Stato.

L’articolo 38-*bis*, comma 1, stabilisce, in deroga all’articolo 38, comma 3, lettera b), che il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da altro Stato Membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se:

- a) direttamente o tramite un terzo, trasporta, in un magazzino situato nello Stato, beni che un soggetto passivo, già individuato dal contratto, avrà il diritto di acquistare;
- b) non ha nello Stato la sede della propria attività economica o una stabile organizzazione;
- c) conosce, già al momento di inizio del trasporto, il numero identificativo Iva del soggetto passivo destinatario dei beni;

Se sono soddisfatte tali condizioni, il successivo comma 2, prevede che l’acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario dei beni, purché questi, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nello Stato, ne acquisti la proprietà, circostanza che si realizza, in linea di massima, con il prelievo dei beni dal magazzino.

Il successivo comma 3 individua le circostanze che, verificandosi entro il periodo di dodici mesi dall’arrivo dei beni in Italia, impediscono il realizzarsi della semplificazione del *call-off stock* e comportano, di conseguenza, l’effettuazione di un acquisto intracomunitario presunto in Italia da parte del cedente. Si tratta, in particolare, della mancata cessione dei beni, del venir meno di una delle condizioni indicate dal comma 1, della cessione dei beni ad un soggetto diverso da quello designato o da quello che lo ha sostituito, del trasporto dei beni in un altro stato, della distruzione, furto o perdita dei beni. Con riferimento ad ognuna di tali ipotesi la norma individua il momento in cui si considera effettuato l’acquisto intracomunitario presunto.

Per il calcolo del periodo di dodici mesi si applica il regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71, che stabilisce le norme generali relative ai periodi di tempo, alle date e ai termini. In particolare,

poiché il termine decorre dall'arrivo dei beni nello Stato Membro in cui avverrà la cessione, occorrerà considerare i giorni festivi previsti in tale Stato.

Il comma 4 prevede che non si realizza alcun acquisto intracomunitario (né da parte del fornitore né da parte dell'acquirente) in relazione ai beni che, entro dodici mesi dall'arrivo nello Stato, non sono stati ceduti e sono rispediti nello Stato Membro di partenza, purché siano effettuate le prescritte registrazioni.

Il comma 5 consente la sostituzione dell'acquirente designato nel contratto di *call-off stock* con un altro soggetto passivo il quale subentra all'acquirente originario, permanendo così il regime semplificato di *call-off stock*, purché sussistano tutte le altre condizioni richieste per tale regime, e siano effettuate le prescritte annotazioni.

La modifica all'articolo 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, mediante l'inserimento del nuovo comma 2-ter, è finalizzata a recepire il principio contenuto nei nuovi commi 1 e 1-bis dell'articolo 138 della direttiva IVA, secondo cui requisito sostanziale della cessione intracomunitaria non imponibile è la comunicazione al cedente, da parte del cessionario, del numero di identificazione Iva assegnatogli da un altro Stato Membro, e la compilazione da parte del cedente dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6.

Il nuovo articolo 41-bis, con formulazione simmetrica rispetto al nuovo articolo 38-bis, disciplina le condizioni in base alle quali il cedente che trasferisce i beni della sua impresa dallo Stato ad un altro Stato Membro per venderli in tale Stato, successivamente al loro arrivo, ad un soggetto passivo già individuato nel contratto, effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a).

Analogamente all'articolo 38-bis, i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 41-bis individuano, rispettivamente, i casi in cui il cedente effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), l'ipotesi in cui non si verifica alcuna cessione in quanto i beni sono rispediti nello Stato, e l'ipotesi di sostituzione dell'originario cessionario senza che venga meno il regime semplificato di *call-off stock*. Il nuovo articolo 41-ter, rubricato "Cessioni a catena", recepisce l'articolo 36-bis della direttiva Iva. Tale disposizione, volta a evitare che l'applicazione di criteri diversi tra gli Stati Membri possa determinare una doppia imposizione o la non imposizione delle operazioni, individua quale cessione, tra quelle della "catena", deve considerarsi come cessione intracomunitaria non imponibile, offrendo così certezza agli operatori.

Le cessioni a catena, secondo l'articolo 36-bis della direttiva IVA, consistono in forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati Membri.

La norma unionale recepisce il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui solo la cessione della catena alla quale è imputato il trasporto intracomunitario si configura come cessione intracomunitaria non imponibile e stabilisce, al contempo, i criteri oggettivi di imputazione del trasporto. Se, infatti, in base alla giurisprudenza comunitaria (cfr., *inter alia*, Corte di giustizia UE, causa C-430/09), l'imputazione del trasporto ad una delle cessioni della catena deve avvenire alla luce di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso concreto, l'articolo 36-bis della direttiva Iva prevede che la spedizione o il trasporto siano imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se quest'ultimo comunica al proprio cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato Membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, la spedizione o il trasporto sono, invece, imputati alla cessione effettuata dall'operatore intermedio.

Ai fini della disciplina delle cessioni a catena, la direttiva stabilisce che si considera "operatore intermedio" l'operatore della catena, diverso dal primo cedente che spedisce o trasporta i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto. Secondo tale definizione, non può assumere la qualifica di operatore intermedio oltre che il primo cedente della catena, anche l'ultimo acquirente. In base alla definizione di "cessioni a catena" contenuta nell'articolo 36-bis, comma 1, quindi, la relativa disciplina non si applica alle cessioni in cui il trasporto è effettuato dal primo cedente o

dall'acquirente finale della catena né alle cessioni a catena che comprendono importazioni ed esportazioni né a quelle effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato Membro.

Le nuove regole per le cessioni a catena non fanno venir meno le semplificazioni previste per gli acquisti intracomunitari dagli articoli 38, comma 7, e 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993.

Il nuovo articolo 41-*ter* del decreto-legge n. 331 del 1993, riproduce, al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), la nozione di cessioni a catena e di operatore intermedio. Le cessioni a catena sono definite come cessioni successive di stessi beni, oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena; l'operatore intermedio è definito come il cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni anche tramite un terzo che agisce per suo conto.

Il comma 2 disciplina, in particolare, l'ipotesi in cui il trasporto dei beni oggetto delle cessioni a catena ha inizio in Italia. Secondo la regola generale, il trasporto è attribuito unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio; di conseguenza, nell'ipotesi in cui operatore intermedio sia il secondo cedente della catena, solo la prima cessione è una cessione intracomunitaria, non imponibile in Italia. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dall'Italia, sarà la cessione effettuata dall'operatore intermedio ad essere qualificata intracomunitaria. Le cessioni precedenti a quella intracomunitaria si configurano come cessioni interne effettuate in Italia, Stato di partenza dei beni, mentre non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria, le quali saranno territorialmente rilevanti nello Stato di arrivo dei beni.

Il comma 3 prevede la diversa ipotesi di cessioni a catena in cui l'Italia è lo Stato di arrivo dei beni e il trasporto è effettuato da un operatore intermedio. In tal caso si considera acquisto intracomunitario effettuato in Italia, ai sensi dell'articolo 38, solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato in cui ha avuto inizio il trasporto o la spedizione dei beni, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Conseguentemente sono territorialmente rilevanti in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo 41-*ter* le vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che assumono la veste di rivenditori dei beni stessi secondo l'articolo 14-*bis* della direttiva IVA, che gli Stati devono recepire a partire dal 1° gennaio 2021.

La disposizione in esame apporta, infine, modifiche all'articolo 50 del suddetto decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplina gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari. In particolare, è soppresso il comma 1, il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 41, comma 2-*ter*, in quanto, come sopra evidenziato, la comunicazione da parte del cessionario del numero identificativo Iva attribuitogli da un altro Stato Membro e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie da parte del cedente sono requisiti sostanziali e non formali della cessione intracomunitaria non imponibile. Il successivo comma 2 è modificato ai fini di coordinamento. Con l'inserimento del nuovo comma 5-*bis* è recepito l'articolo 243, comma 3, della direttiva IVA, che, per l'annotazione dei trasferimenti dei beni in regime di *call-off stock*, istituisce un apposito registro, il quale dovrà riportare le informazioni indicate dall'articolo 54-*bis* del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1012, che dà attuazione al citato articolo 243 della direttiva IVA. È, inoltre, integrato il comma 6 dell'articolo 50, al fine di prevedere l'obbligo di inserire nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie anche il numero di identificazione IVA dell'acquirente dei beni in regime di *call-off stock*, nonché le eventuali modifiche del contratto.

L'**articolo 17** interviene sulla disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, prefiggendosi due obiettivi principali. Il primo riguarda l'allineamento tra la normativa nazionale e quella unionale;

il secondo, la razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale.

Le importazioni di piccoli quantitativi di merce in violazione delle norme in materia di proprietà intellettuale effettuate dal consumatore finale, per il tramite del servizio postale o dei corrieri aerei, risultano in forte crescita a causa del deciso incremento del fenomeno dell'*e-commerce*. Tale espansione richiede un crescente sforzo per le Amministrazioni doganali degli Stati membri impegnate nelle istituzionali attività di controllo. Sul punto occorre però sottolineare che mentre gli sforzi e le energie investite nelle attività peritali e di controllo risultano crescenti in ragione dell'incremento delle spedizioni, il limitato numero dei pezzi per singola spedizione e il valore economico spesso insignificante degli stessi sembra non giustificare il dispendio delle energie investite. Il Legislatore unionale ha inteso risolvere tali criticità correlate alla esponenziale moltiplicazione delle piccole spedizioni attraverso la previsione di una specifica procedura "semplificata" (articolo 26 del Reg. UE n. 608/2013), che conduca alla distruzione delle merci, senza che un giudice abbia preventivamente accertato la sussistenza della contraffazione, a condizione che:

- si tratti di piccole spedizioni (3 pezzi o 2 Kg);
- le merci siano sospettate di essere contraffatte o usurpative;
- il titolare del diritto abbia presentato una domanda di intervento nella quale lo stesso chiede l'applicazione della procedura in parola;
- il dichiarante o detentore delle merci siano d'accordo ovvero non abbia notificato all'autorità doganale la propria opposizione.

Nel nostro Paese tale procedura, contrastando con i principi fondamentali della normativa penale, sia sostanziale che processuale, non può essere applicata, diversamente da ciò che accade, ormai da tempo, negli altri Stati membri. Questo perché il disposto dell'articolo 474 c.p., che prevede la sanzione penale per l'importazione di merce contraffatta, non fa distinzione di quantità, sanzionando penalmente sia la piccola spedizione che quella perfezionata a mezzo container.

Ciò comporta la presentazione di un gran numero di notizie di reato, che spesso trovano una loro definizione attraverso l'applicazione dell'articolo 131-*bis* c.p., ovvero attraverso l'estensione a tali condotte della disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 1, comma 7 (rubricato *Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo*), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (come si dirà meglio di seguito), senza che ciò realizzi un efficace sistema di deterrenza avverso tale fenomeno.

Risulta pertanto evidente la necessità di introdurre nell'ordinamento una norma primaria che:

- preveda in via generale come illecito amministrativo l'importazione di piccole quantità di merce contraffatta o in violazione delle regole di origine da parte del consumatore finale senza fini commerciali;
- definisca con chiarezza il perimetro entro cui l'applicazione di detta sanzione amministrativa debba attuarsi, attraverso una precisa formulazione del precetto.

L'applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 7.000 euro è quindi circoscritta alle spedizioni dirette al consumatore finale, a condizione che la spedizione non superi i 20 pezzi o i 5 Kg, e non vi siano elementi per sospettare l'esistenza di un traffico commerciale. Pertanto le spedizioni, ancorché dirette al consumatore finale, che superino i citati limiti quantitativi mantengono la loro rilevanza penale e, pertanto, devono essere sottoposte all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 474 del codice penale.

Sulla questione si evidenzia altresì come la condotta materiale posta in essere dal consumatore finale che si approvvigiona di piccole quantità di prodotti contraffatti è trattata – come già precisato – in maniera differente, a seconda che detta condotta sia realizzata sul territorio nazionale o si perfezioni invece attraverso il canale internet con arrivo della merce dall'estero.

Infatti l'acquisto nel territorio nazionale viene sanzionato in via amministrativa dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 35/2005, mentre le importazioni da paesi terzi sono previste come reato dall'articolo 474 c.p.

La sanzione amministrativa prevista dal citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 35/2005 è applicabile a carico dell'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.

La prassi attualmente adottata consiste, comunque, nell'applicare la sanzione amministrativa prevista dal citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge 35/2005 anche per le condotte di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale.

Detto articolo recita: *“È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa”*.

Detta prassi, tuttavia, non è coerente con la norma, poiché l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 35/2005 è stato introdotto per sanzionare esclusivamente la condotta di quei soggetti che acquistano merce contraffatta nel territorio dello Stato, e come tale non può essere applicato agli acquisti di merce contraffatta proveniente da paesi terzi, per i quali oggi deve applicarsi il disposto dell'articolo 474. Al riguardo, alcune Procure della Repubblica hanno diramato alle autorità di polizia giudiziaria da esse dipendenti talune specifiche direttive volte ad applicare la citata norma del decreto-legge n. 35 del 2005 nel senso sopra indicato. Elemento fondamentale delle citate direttive ai fini di individuare il “discrimine” tra l'importazione ai fini commerciali, ricadente nel disposto dell'articolo 474 c.p., comma 1, e l'importazione per “uso personale”, che integra una fattispecie di illecito amministrativo, è dato dal numero di pezzi.

L'idea di fondo che connota, dunque, la disposizione normativa in esame è sostanzialmente quella di prevedere, per comportamenti che di per sé non destano particolare allarme o pericolo sociale misure afflittive di natura amministrativa che abbiano un concreto ed efficace potere dissuasivo, coerentemente con la disciplina applicabile ai piccoli acquisti effettuati dal consumatore finale nel territorio nazionale. Nel corso delle attività di predisposizione della norma si è optato per non menzionare il valore della merce quale parametro di tipizzazione del disvalore del fatto, in quanto il concetto del valore da attribuirsi alla merce contraffatta è di controversa definizione e viene spesso ancorato a parametri talvolta totalmente differenti (es. valore desunto da fattura, oppure valore effettivo delle merci originali, ecc.). Anche la Commissione europea, all'articolo 2, sub 19), del Regolamento (UE) n. 608/2013, dovendo indicare un criterio per identificare univocamente le piccole spedizioni, ha utilizzato un parametro esclusivamente quantitativo (massimo 3 unità o peso lordo inferiore a 2 chilogrammi), senza alcun riferimento al valore delle stesse. Si è preferito pertanto menzionare il solo parametro oggettivo della quantità, che non è suscettibile di interpretazione, tenendo per base la valutazione quantitativa già prevista da alcune Autorità giudiziarie nelle disposizioni di servizio diramate alla polizia giudiziaria operante negli spazi aeroportuali. In questo contesto si è, peraltro, scelto di ampliare la soglia di riferimento rispetto a quella fissata dal legislatore unionale nell'articolo 2 citato. Tale scelta è stata operata anche in considerazione del fatto che la

Commissione europea, sulla base dell'esperienza applicativa maturata ha compreso come la soglia attualmente prevista sia troppo limitata e non risponda alle esigenze di semplificazione dei processi di accertamento e sanzionatori. Si ritiene, infine, che la collocazione della norma proposta nell'articolato del decreto-legge n. 35/2005 costituisca, proprio sotto il profilo sistematico, la scelta più appropriata per garantire la conoscibilità e la chiarezza dei precetti sanzionatori.

Da ultimo, l'estensione della responsabilità al vettore, prevista al comma 7-ter, è coerente con la disciplina della rappresentanza doganale prevista dagli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione. Il vettore, un'impresa industriale che svolge professionalmente l'attività di trasporto di merci via aerea, lavora in dogana in rappresentanza indiretta del cliente/consumatore finale, agendo in nome proprio e per conto del cliente. Dal punto di vista doganale lo stesso risponde quindi, insieme al cliente, di tutte le irregolarità/violazioni riscontrate.

L'articolo 18, riguardante le attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, prevede disposizioni per la completa attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a ben immobili residenziali e recante modifiche delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

La suindicata direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento mediante il decreto legislativo del 21 aprile 2016 n. 72, che ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, con il quale, a sua volta, era stata data attuazione alla direttiva 2008/48/CE, *“relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”*.

Tuttavia, con l'articolo in esame si provvede al necessario adeguamento della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 72/2016, al fine di meglio garantire un completo allineamento tra la normativa interna e la normativa europea in materia di passaporto europeo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Pertanto, il comma 1 dispone una serie di modifiche al suddetto decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante *“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”*.

La lettera a) dà attuazione all'articolo 36 paragrafo 1, comma 3, della direttiva 2014/17/UE nella parte in cui prevede che *“Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva”*. A tal fine la lettera a) aggiunge all'articolo 7 del citato decreto legislativo, il comma 10-bis, che designa la Banca d'Italia quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.

La lettera b) aggiunge al citato decreto l'articolo 128-novies.1 allo scopo di dare attuazione all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della Direttiva 2014/17/UE. Quest'ultimo, nel garantire la libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi da parte di intermediari del credito, prevede che l'abilitazione di un intermediario del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine è valida per l'intero territorio dell'Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti a condizione che le attività che l'intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione. Tuttavia, per l'intermediario del credito abilitato, che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o nel momento in cui vi stabilisca una succursale, è previsto un obbligo di informativa nei confronti delle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, i quali dovranno, a loro volta, adempiere specifici obblighi di notifica nei riguardi delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

Inoltre, è prevista l'attivazione di una attività di vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante con l'indicazione all'intermediario del credito delle condizioni alle quali, in settori non armonizzati nel diritto dell'Unione, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

A fronte di questa disposizione l'articolo 128-novies.1, nel primo e nel secondo comma, detta una specifica disciplina relativa, rispettivamente, agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati in Italia e agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il primo comma dispone che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati (relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI) anche senza stabilirvi succursali, ma previa comunicazione all'Organismo, di cui all'articolo 128-undecies, competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e per il quale la norma prevede degli specifici adempimenti.

Il secondo comma, con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), prevede che essi possano svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne abbia dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Tali soggetti sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

La lettera c) modifica l'articolo 128-decies del citato decreto legislativo, aggiungendo il comma 4-ter. La disposizione dà attuazione all'articolo 34, paragrafo 5, della Direttiva 2014/17/UE. La norma rimette agli Stati membri la previsione di un potere di ispezione in capo alle autorità competenti dello Stato membro di origine da esercitare (nell'ambito delle loro competenze e dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante) presso le succursali stabilite da un intermediario del credito in un altro Stato membro.

A tal scopo il comma 4-ter stabilisce che l'autorità competente dello Stato membro di origine (in relazione ai soggetti di cui all'articolo 128-novies 1, comma 2, e dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies) può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

La lettera d) modifica l'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-bis. La disposizione dà attuazione all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2014/17/UE. Il primo paragrafo prevede, in generale, un obbligo di collaborazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri, mentre il secondo comma, in particolare, contempla una attività di assistenza reciproca volta allo scambio di informazioni e alla collaborazione nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza.

Per questa ragione il comma 4-bis disciplina la collaborazione dell'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti, attraverso anche lo scambio di informazioni.

La lettera e) modifica l'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo i commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.

Il comma 1-quater dà attuazione all'articolo 32, paragrafo 3, comma 2, della Direttiva 2014/17/UE. Quest'ultima norma prevede a carico dell'intermediario del credito abilitato, che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o al momento di stabilire una succursale, un obbligo di informazione nei confronti delle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine.

Il comma 1-quater individua tale autorità competente nell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, il quale, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 128-novies 1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente o del mediatore all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Il comma 1-*quinquies* è dettato in relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 32, paragrafo 4, della Direttiva, il quale, con riferimento all'avvio delle attività delle succursali dell'intermediario del credito, prevede la predisposizione di una apposita vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, inoltre, in relazione ai settori non armonizzati nel diritto dell'Unione, dispone l'indicazione delle condizioni alle quali tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

Coerentemente, il comma 1-*quinquies* prevede a carico dell'Organismo un obbligo di informazione, da assolversi prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*1, comma 2, avente ad oggetto le condizioni previste per il loro svolgimento dell'attività in Italia.

Il comma 1-*sexies* disciplina una attività di verifica e la conseguenziale attribuzione di specifici poteri con riferimento al rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali.

È prevista, altresì, nel comma 1-*septies* l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentita la Banca d'Italia, al fine di regolare le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i suddetti poteri.

La lettera f) modifica l'articolo 128-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-*bis*, in linea con quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, della Direttiva, il quale contempla l'ipotesi in cui sul territorio esistano più autorità competenti e prevede che gli Stati membri definiscano le rispettive competenze ed anche una attività di reciproca collaborazione.

Per questo motivo il comma 4-*bis* disciplina un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Organismo, anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e al fine di consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti.

Il comma 2 dispone che l'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*sexies*, (che disciplina l'attività di verifica e la conseguenziale attribuzione di specifici poteri in capo all'Organismo con riferimento al rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali) si applica dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e finanza previsto al comma 1-*septies* del medesimo articolo con cui sono definiti e disciplinati i suddetti poteri.

Con il comma 3 dell'articolo in esame sono apportate modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante *“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”*.

Nel dettaglio, la lettera a) modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 20 del citato decreto legislativo, aggiungendo dopo le parole *“n. 385,”* le seguenti parole: *“e, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993,”*.

La lettera b) modifica l'articolo 22 del predetto decreto legislativo, aggiungendo il comma 4-*bis*. La norma ha lo scopo di trasporre l'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2014/17/UE, ai sensi del quale *“qualora l'abilitazione di un intermediario del credito venga ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine, questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti appena possibile e al più tardi entro quattordici giorni, con tutti i mezzi adeguati”*. Il comma 4-*bis* individua nell'Organismo l'autorità competente ad eseguire la comunicazione *de qua* alle autorità competenti degli altri Stati membri, stabilendo che ciò debba avvenire tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione.

La lettera c) modifica l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 141/2010 relativo all'elenco degli agenti in attività finanziaria.

In particolare, il punto 1) modifica la parte relativa alle informazioni che le persone fisiche devono indicare nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria in cui sono iscritte. Nello specifico è

aggiunto un numero *7-bis*), secondo il quale per tali agenti devono essere indicati anche gli Stati membri dell'Unione europea in cui possono svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal Capo *I-bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il successivo punto 2) modifica la parte relativa alle informazioni che le persone giuridiche devono fornire nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria in cui sono iscritte. In particolare è aggiunto un numero *7-bis*), secondo il quale occorrerà indicare anche gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera d) modifica il comma 4, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 141/2010, relativo alle indicazioni contenute nell'elenco dei mediatori creditizi: con essa è aggiunta la lettera *f-ter*, che si riferisce all'informazione concernente gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Infine, la lettera e) aggiunge all'articolo 23 del decreto legislativo n. 141/2010 il comma *6-bis*, che si riferisce agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere la loro attività anche in Italia senza l'obbligo (ma con la mera facoltà) di stabilirvi succursali. In tali elenchi è previsto che siano indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, incluse la denominazione del soggetto, l'indirizzo della sede amministrativa, l'eventuale succursale con sede in Italia e l'indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito.

Il **Capo IV** reca disposizioni in materia di affari economici e monetari.

L'**articolo 19** detta disposizioni in materia di bilancio di esercizio e bilancio consolidato, finalizzate a completare il recepimento della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Di seguito ne sono illustrati i contenuti e le finalità, con l'indicazione delle disposizioni della direttiva 2013/34/UE di cui costituiscono attuazione.

Il comma 1 modifica la disciplina dell'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, inserendo un nuovo comma 2, per coordinarla con le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. Tale nuovo comma estende l'ambito di applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di bilancio secondo le norme previste per le società per azioni anche alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea oppure alle società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 2 reca le modifiche al Codice Civile che si rendono necessarie a completare l'allineamento della disciplina nazionale in materia di bilancio di esercizio a quella contenuta nella direttiva 2013/34/UE.

La lettera a) contiene un intervento al comma 6 dell'articolo 2423-*ter* (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), modificato al fine di prevedere che nel caso in cui la legge ammetta l'effettuazione di una compensazione di partite nell'ambito degli schemi di bilancio, la società sia tenuta ad indicare nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione. In forza di quanto previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, 2005, non soltanto le disposizioni del codice civile ma anche le previsioni dei principi contabili nazionali, emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC), che forniscono "*elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili*" devono essere considerati quali fonti rilevanti,

qualificate e legittimanti ai fini dell'effettuazione delle compensazioni in oggetto. Con tale previsione, pertanto, si dà attuazione all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2013/34/UE, che prevede la facoltà per gli Stati membri di consentire o imporre, in casi specifici, di effettuare una compensazione tra voci dell'attivo e del passivo, nonché tra quelle dei costi e dei ricavi, a condizione che nella nota integrativa siano indicati gli importi lordi.

La lettera b), per coerenza con quanto previsto dalla lettera a), modifica l'articolo 2435-*bis*, comma 4, inserendovi il riferimento al novellato comma 6 dell'articolo 2423-*ter*. La nuova informativa prevista dal comma 6 dell'articolo 2423-*ter* deve, infatti, essere fornita anche dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis*.

La lettera c) modifica l'articolo 2435-*ter* (Bilancio delle micro-imprese) con l'introduzione di un nuovo quinto comma che prevede che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possano avvalersi delle semplificazioni previste per le società di più piccole dimensioni, allorché non superino i limiti in proposito previsti dalla disciplina codicistica. Ad esempio, tali società non possono includere la voce "ratei e risconti attivi" nella voce "Crediti" dell'attivo circolante e la voce "ratei e risconti passivi" nella voce "Debiti" del passivo dello stato patrimoniale. Questi enti ed imprese non sono mai esonerati dalla presentazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione e sono tenuti sempre ad applicare, in sede di valutazione, l'articolo 2426, comma 1, numero 11-*bis* (in tema di derivati e operazioni di copertura).

La disposizione recepisce il disposto dell'articolo 36, comma 7, della direttiva. Per la definizione di tali tipologie di imprese si rimanda all'articolo 2 (numeri 14 e 15) della direttiva stessa che fornisce le seguenti nozioni di "enti di investimento" e di "imprese di partecipazione finanziaria":

- "enti di investimento":
 - (a) le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;
 - (b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE;
- "imprese di partecipazione finanziaria": le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista;

La lettera d) modifica il secondo comma dell'articolo 2361 del Codice Civile, al fine di specificare che, tra le informazioni che gli amministratori debbono inserire in nota integrativa in merito alle partecipazioni detenute, rientrano, obbligatoriamente, quelle relative al nome, alla sede legale ed alla forma giuridica di ciascuna di esse.

Il comma 3 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, che si rendono necessarie a completare l'allineamento della disciplina nazionale in materia di bilancio consolidato a quella contenuta nella direttiva 2013/34/UE:

la lettera a) inserisce i nuovi commi 4 e 5 all'articolo 26 (Imprese controllate) per recepire l'articolo 22, comma 5, della direttiva. Il comma 4 chiarisce che per stabilire se l'impresa controllante controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto non si debbano considerare i diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie dall'impresa partecipata, o da una sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese. Il nuovo comma 5 dell'articolo 26 è previsto al fine di rendere più esplicito il dettato dell'articolo 22, comma 6, della direttiva. La disposizione precisa che, fatte salve quelle escluse dal consolidamento, le imprese controllate sono da consolidare a prescindere dall'ubicazione della sede legale di tali imprese controllate;

La lettera b) modifica l'articolo 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato). La modifica al comma 1 dell'articolo 27 di cui al numero 1) è stata apportata per precisare, in linea con quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, della direttiva, che la modalità di

calcolo delle soglie quantitative ivi indicate, al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento, è su base consolidata. Il calcolo su base consolidata prevede che si proceda all'eliminazione delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, e all'eliminazione dei debiti e dei crediti tra le imprese incluse nel consolidamento, dei proventi e degli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime, e degli utili e delle perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del d.lgs. 127/1991.

Tramite il numero 2) è stato, inoltre, inserito all'articolo 27 un nuovo comma 1-*bis* per recepire quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della direttiva. Tale nuovo comma implementa una facoltà prevista dalla direttiva che consente di non effettuare i calcoli di consolidamento per verificare il superamento dei limiti numerici di cui all'articolo 27, comma 1. In tale caso, il calcolo delle soglie avviene su base aggregata, ossia al lordo dei rapporti infragruppo. In questo caso, i limiti numerici indicati al comma 1 dell'articolo 27 sono incrementati del 20%.

Per coerenza con l'introduzione del nuovo comma 1-*bis*, è stato modificato, tramite il numero 3), il riferimento contenuto nel comma 2 del medesimo articolo 27.

La lettera c) modifica l'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni), inserendovi un nuovo comma 1-*bis* che completa le informazioni da fornire nella nota integrativa consolidata con riferimento alle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate di cui all'articolo 38, comma 2, lettera d). Si tratta delle partecipazioni non consolidate con il metodo integrale o proporzionale né valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo stesso. Le informazioni richieste riguardano l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per il quale il bilancio è stato approvato. È stata, inoltre, prevista la facoltà di non fornire tale informativa qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale. Tale previsione dà attuazione all'articolo 28, comma 2, lettera d), numero iii) della direttiva.

Il comma 4 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni, disponendo che si applichino a partire dal primo esercizio finanziario successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 20** reca disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali ed è finalizzato a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione. In base a quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE (c.d. *Transparency*), «a decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione» (c.d. *European Single Electronic Format*, ESEF).

Il Regolamento delegato (UE) 2019/815, i cui allegati I, II, tabella 2, e VI, tabella, sono stati successivamente modificati dal Regolamento delegato (UE) 2019/2100 della Commissione, del 30 settembre 2019, prevede:

- che gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato Membro “redigono tutte le loro relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML” (art. 3). Tale obbligo ricomprende dunque tutti i documenti che compongono la relazione finanziaria annuale (ossia il bilancio d'esercizio e consolidato; la relazione sulla gestione; le attestazioni di conformità delle persone responsabili);
- la marcatura (o taggatura) obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS), secondo una tassonomia fornita nell'Allegato II dello stesso Regolamento delegato. In particolare, per effettuare le marcature, tanto di natura obbligatoria quanto

di natura volontaria, gli emittenti devono utilizzare il linguaggio di mark up XBRL e una tassonomia (denominata tassonomia di base) che si compone dell'insieme degli elementi della tassonomia contenuti nell'allegato VI del Regolamento e di una serie di link. Per tale adempimento il Regolamento prevede una fase di prima applicazione a partire dall'esercizio finanziario che inizia dopo il 1° gennaio 2020, in forza della quale gli emittenti devono contrassegnare i valori numerici contenuti negli schemi di bilancio consolidato (stato patrimoniale, di conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario). A decorrere dal 1° gennaio 2022, dovranno essere oggetto di marcatura altresì tutte le informazioni rese nei bilanci consolidati (o attraverso riferimenti incrociati ad altre parti della relazione finanziaria) che corrispondono agli elementi obbligatori della tassonomia di base contenuti nella tabella 2 dell'Allegato II, cioè 240 campi di informazioni prevalentemente testuali. Il Regolamento delegato (artt. 4 e 5) precisa, inoltre, che gli emittenti possono volontariamente marcare le informazioni presentate nei bilanci consolidati IFRS diverse da quelle contenute nell'Allegato II del Regolamento ESEF, nonché le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie annuali diverse dal bilancio consolidato se utilizzano il linguaggio di markup XBRL e una tassonomia specifica per tali parti fornita dallo Stato membro in cui sono registrati.

La lettera a) della novella apporta modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), inserendo all'articolo 154-ter (rubricato "Relazioni finanziarie") i commi 1.1. e 1.2. L'introduzione del nuovo comma 1.1. è volta a richiamare l'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria annuale nel formato richiesto dal paragrafo 7 dell'articolo 4 della direttiva *Transparency* e dalla disciplina europea di attuazione contenuta nel Regolamento delegato. Il medesimo comma chiarisce che l'organo amministrativo dell'emittente è responsabile dell'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento delegato, con particolare riferimento alle attività di taggatura obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS), trattandosi di attività rilevanti nel contesto dell'informativa finanziaria da fornire al mercato, in aggiunta all'obbligo di redazione dei bilanci. La predisposizione del formato XHTML e la marcatura del bilancio consolidato, infatti, non possono che essere ricondotte nell'ambito delle funzioni di gestione, e come tali, nelle competenze e nelle responsabilità dell'organo amministrativo. In particolare, le attività concernenti la produzione della marcatura, interne all'emittente, possono essere ricomprese nelle procedure amministrativo-contabili dell'emittente. Sotto questo aspetto, è dunque possibile la delega a singoli componenti, da parte del consiglio di amministrazione, dell'attività relativa al tagging delle informazioni contenute nel consolidato, a norma dell'art. 2381 cod. civ.. Per effetto della modifica in esame si estende ai casi di violazione delle disposizioni ESEF il trattamento sanzionatorio amministrativo previsto in materia di emittenti dall'art. 193 del TUF. Con riferimento ai profili concernenti l'attività di verifica che deve essere svolta dai revisori legali, il nuovo comma 1.2. dell'art. 154-ter del TUF introduce l'obbligo dei revisori degli emittenti di esprimersi sulla conformità dei bilanci inclusi nella relazione finanziaria al Regolamento ESEF, sulla base di un principio di revisione elaborato a tal fine ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

La lettera b) apporta modifiche al comma 6 dell'art. 154-ter, a tenore del quale "la Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento: a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5; b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie; c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi". La novella in esame introduce la lettera a-bis) al predetto comma, che consente alla Consob di dettare – ove occorrono – disposizioni di attuazione in materia, per risolvere eventuali criticità in sede applicativa,

concernenti, ad esempio, il processo di formazione della relazione finanziaria annuale, ivi inclusa l'ipotesi in cui gli emittenti volontariamente procedano con la marcatura del progetto di bilancio di esercizio.

Da ultimo si evidenzia che non vengono apportate modifiche all'articolo 154-*bis* del TUF (rubricato "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari") poiché si è valutato che la predisposizione in formato ESEF, in quanto costituisce la nuova modalità di messa a disposizione del pubblico del bilancio, pare già compresa nell'attuale responsabilità del dirigente preposto (relativamente alle procedure interne di cui deve dotarsi l'emittente).

L'articolo 21 reca "Disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato" finalizzate all'archiviazione della procedura di infrazione 2019/2130, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE, avviata il 25 luglio 2019 dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (di seguito "direttiva" o "direttiva MAD II").

Al fine di recepire i rilievi della Commissione e, al tempo stesso, razionalizzare l'assetto sanzionatorio complessivo delle fattispecie penali di *market abuse*, si apportano alcune modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) concernenti:

- l'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici dell'abuso di informazioni privilegiate, di cui all'articolo 184 TUF, e di manipolazione del mercato, di cui all'articolo 185 TUF;
- il perimetro delle esenzioni dalla disciplina della direttiva, sì come disegnato dall'articolo 183 TUF;
- la mancata criminalizzazione dell'*insider* c.d. secondario (ossia del soggetto che abbia ottenuto l'informazione privilegiata a qualsiasi titolo) nel caso di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- le sanzioni penali previste per le persone fisiche, con particolare riguardo ai profili di violazione del regime sanzionatorio minimo imposto dalla direttiva per gli abusi di mercato riguardanti strumenti finanziari scambiati in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o in un sistema organizzato di negoziazione (OTF) o altri strumenti, come i *credit default swap* e i contratti differenziali;
- la disciplina della confisca penale (articolo 186 TUF), che viene omologata a quella dettata per la corrispondente misura ablatoria conseguente alla commissione dell'illecito amministrativo (articolo 187-*sexies* TUF), secondo un modello conforme alla normativa europea.

Si illustrano, di seguito, contenuto e ragioni dei singoli interventi di modifica proposti.

La lettera a) allinea la formulazione dell'articolo 182 TUF, concernente l'ambito di applicazione delle disposizioni sanzionatorie penali e amministrative dei fatti di *market abuse*, alla definizione di "strumenti finanziari" contenuta nell'articolo 180 TUF e all'ambito applicativo della direttiva MAD II (articolo 1), oltre che del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (articolo 2).

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva dispone, infatti, che essa si applica:

- agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione al MTF,
- agli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione OTF;
- agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c.), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;
- alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative ad aste o a piattaforme d'asta autorizzate come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta



correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.

Nel caso di manipolazione del mercato, l'ambito applicativo è ulteriormente esteso (articolo 1, paragrafo 4, della direttiva):

- ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, quando l'operazione, l'ordine di compravendita o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;
- ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, se l'operazione, l'ordine di compravendita, l'offerta o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipenda dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- a condotte attinenti a indici di riferimento (*benchmark*).

Con clausola generale di chiusura, l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (e, parallelamente, l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014) dispone, infine, che essa «*si applica a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 2 e 4, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione (trading venue)*».

La disciplina euro-unitaria, quindi, non conosce alcuna discriminazione con riguardo agli strumenti finanziari costituenti oggetto delle condotte illecite, né con riguardo alle rispettive sedi di negoziazione (*trading venue*), comprendendo espressamente nella portata dei divieti sia gli strumenti negoziati su mercati regolamentati, sia quelli negoziati su sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su sistema organizzato di negoziazione (OTF) o scambiati "fuori mercato", ossia fuori da sedi di negoziazione (*over the counter* – OTC – nel lessico UE).

Il perimetro di applicazione delle disposizioni sanzionatorie penali dei fatti di abuso di mercato tracciato dall'articolo 182 TUF attualmente vigente, invece, comprende: i fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea (comma 2); i fatti di abuso di informazioni privilegiata e manipolazione di mercato commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o in un sistema organizzato di negoziazione italiano (comma 1); le condotte o le operazioni relative alle aste delle quote di emissioni e ai prodotti oggetto d'asta, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari (comma 2-bis).

Rispetto alla formulazione dell'articolo 180 TUF (e, per alcuni versi, degli stessi articoli 184 e 185 TUF), restano quindi esclusi dalla attuale formulazione dell'articolo 182 TUF – salvo (in parte) che si tratti di reati o illeciti commessi all'estero – i fatti concernenti gli strumenti finanziari previste dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d), della direttiva MAD II, ossia gli strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in altre sedi (MTF o OTF, ossia gli strumenti finanziari scambiati in un sistema multilaterale di negoziazione o, rispettivamente, in un sistema organizzato di negoziazione) e gli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato alle stesse lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore. L'articolo 182 TUF non contempla, poi, i contratti a pronti su merci, gli strumenti finanziari e le condotte attinenti agli indici di riferimento menzionati, in relazione alla manipolazione di mercato, dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva e gli strumenti finanziari non negoziati in alcuna sede (OTC) di cui all'articolo 1, paragrafo 5 della stessa direttiva.

La Commissione europea ha rilevato la lacuna e contestato che, in tal modo, risulta limitato l'ambito di applicazione della misura nazionale di recepimento per i reati di abuso di mercato, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva.

La modifica normativa in esame – attraverso la riformulazione dell’articolo 182 TUF in aderenza a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafi 2, 4 e 5 della direttiva – rimedia a tale discrasia, eliminando ogni eventuale dubbio interpretativo sull’esatto ambito di applicazione degli illeciti in materia di abuso di mercato, anche con riferimento all’assoggettamento alla disciplina penale dettata dalla Parte V, titolo I-bis, Capo II, del TUF, delle condotte riguardanti gli strumenti finanziari non negoziati in alcuna sede (OTC).

La lettera b) sana una lacuna nell’area delle esenzioni dalla disciplina della direttiva prodottasi a seguito della riformulazione dell’articolo 183 TUF ad opera del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107.

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva prevede, infatti, che la stessa non si applica “*alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento*”.

Il vigente articolo 183 TUF, concernente le esenzioni, al comma 1 prevede che “*le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell’ambito delle attività della politica climatica dell’Unione o nell’ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione; b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento*”. Rispetto all’articolo 183, comma 1, lettera b), previgente (che estendeva l’area di esenzione «*alle negoziazioni di azioni proprie di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto da parte dell’emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento*») e rispetto alle esclusioni imposte dalla normativa europea, l’articolo 183 TUF vigente, pertanto, non menziona la negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione.

Come rilevato dalla Commissione, peraltro, emerge un problema di compatibilità della nuova formulazione dell’articolo 183, comma 1, lettera b) del TUF anche con le disposizioni (direttamente applicabili) di cui all’articolo 5, paragrafo 1 e 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, che escludono l’applicabilità dei divieti di cui agli articoli 14 e 15 dello stesso regolamento (ossia il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e il divieto di manipolazione del mercato) non solo alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 (incluse nel novero delle esenzioni previste dall’articolo 183 TUF), ma anche alla negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a titolo di stabilizzazione di valori mobiliari effettuate conformemente a quanto previsto nello stesso articolo 5 (ipotesi non più contemplata dall’articolo 183 TUF).

Con la modifica normativa in esame, quindi, si riepande l’area di esenzione tracciata dall’articolo 183 TUF conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 3 lettera b) della direttiva e all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014. L’articolo 183 TUF, a tal fine, viene integrato attraverso l’aggiunta, al comma 1, di una lettera b-bis che riproduce esattamente la disposizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva.

La, lettera c) riformula la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 184 TUF e ne ridefinisce il trattamento sanzionatorio. Viene innanzi tutto modificata la rubrica dell’articolo, mediante il richiamo alle tre diverse tipologie di condotte punite: l’abuso di informazioni privilegiate (la “classica” condotta di *insider trading*), la raccomandazione o l’induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (c.d. *tuyautage*) e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate (c.d. *tipping*). Si interviene poi a estendere la punibilità al c.d. *insider secondario* e a ridisegnare il complessivo apparato sanzionatorio delle fattispecie incriminatrici. Ambedue i profili sono oggetto della procedura d’infrazione. Quanto alla mancata criminalizzazione dell’*insider secondario*, la Commissione europea contesta che l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, della

direttiva – che si riferisce all’abuso di informazioni privilegiate, alla raccomandazione o all’induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate – non è stato recepito correttamente, in quanto l’articolo 184 del TUF si applica solo alle persone elencate all’articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a d), ma non alle persone che hanno ottenuto informazioni privilegiate in altre circostanze. A norma della legge italiana, i cosiddetti *insider* secondari rientrano (unicamente) nell’ambito di applicazione dell’articolo 187-*bis*, del TUF, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Sebbene taluni comportamenti degli *insider* secondari possano costituire reato ai sensi delle disposizioni nazionali in materia di favoreggiamento e concorso, queste ultime – secondo la Commissione – non sono sufficienti a coprire tutti i comportamenti, in contrasto con le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva. Sul punto, deve effettivamente riconoscersi che la disposizione di cui all’articolo 184 TUF non comprende nell’ambito del penalmente rilevante la condotta del c.d. *insider* secondario e, cioè, del soggetto che, a qualunque titolo, si avvale dell’informazione privilegiata che detiene; senza averla acquisita in ragione di una delle modalità indicate dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva. La condotta dell’*insider* secondario ricade, nell’ordinamento interno, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 187-*bis* TUF. Sebbene il fatto dell’*insider* secondario possa rilevare penalmente nel caso di concorso di persone nel reato proprio di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 184 TUF, per effetto del principio generale della responsabilità penale a titolo di concorso nel reato (articoli 110 e 117 c.p.), la possibilità di punizione degli *insider* secondari in materia di concorso di persone nel reato (o di favoreggiamento) non è sufficiente ad assicurare tutela penale a tutte le possibili condotte dell’*insider* secondario ascrivibili al paradigma dell’articolo 184 TUF, restandone escluse quelle alle quali non concorra l’*insider* primario o quelle per le quali non sia configurabile il dolo del concorso.

Da qui la necessità di colmare il vuoto di penalizzazione e prevedere una comminatoria penale autonoma per tale fattispecie.

La determinazione della pena, in misura leggermente inferiore a quella prevista per l’*insider* primario, tiene conto della necessità di differenziare la posizione dei due soggetti in ragione del diverso disvalore delle rispettive condotte: è connotata, infatti, da maggior gravità, in termini soggettivi, la condotta dell’*insider* primario, il quale – a differenza dell’*insider* secondario – utilizza informazioni privilegiate in violazione di obblighi di fedeltà e riservatezza derivanti dalla particolare posizione professionale rivestita. Al fine di calibrare l’assetto sanzionatorio in misura adeguatamente afflittiva, considerato che – sul piano dell’oggettività dell’offesa, in termini di messa in pericolo della integrità dei mercati finanziari (bene giuridico protetto) – la condotta dell’*insider* secondario non produce effetti significativamente dissimili da quella dell’*insider* primario, la pena detentiva viene determinata nella reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila.

La violazione del regime sanzionatorio minimo imposto dalla direttiva per gli abusi di mercato riguardanti strumenti finanziari scambiati su MTF e su OTF o altri strumenti, come i *credit default swap* e i contratti differenziali, è stata oggetto specifico di contestazione, nell’ambito della procedura di infrazione, anche sotto altro e diverso profilo. La Commissione – premesso che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (articoli 3 e 5) siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro – ritiene che l’articolo non sia stato recepito correttamente, dato che l’articolo 184, comma 3-*bis*, e l’articolo 185, comma 2-*bis*, del TUF prevedono l’arresto fino ad un massimo di tre anni per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per quanto riguarda le *operazioni relative agli strumenti finanziari sugli MTF e sugli OTF o che riguardano altri strumenti, come i credit default swap e i contratti differenziali*, in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

Il legislatore nazionale, con le modifiche apportate con il d.lgs. n. 107/2018, ha scelto di estendere la già prevista fattispecie contravvenzionale di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 184, comma 3-*bis*, TUF (in precedenza riguardante strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un

sistema multilaterale di negoziazione italiano), oltre che alle condotte aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) anche di altri Paesi dell'Unione europea, anche alle condotte relative a strumenti finanziari negoziati su sistemi organizzati di negoziazione (OTF) e alle condotte relative a strumenti finanziari non quotati in sedi di negoziazione, ma i cui prezzi dipendono da prezzi di strumenti ammessi in sedi di negoziazione o hanno effetto sugli stessi. Il nuovo ambito include anche le operazioni effettuate sugli strumenti finanziari *over the counter* (OTC), ossia fuori da sedi di negoziazione. Analoga estensione è stata prevista per le condotte di manipolazione del mercato (riguardanti sempre strumenti finanziari negoziati su mercati diversi da quelli regolamentati) di cui all'articolo 185, comma 2-*bis*, TUF.

Con il menzionato intervento normativo è stata confermata la scelta di punire come contravvenzioni tali fattispecie, invece che come delitti, con un trattamento sanzionatorio diverso da quello stabilito dall'articolo 184, comma 1 e, rispettivamente, 185, comma 1, TUF per le identiche condotte se poste in essere con riguardo a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

La scelta deve essere rivisitata, per due ordini di ragioni. In primo luogo, in termini generali, va osservato che la qualificazione contravvenzionale è di solito riferibile a illeciti che, al di là della gravità del fatto, presentano una peculiarità di contenuto, connessa alla violazione di norme preventivo-cautelari o di norme concernenti la disciplina di attività soggette a un potere amministrativo, tale da giustificare lo speciale regime giuridico riservato a tale categoria di reati, normalmente connotato da: incriminazione anche a titolo di colpa; esclusione della rilevanza del tentativo; previsione dell'oblazione quale causa di estinzione del reato. Da questo punto di vista, la struttura e l'oggettività dei reati di *market abuse* (sia nella forma di abuso di informazioni privilegiate, sia in quella di manipolazione di mercato) – sostanziate da condotte assolutamente identiche e formulati a presidio del medesimo bene giuridico – non consentono alcuna plausibile differenziazione della qualificazione del reato a seconda della *sede* di negoziazione degli strumenti finanziari. In secondo luogo, con riferimento allo specifico ambito di intervento sanzionatorio, va rilevato che la direttiva 2014/57/UE stabilisce norme minime per le sanzioni penali applicabili all'abuso di informazioni privilegiate, alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, senza che alcun rilievo – ai fini di tutela dell'integrità dei mercati finanziari e di protezione degli investitori – abbia l'oggetto materiale o la sede della negoziazione: la direttiva si applica indifferentemente a strumenti finanziari oggetto di scambio su qualunque *trading venue* (mercati regolamentati, MTF, OTF), nonché *over the counter*. Non ha alcuna ragionevole giustificazione e, anzi, appare in netto contrasto con l'approccio euro-unitario prevedere negli articoli 184 e 185 TUF un trattamento sanzionatorio diverso addirittura per specie (oltre che per quantità) di pena, a seconda che le condotte (per il resto identiche e di non minore disvalore) siano poste in essere con riguardo a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea o siano scambiati in altre sedi di negoziazione o fuori da qualsiasi sede di negoziazione. La previsione contravvenzionale, peraltro, si pone in evidente contrasto le norme della direttiva (articolo 6, comma 2) che prescrivono la punibilità anche della forma tentata.

Rispetto all'assetto sistematico generale dei reati nell'ordinamento interno e agli obblighi di incriminazione specifici derivanti dalla direttiva, quindi, appare necessario sanzionare tutte le condotte di cui agli articoli 184 e 185 TUF come delitti e punirle con la stessa pena (rispettosa anche dei limiti di pena richiesti dalla normativa europea) prevista per le violazioni attinenti a mercati regolamentati. Nell'articolo 184 TUF l'effetto è ottenuto attraverso l'eliminazione, nella proposta riformulazione, di qualsiasi riferimento speciale alle violazioni riguardanti strumenti scambiati su MTF, OTF, OTC, derivati e quote di emissioni (oggi disciplinate separatamente, al comma 3-*bis* dell'articolo 184): tali condotte rientrano nell'ambito applicativo generale della norma, come disegnato dal combinato disposto degli articoli 182 e 184 TUF.

La lettera d), attraverso l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'articolo 185 TUF, interviene sul reato di manipolazione di mercato con un effetto speculare a quello prodotto sull'articolo 184 TUF, parificando il trattamento sanzionatorio delle violazioni riguardanti strumenti finanziari scambiati su mercati regolamentari a quello delle violazioni riguardanti strumenti scambiati su MTF, OTF, OTC, derivati e quote di emissioni. Per le ragioni della modifica e per i contenuti delle contestazioni sollevate in sede di procedura di infrazione si rinvia a quanto esposto sopra, in relazione all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

La lettera e) modifica la disciplina della confisca, di cui all'articolo 187 TUF, circoscrivendone l'ambito applicativo al solo profitto del reato e non anche al prodotto e ai mezzi utilizzati per commetterlo. La disposizione di cui all'articolo 187 TUF attualmente vigente prevede, in caso di condanna per uno dei reati di cui agli articoli 184 e 185 TUF, la confisca obbligatoria «*del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo*». Secondo i consolidati parametri penalistici, «prodotto» di un illecito è «il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquistate mediante il reato» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 marzo 2008, n. 26654). Costituiscono «prodotto» tutte le cose materiali che, in una prospettiva puramente causale, «derivano» dalla commissione dell'illecito medesimo. È pertanto «prodotto» del reato di abuso di informazioni privilegiate l'insieme degli strumenti acquistati, ovvero l'intera somma ricavata dalla loro vendita (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 6 aprile 2018, n. 8590). Il «profitto», invece, è l'utilità economica conseguita mediante la commissione dell'illecito. Nelle ipotesi di acquisto di strumenti finanziari, il profitto consiste dunque nel risultato economico dell'operazione valutato nel momento in cui l'informazione privilegiata della quale l'agente disponeva diviene pubblica, calcolato più in particolare sottraendo al valore degli strumenti finanziari acquistati il costo effettivamente sostenuto dall'autore per compiere l'operazione, così da quantificare l'effettivo «guadagno» (in termini finanziari, la «plusvalenza») ovvero il «risparmio di spesa» che l'agente abbia tratto dall'operazione. Nelle ipotesi di vendita di strumenti finanziari sulla base di un'informazione privilegiata, il «profitto» conseguito si identifica con la «perdita evitata» in rapporto al successivo deprezzamento degli strumenti, conseguente alla diffusione dell'informazione medesima; lo stesso si calcola, dunque, sulla base della differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita degli strumenti finanziari e il loro successivo (diminuito) valore. Quanto ai «beni utilizzati» per commettere l'illecito, in tema di abusi di mercato essi sono sostanzialmente riconducibili alle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall'autore.

In tema di abusi di mercato, quindi, mentre l'ablazione del «profitto» ha una mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all'autore, la confisca del «prodotto» – identificato nell'intero ammontare degli strumenti acquistati dall'autore, ovvero nell'intera somma ricavata dalla loro alienazione – così come quella dei «beni utilizzati» per commettere l'illecito – identificati nelle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall'autore – hanno un effetto peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale del trasgressore e si traducono in misure sostanzialmente punitive. Alla luce di tali nozioni, nella formulazione dell'articolo 187 TUF appare immediatamente percepibile la sproporzione di una misura che potrebbe riguardare risorse ingenti a fronte di benefici patrimoniali minimi per il trasgressore, in violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza che, secondo i principi costituzionali e i criteri cui si informa la stessa direttiva MAD II, debbono informare l'assetto sanzionatorio penale: in caso di acquisto o di vendita di azioni realizzato sfruttando un'informazione privilegiata, la confisca, anche per equivalente, può avere quale oggetto, infatti, l'intero valore delle azioni negoziate (comprensivo pertanto dei beni impiegati per l'acquisto e del ricavato della vendita) e non il solo profitto del reato (il maggior ricavo ottenuto dall'operazione finanziaria di acquisto di titoli o la mancata perdita, in caso di vendita, realizzati grazie all'abuso dell'informazione privilegiata). Identica sproporzione e irragionevolezza connotava, sino alle modifiche apportate con d.lgs. n. 107/2018 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2019, la confisca amministrativa prevista dall'articolo 187-*sexies* TUF. La questione, in quel caso, era stata affrontata

con la legge di delegazione europea 2016/2017 (articolo 8, comma 3, lettere g) ed h) della legge 25 ottobre 2017, n. 163), con cui era stata data delega al Governo di adeguare la disciplina della confisca *ex* articolo 187-*sexies* TUF al diritto UE, «*in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014*». Il legislatore delegato, tuttavia, con il d.lgs. n. 107/2018, sopprimeva all'articolo 187-*sexies* TUF solo il riferimento ai beni utilizzati per commettere l'illecito e manteneva la confisca non solo del profitto, ma anche del prodotto dell'illecito.

Tale riformulazione normativa non è stata ritenuta sufficiente dal Giudice delle Leggi ad assicurare il rispetto del principio di proporzionalità della misura ablatoria (di carattere sostanzialmente punitivo): la Corte costituzionale, con sentenza n. 112 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 187-*sexies* TUF, anche «*nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE», nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto*». Appare evidente che la mancanza di un intervento armonizzatore sulla disposizione che disciplina la confisca penale (articolo 187 TUF), non consentito dalla legge-delega n. 163/2017 ed estraneo all'oggetto del giudizio della Corte costituzionale, produce oggi l'effetto irrazionale di limitare al profitto la sola confisca amministrativa, mentre quella penale continua ad attingere prodotto e beni strumentali, nonostante l'identità di *ratio* e di condizioni di costituzionalità delle due misure.

Con l'intervento normativo in esame, quindi, si sana tale asimmetria (difficilmente giustificabile sul piano sistematico) e si garantisce la conformità della disciplina ablatoria penale ai principi costituzionali e europei di proporzionalità e adeguatezza delle pene.

Il **Capo V** reca disposizioni in materia di sanità.

L'**articolo 22** reca disposizioni relative alla vendita *online* di medicinali veterinari, necessarie a garantire la completa attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari. L'aumento in via esponenziale di pratiche di vendita *online* di prodotti non conformi alla normativa interessa sempre più anche il settore dei medicinali veterinari e gli strumenti sinora utilizzati non sembrano fornire sufficienti garanzie riguardo alla loro efficacia di azione. Pertanto, l'articolo in esame prevede l'adozione di una norma specifica per i medicinali veterinari, che ricalchi le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 142-*quinquies* del decreto legislativo n. 219/2006, in vigore per i medicinali ad uso umano, mediante un intervento volto a modificare sia l'articolo 92, riguardante la vigilanza, sia l'articolo 108, relativo all'apparato sanzionatorio, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali Veterinari".

Si ritiene che un tale intervento possa costituire un'efficace attività di contrasto al fenomeno in questione, già peraltro monitorato attraverso appositi controlli all'interno del mercato dei medicinali veterinari, per verificarne la conformità alla legislazione nazionale ed europea. La norma in esame potrà contribuire a tutelare la salute animale, la sicurezza degli alimenti di origine animale e la sicurezza per l'ambiente.

L'**articolo 23** reca disposizioni relative alla vendita *online* di prodotti cosmetici, necessarie a garantire la completa attuazione del regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Lo svilupparsi di pratiche di vendita *online* di prodotti non conformi alla normativa interessa sempre più anche il settore dei cosmetici; un'efficace attività di contrasto a questo fenomeno costituisce indubbiamente un adempimento degli obblighi di controllo all'interno del mercato previsti dall'articolo 22 del regolamento (CE) 1223/2009, secondo il quale gli Stati membri devono vigilare

sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione, eseguendo i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati e che gli stessi Stati membri vigilano altresì sul rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione.

A tal fine, lo stesso articolo del regolamento prevede che gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato.

In tal senso, la disposizione in esame apporta modifiche agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, recante “*Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici*”.

In particolare, la lettera a) aggiunge all'articolo 13, rubricato “*Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto*”, i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, finalizzati a:

- individuare nel Ministero della salute l'autorità cui compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano (comma 2-bis);
- attribuire al Ministero della salute la funzione di indire periodicamente una conferenza dei servizi istruttoria per esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) (comma 2-ter);
- attribuire al Ministero della salute la competenza a far cessare, con provvedimento motivato, in via d'urgenza, le pratiche commerciali consistenti nell'offerta di prodotti cosmetici attraverso i mezzi della società dell'informazione non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 (comma 2-quater);
- prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro duecentocinquantamila in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater (comma 2-sexies).

Tali disposizioni ricalcano le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 142-quinquies del decreto legislativo n. 219/2006 in materia di farmaci ad uso umano e, in particolare, le disposizioni contenute nel comma 4 dello stesso articolo 142-quinquies che prevede che, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità competente ad emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del presente decreto da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.

Il considerando 15) del regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede, infatti, che il settore europeo dei cosmetici è una delle attività industriali vittime della contraffazione, con rischi sempre maggiori per la salute umana e raccomanda pertanto agli Stati membri di prestare particolare attenzione all'applicazione della legislazione comunitaria orizzontale e delle misure riguardanti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti cosmetici, come ad esempio il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti e la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, considerato che i controlli all'interno del mercato rappresentano uno strumento efficiente per l'identificazione dei prodotti che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento.

La lettera b) apporta modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 204/2015, rubricato “*Applicazione sanzioni amministrative*”, introducendo i commi 1-bis e 1-ter.

In particolare, al fine di prevedere che nel caso in cui un illecito amministrativo sia comprovato da un'analisi di campioni si applicano le disposizioni dell'articolo 15, della legge 24 novembre 1981, n. 689 che consente la revisione delle analisi da parte dell'Istituto superiore di sanità (comma 1-bis). Si rappresenta che tale disposizione è conforme all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo il quale la sorveglianza del mercato debba avvenire, ove necessario, anche mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati e con l'articolo 12 il quale prevede che i campionamenti ed analisi siano affidabile in maniera affidabile e riproducibile. La riproducibilità, in particolare, costituisce una garanzia in caso di contestazioni legate ad esiti di analisi non conformi; in tal caso il regolamento intende consentire all'operatore che riceve la contestazione di poter effettuare analisi autonomamente per poter formulare le proprie controdeduzioni, coerentemente peraltro con quanto previsto dall'articolo 28 paragrafo 2 che dispone la possibilità della persona responsabile di presentare il proprio parere preventivamente all'adozione di qualsiasi decisione da parte dell'Autorità competente.

La normativa comunitaria, richiede, pertanto, un sistema di analisi e controanalisi; tale sistema richiede, tuttavia, un terzo valutatore imparziale che provveda, nel caso di analisi e controanalisi discordanti, ad una terza analisi di revisione. Per uniformità di giudizio e di trattamento degli operatori, si ritiene necessario, al fine di dare piena attuazione agli articoli 12, 22 e 28, individuare, come già avveniva in costanza della direttiva 76/768/CEE, l'Istituto Superiore di Sanità come ente competente per le analisi di revisione.

Il comma 1-ter è invece finalizzato a specificare che il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981, è ricevuto dall'organo regionale territorialmente competente.

L'**articolo 24** reca disposizioni relative alla vendita *online* di biocidi, necessarie a garantire la completa attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 sui prodotti biocidi.

Lo svilupparsi di pratiche di vendita *online* di prodotti non conformi alla normativa interessa sempre più anche il settore dei biocidi; un'efficace attività di contrasto a questo fenomeno costituisce indubbiamente un adempimento degli obblighi di controllo all'interno del mercato previsti dall'articolo 65 del suddetto regolamento (UE) n. 528/2012, il quale prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per il monitoraggio dei biocidi e degli articoli trattati immessi sul mercato al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti del presente regolamento e che gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché siano effettuati controlli ufficiali ai fini dell'osservanza dello stesso regolamento.

In tal senso, la novella in esame apporta modifiche all'articolo 15, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), rubricato "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi*", aggiungendo dopo il comma 2, i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, finalizzati a:

- individuare nel Ministero della salute l'autorità cui compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano (comma 2-bis);
- attribuire al Ministero della salute la funzione di indire periodicamente una conferenza dei servizi istruttoria per esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) (comma 2-ter);
- attribuire al Ministero della salute la competenza a far cessare, con provvedimento motivato, in via d'urgenza, le pratiche commerciali consistenti nell'offerta di biocidi attraverso i mezzi della società dell'informazione non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 (comma 2-quater);

- stabilire che l'esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* spetta al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) (comma 2-*quinquies*);
- prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro duecentocinquantamila in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, entro il termine nei medesimi indicato (comma 2-*sexies*).

Le disposizioni introdotte ricalcano quelle previste dall'articolo 142-*quinquies*, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di farmaci ad uso umano e, in particolare, le disposizioni contenute nel comma 4 dello stesso articolo 142-*quinquies*, il quale prevede che, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità competente ad emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del presente decreto da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.

Il **Capo VI** reca disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

L'**articolo 25** ha funzione attuativa – con riferimento alle regolamento (UE) 2017/1128 del 14 giugno 2017 – dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004.

Il suddetto articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 1 e l'articolo 3, paragrafo 1, punto l) del medesimo regolamento 2017/2394, prescrive la designazione di un'Autorità competente (AC) nazionale responsabile dell'esecuzione per ciascuna delle norme dell'Unione indicate nell'Allegato al Regolamento stesso. Poiché il regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno figura tra gli atti normativi di cui al citato Allegato, è necessaria la designazione della relativa Autorità Competente entro il 17 gennaio 2020, data di applicazione del regolamento 2017/2394, come altresì rappresentato dalla Commissione europea con lettera del 1° giugno 2018 indirizzata alle competenti Autorità nazionali e relativa all'applicazione del regolamento europeo in questione, con la quale si richiamava l'attenzione sulla necessità di designare a livello nazionale la competente Autorità ad applicare il regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* e di informarne conseguentemente la Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento 2017/2394.

Il regolamento (UE) 2017/1128 è direttamente applicabile negli ordinamenti interni dei singoli Stati membri a decorrere dal 20 marzo 2018; il fine ultimo del nuovo regolamento europeo è quello di garantire che gli abbonati ai servizi di contenuti *online* nello Stato membro di residenza possano accedere ad essi – con le stesse modalità, utilizzando identici dispositivi e con la stessa gamma di funzionalità – allorché si trovino temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello di residenza, senza oneri aggiuntivi. All'uopo, il regolamento impone, quindi, ai fornitori di servizi di contenuti *online* di consentire la portabilità transfrontaliera dei servizi da essi offerti sancendo, altresì, l'inapplicabilità delle eventuali condizioni contrattuali che risultino in contrasto con le disposizioni ivi contenute.

Dal punto di vista sistematico, si è deciso di dare attuazione alle citate disposizioni mediante una integrazione all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM), che affida alla predetta Autorità la competenza a garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno.

L'integrazione introdotta si prefigge:

- a) di individuare nell'AGCOM l'autorità competente per l'esecuzione del regolamento 2017/1128;

b) di riconoscere all'AGCOM i poteri investigativi, esecutivi e sanzionatori minimi previsti dal Regolamento (UE) n. 2017/2394.

L'articolo 26 ha funzione attuativa del regolamento (UE) 2019/1150 “che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*” (di seguito il “Regolamento”) introduce a favore degli “utenti commerciali” specifiche misure per garantire equità (articoli 3-8), trasparenza (articoli 9-10) e mezzi per la risoluzione delle controversie (articoli 11-14) nella fruizione dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*. Tali soggetti, infatti, sono i *gatekeepers* del mercato unico digitale in quanto offrono alle imprese strumenti per raggiungere nuovi mercati e opportunità commerciali.

L'intervento normativo è dettato dalla necessità di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento entro il termine, ivi prescritto, del 12 luglio 2020, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'articolo 15 del regolamento prevede, infatti, espressamente che ogni Stato Membro adotti norme che stabiliscono le misure applicabili – efficaci, proporzionate e dissuasive – alle violazioni del regolamento e ne garantiscano l'attuazione. Il comma 1, pertanto, apporta modificazioni all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare:

- allo scopo di agevolare l'attività di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione del regolamento si estende l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge n. 249/97 anche ai soggetti (pur se non stabiliti in Italia ma che offrono servizi sul territorio nazionale) destinatari degli obblighi sanciti dal regolamento: i fornitori di servizi di intermediazione *online* e i motori di ricerca *online*. Al riguardo si osserva che la maggior parte di tali soggetti è già attualmente iscritta a tale Registro nella veste di concessionario di pubblicità via web (lettera a);

- si affida all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni – istituita dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, quale organismo indipendente per la regolamentazione e vigilanza dei mercati delle comunicazioni – il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (lettera b);

- al fine di prevedere misure di *enforcement* efficaci, proporzionali e dissuasive si allineano i limiti edittali delle sanzioni per l'inottemperanza agli ordini e diffide dell'Autorità adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 a quelli – più elevati e parametrati al fatturato del trasgressore – previsti dalla predetta disposizione per la violazione dei provvedimenti dell'Autorità adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti (lettera c).

Il comma 2 mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), il quale dispone che “*anche nei settori regolati la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze*”.

L'articolo 27 ha funzione attuativa del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, “sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili

dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004", entrato in vigore il 17 gennaio 2020.

La norma intende adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove disposizioni dell'Unione, sostituendo il riferimento al previgente regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, con il riferimento al nuovo regolamento, nonché a dare attuazione all'articolo 5, paragrafo 1 ed agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2017/2394.

Il regolamento (UE) n. 2017/2394 sostituisce il regolamento (CE) n. 2006/2004, le cui previsioni sono state ritenute non più idonee ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'attuazione del mercato unico, comprese le sfide del mercato unico digitale.

La Strategia per il mercato unico digitale, adottata dalla Commissione europea il 6 maggio 2015 (COM(2015) 192 final, «Strategia per il mercato unico digitale in Europa»), ha individuato tra le proprie priorità la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori attraverso una maggiore rapidità, agilità e coerenza in materia di esecuzione delle norme a tutela dei consumatori: Necessità ribadita dalla Commissione nella successiva Comunicazione del 28 ottobre 2015 (COM(2015) 550 final, «Migliorare la strategia per il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese»), attraverso la proposta riforma del regolamento (CE) n. 2006/2004.

In attuazione delle priorità strategiche individuate dalla Commissione, quindi, il nuovo regolamento (UE) n. 2017/2394 prevede che la rete delle autorità competenti dei singoli Stati membri collaborino, nei diversi e rispettivi ambiti di competenza, per applicare la normativa europea nel mercato unico, sia "fisico" che "digitale", verificando periodicamente la conformità dei comportamenti adottati dagli operatori commerciali alla normativa unionale, tutelando gli interessi dei consumatori e garantendo il rispetto dei loro diritti.

Le disposizioni del regolamento sono, dunque, volte a contrastare le violazioni eventualmente poste in essere dagli operatori economici, attraverso una più efficace cooperazione, a livello dell'Unione europea, fra le Autorità nazionali responsabili dell'esecuzione delle norme in materia di tutela dei consumatori, affrontando così le nuove sfide poste dal mercato digitale. In tale nuovo contesto ed in quest'ottica, ciascuna Autorità competente non può che essere dotata dei medesimi poteri minimi di indagine e di esecuzione, previsti e disciplinati dall'articolo 9 del regolamento.

Sotto il profilo del diritto interno, si ritiene inoltre opportuno, al fine di evitare possibili discrasie nell'efficacia della tutela dei diritti dei consumatori, che le suddette autorità, nei rispettivi ambiti di competenza, possano disporre dei citati poteri minimi sia per le infrazioni di cui all'articolo 2 del regolamento, sia per le infrazioni aventi esclusivo rilievo nazionale.

L'articolo ha altresì funzione attuativa dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, con riferimento alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ed alla direttiva (UE) n. 2302/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati.

La norma sopra indicata, in combinato disposto con l'articolo 1 e con l'articolo 3, primo comma, numeri 1) e 6), del medesimo regolamento n. 2394/2017, prescrivono la designazione di un'autorità competente nazionale responsabile dell'esecuzione delle norme dell'Unione di cui all'Allegato al Regolamento stesso, tra le quali sono ricomprese le menzionate direttiva 93/13/CEE e (UE) 2015/2302.

Dal punto di vista sistematico, si è ritenuto di dare attuazione alle sopra citate disposizioni europee mediante un intervento sugli articoli 27, 37-bis, 66 e 144-bis (che disciplina specificatamente la «Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori») del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Con riferimento alle direttive (UE) n. 2302/2015 e 93/13/CEE, invece, si è ritenuto di operare la designazione dell'autorità competente intervenendo sull'articolo 51-octies dell'Allegato I al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), in ragione della specifica disciplina sanzionatoria ivi prevista.



L'integrazione introdotta si prefigge, in conclusione, di completare la designazione delle autorità competenti nazionali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2394/2017, così come di dotarle dei poteri investigativi, esecutivi e sanzionatori minimi previsti dall'articolo 9 del medesimo regolamento.

I commi 3 e 4 sostituiscono il riferimento all'abrogato regolamento (CE) n. 2006/2004 con il riferimento al nuovo regolamento (UE) n. 2017/2394 relativamente a due provvedimenti normativi del settore trasporti.

In particolare, il comma 3 modifica il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 relativamente ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Detta disposizione stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) n. 181/2011. La novella sostituisce il riferimento al regolamento n. 2006/2004 con quello al regolamento (UE) 2017/2394.

Con il comma 4 si opera analogia modifica al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativamente ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Detta disposizione stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti è responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) n. 1177/2010.

Il **Capo VII** reca disposizioni in materia di ambiente.

L'**articolo 28** reca disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature finalizzate ad evitare la chiusura negativa del Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE). La disposizione in esame riformula l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, eliminando le specifiche introdotte, da ultimo, dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018).

La Commissione europea nel 2017 ha, infatti, aperto il caso EU-Pilot 9180/17/ENVI in quanto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, con il quale è stata recepita la direttiva sui rifiuti, aveva introdotto, all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 152 del 2006, l'esclusione esplicita, non prevista dalla direttiva, degli "sfalci e potature" dalla disciplina dei rifiuti.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva definisce tassativamente le esclusioni dalla disciplina dei rifiuti, individuando, oltre alle materie fecali, la "paglia" e ogni "altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Successivamente la legge 28 luglio 2016, n. 154, ha introdotto una ulteriore modifica all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che gli "sfalci e potature" erano esclusi dalla disciplina dei rifiuti se "provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)" del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Venuta a conoscenza di questa seconda modifica, a maggio 2017, la Commissione europea ha aperto il caso EU-Pilot in questione per possibile non conformità della normativa italiana alla nozione di rifiuto biodegradabile prevista dalla direttiva 2008/98/CE. Secondo gli addebiti mossi dalla Commissione, le modifiche introdotte dalla normativa nazionale comportavano un'esclusione dalla disciplina dei rifiuti non prevista dall'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE per:

- i rifiuti urbani individuati nei vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 152/2006;

- rifiuti speciali individuati nei rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c., di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 152/2006.

Ulteriori modifiche all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono state introdotte dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2019, n. 32 (legge europea 2018), con una riformulazione – rispetto alla norma nazionale previgente – che specifica il carattere “esemplificativo e non esaustivo” della previsione di tali materiali, con riferimento alla categoria “altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso” e con una ulteriore distinzione tra gli “sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali” e gli “sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico”. Al contempo è stato reintrodotta nel testo della norma il riferimento al possibile utilizzo dei materiali in questione “anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi” non previsto dalla direttiva.

La Commissione europea, da ultimo in data 5 giugno 2019, ha ribadito che la vigente formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è conforme alla direttiva 2008/98/CE ed ha invitato il Governo italiano ad attenersi fedelmente al testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della citata direttiva, che definisce tassativamente le esclusioni alla disciplina dei rifiuti.

Come osservato dalla Commissione europea, appare problematico il riferimento nell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 agli “sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni”, che sostanzialmente estende il regime di esclusione previsto dalla direttiva ad attività che non si possono qualificare attività agricole o forestali.

Gli sfalci e le potature sono materiali vegetali naturali non pericolosi analoghi a quelli stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE in quanto provengono da attività agricola o forestale ed il loro reimpiego in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa non determina impatti ambientali o sulla salute umana. Tutto ciò quindi non estenderebbe il regime di favore previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lett. f) della direttiva sui rifiuti. Infatti gli sfalci e le potature non possono costituire un pericolo né per la salute umana né per i diversi ecosistemi coinvolti e quindi rientrano senza dubbio nella nozione di “ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso”.

Si rappresenta inoltre che l'eliminazione dall'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006 dell'intero riferimento agli “sfalci e alle potature”, potrebbe portare nuovamente gli operatori del settore agricolo ad una non corretta interpretazione della nozione di “materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso”, in quanto tali materiali potrebbero nuovamente essere identificati come rifiuti.

La modifica normativa in esame intende, pertanto, al fine di evitare la chiusura negativa del caso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti, limitare le specifiche introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 152/2006, agli sfalci e le potature.

Il Capo VIII reca disposizioni in materia di energia.

L'**articolo 29** relativo alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, è volto ad ottemperare l'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019.

La procedura è stata aperta dalla Commissione europea in data 25 luglio 2019 per non corretto recepimento di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare, la Commissione europea ha rappresentato il non corretto recepimento delle seguenti modifiche alla direttiva 2009/28/CE, introdotte dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1513:

a) articolo 3, paragrafo 4, lettera d) della direttiva 2009/28/CE: la Commissione ha rilevato una criticità con riferimento al terzo comma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d) della direttiva 2009/28/CE (modifica introdotta dall'articolo 2, punto 2, lettera b) della direttiva (UE) 2015/1513): "Sebbene l'Italia si sia avvalsa della facoltà prevista all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), terzo comma, la misura nazionale di recepimento non esclude "cereali e (...) altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose";

b) allegato V, parte C, punto 7 della direttiva 2009/28/CE (modifica introdotta dall'allegato II della direttiva (UE) 2015/1513): la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia dato recepimento all'allegato V, parte C, punto 7 della direttiva 2009/28/CE (modifica introdotta dall'allegato II della direttiva (UE) 2015/1513);

c) modifica dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE (modifica introdotta dall'articolo 2, punto 5, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1513): la Commissione ha rilevato che "le misure nazionali sembrano recepire solo la modifica dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE (modifica introdotta dall'articolo 1, punto 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1513);

d) aggiunta dell'allegato VIII alla direttiva 2009/28/CE (modifica introdotta dall'allegato II della direttiva (UE) 2015/1513): la Commissione ha ritenuto che l'allegato non sia stato recepito nel nostro ordinamento.

In data 26 settembre 2019 è stata inviata la risposta del Governo italiano con l'impegno di introdurre le modifiche normative ritenute necessarie nella legge europea 2019, come nel seguito illustrato.

Al fine di meglio chiarire il contesto in cui si collocano tali modifiche, in via preliminare, si ritiene utile fare un breve cenno in ordine al complesso quadro normativo di riferimento che si è venuto a creare nel tempo a seguito del recepimento delle direttive europee.

La direttiva (UE) 2015/1513 ha, infatti, modificato sia la direttiva 98/70/CE (relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel) che la direttiva 2009/28/CE (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Nel nostro ordinamento, le due direttive citate, modificate dalla direttiva n. 2015/1513, sono state recepite con atti normativi autonomi:

- la direttiva 98/70/CE, come modificata in seguito dalla direttiva 2009/30/CE, è stata recepita con il d.lgs. 21 marzo 2005 n. 66 (Decreto carburanti);

- la direttiva 2009/28/CE, invece, è stata recepita con il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Decreto rinnovabili). Quest'ultimo, relativamente a tutte le disposizioni riferite alla sostenibilità, rinvia al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE, ossia al decreto legislativo n. 66/2005 che ha recepito tale direttiva e le successive modifiche recate alla stessa dalla direttiva 2015/1513/UE.

Ai fini del rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/1513, l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea il solo testo del decreto legislativo n. 51 del 21 marzo 2017 (pubblicato in G.U.R.I. n. 97 del 27 aprile 2017), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Tale atto normativo, infatti, ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2015/1513, ha modificato sia il d.lgs. n. 66/2005 che il d.lgs. 28/2011.

In ordine al rilievo sub a), la Commissione europea ha rilevato una criticità nella misura nazionale di attuazione che non ha escluso, ai fini del calcolo della quota di energia da biocarburanti prodotti a partire da colture su superfici agricole a fini energetici, le colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, nell'esercizio dell'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), terzo comma della direttiva.

L'articolo 3, paragrafo 4, lettera d) della direttiva 2009/28/CE prevede che: "*per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come*

colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

I biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX non sono conteggiati ai fini del limite fissato al primo comma della presente lettera.

Gli Stati membri possono stabilire che la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose non è computata ai fini del limite fissato al primo comma della presente lettera, a condizione che:

i) la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, sia stata effettuata in conformità dell'articolo 18; e

ii) tali colture siano coltivate su terreni che rientrano nell'allegato V, parte C, punto 8, e il corrispondente premio "eB" di cui all'allegato V, parte C, punto 7, sia stato incluso nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra al fine di dimostrare la conformità all'articolo 17, paragrafo 2".

Tale norma è stata recepita in Italia con il citato decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/652, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

In particolare, l'articolo 15 (rubricato "Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513") del decreto legislativo n. 51/2017 così dispone:

«1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», punto 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020;

b) all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricità», sono aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»;

2) alla fine del punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»;

3) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), è utilizzata la quota nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili;»;

4) al punto 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su

superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:

a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato;

b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2005;

c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.»

Come anticipato, la Commissione europea evidenzia, da parte italiana, una completa esclusione dal limite del 7% dei biocarburanti sostenibili prodotti da colture effettuate su terreni degradati mentre, nella interpretazione della Commissione europea, tale esclusione andava fatta solo per quei biocarburanti prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose.

Nella interpretazione nazionale si era inteso valorizzare quelle colture provenienti da terreni degradati che in ogni caso non possono avere e non hanno un utilizzo per coltivazioni destinate ad alimentazione umana o di mangimi per gli animali.

Nella citata risposta del Governo italiano è stato, peraltro, chiarito che tale possibilità non è stata in concreto utilizzata dagli operatori economici e che pertanto ai fini pratici tale rilievo non ha avuto effetti.

Si conviene, quindi, su una sua trasposizione letterale nell'ordinamento nazionale, ed al fine di una soluzione positiva della procedura d'infrazione, si prevede al comma 1, lettera c), punto 2), un recepimento che risponda letteralmente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/1513 con una modifica del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'allegato I, Parte 2, punto 1, lettera c-bis) recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sostituendo la lettera b) e abrogando la lettera c).

La soppressione di detta lettera c) (recante «i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto»), viene effettuata al fine di eliminare un problema di conformità rispetto all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d) della direttiva 2009/28/CE. Da un dialogo con i funzionari della Commissione europea è emerso, infatti, che il contenuto della lettera c) in questione conterrebbe eccezioni alla regola di calcolo del limite del 7% che la disposizione italiana amplierebbe indebitamente a colture (quelle di secondo raccolto) che il legislatore europeo non ha ritenuto opportuno inserire. In considerazione del fatto che è emerso tale problema di non conformità, si è ritenuto opportuno rimuovere, fin da subito, tale problema per prevenire l'apertura di una nuova procedura di infrazione sulla stessa materia.

Per quanto riguarda, invece, i rilievi della Commissione europea di cui alle lettere b), c) e d), innanzi richiamati, di mancato recepimento delle modifiche dell'Allegato V, dell'articolo 17, paragrafo 2 e dell'Allegato VIII della direttiva 2009/28/CE, si ritiene che il recepimento delle disposizioni nell'ordinamento nazionale sia stato effettuato, necessitando, tuttavia, di alcune modifiche per conferire maggiore chiarezza applicativa.

Per quanto riguarda il punto b), relativo all'Allegato V, parte C, punto 7, tale modifica è stata recepita attraverso l'articolo 10 del decreto legislativo n. 51/2017, che ha modificato l'allegato V-bis del decreto legislativo n. 66/2005, in attuazione dell'Allegato II della direttiva (UE) 2015/1513 in combinato disposto con l'articolo 38 del decreto legislativo n. 28/2011.

Quanto al punto c), relativo all'articolo 17, paragrafo 2, tale modifica è stata recepita attraverso il combinato disposto dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 28/2011 con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 51/2017 che ha modificato l'articolo 7-ter del decreto legislativo n. 66/2005.

In relazione al punto d), relativo all'Allegato VIII, tale modifica è stata recepita attraverso l'articolo 10 del decreto legislativo n. 51/2017, che ha modificato l'Allegato V-bis del decreto legislativo n. 66/2005 in attuazione dell'Allegato II della direttiva (UE) 2015/1513, in combinato disposto con l'articolo 38 del decreto legislativo n. 28/2011.



Tuttavia, a seguito di una più approfondita analisi, si ritiene utile procedere ad un'ulteriore miglioramento delle disposizioni nazionali di recepimento attraverso una modifica che conferisca maggiore chiarezza applicativa al rinvio normativo operato agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 28/2011 al decreto di recepimento della direttiva 2009/30/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513.

A seguito di interlocuzioni informali con i Servizi della Commissione europea è, infatti, emerso che il riferimento automatico inserito non consentirebbe di recepire correttamente le disposizioni legislative, sulla base di quanto segue:

- la legge di attuazione della direttiva 2009/30/CE, di cui agli articoli 38 e 39 del d.lgs. 28/2011 (c.d. decreto sulle energie rinnovabili), è il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. Questo atto ha modificato l'articolo 7-ter e 7-quater (criteri di sostenibilità per i biocarburanti e procedure di verifica) del Decreto Carburanti, che recepisce nella legislazione italiana la direttiva 98/70/CE.

- tuttavia, poiché il Decreto Rinnovabili non fa direttamente riferimento al Decreto Carburanti (che è stato debitamente modificato per garantire il rispetto della direttiva ILUC) ma solo alle precedenti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 55/2011, il Decreto Rinnovabili stesso fa ancora formalmente riferimento alla vecchia versione delle disposizioni (pre-ILUC);

- è probabile che l'intenzione del legislatore italiano fosse quella di operare un riferimento incrociato automatico ai criteri di sostenibilità e alla procedura di verifica per i biocarburanti stabiliti nel Decreto Carburanti. Tuttavia, l'attuale meccanismo è inadeguato per garantire il recepimento delle più recenti modifiche all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE.

In effetti, l'articolo 38 del decreto legislativo n. 28/2011 richiama "il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/30/CE", che è il decreto legislativo n. 55/2011. Il decreto legislativo n. 55/2011 ha modificato il d.lgs. n. 66/2005 introducendo al suo interno gli articoli 7-ter e 7-quater, che riguardano proprio i requisiti di sostenibilità dei biocarburanti. Questi due articoli sono stati modificati dal d.lgs. n. 51/2017, di recepimento della direttiva 2015/1513/CE.

In estrema sintesi, il d.lgs. n. 51/2017 non ha modificato il d.lgs. n. 55/2011 ma ha modificato direttamente il d.lgs. n. 66/2005.

La Commissione europea ha contestato che il riferimento specifico, contenuto nell'articolo 38 del decreto legislativo n. 28/2011 al decreto legislativo n. 55/2011 comporta un rinvio fisso ai requisiti di sostenibilità previsti proprio nel d.lgs. n. 55/2011 e non alle ulteriori modifiche introdotte nel 2017. La contestazione, seppur esclusivamente formale, non appare del tutto infondata.

Pertanto, con la modifica apportata dalla disposizione in esame si eviterebbe che ogni futura modifica al decreto legislativo n. 66/2005 renda necessario intervenire anche sull'articolo 38, perché si crea un richiamo aperto (c.d. rinvio mobile) al testo e alle sue modifiche.

Alla luce di quanto detto, tenendo in considerazione i singoli rilievi della Commissione riportati ai precedenti punti b), c) e d), al fine di una soluzione positiva della procedura d'infrazione, si è inteso, quindi, disporre al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo in esame il seguente recepimento:

sostituzione "all'articolo 38, comma 1, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011 delle parole, rispettivamente "di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009" e "di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE" con le seguenti: "di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66".

Dalla interlocuzione con la CE è emerso anche un secondo punto di non conformità che sarebbe auspicabile trattare in questa fase. Ci si riferisce al fatto che la modifica apportata all'articolo 3 paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/28/CE richiede di fare riferimento non solo alla modalità di calcolo dei biocarburanti al nominatore (di cui all'Allegato I, Parte 2, punto 1, lettera b), del c.d. Decreto Rinnovabili) ma anche ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2009/28/CE.

La Commissione europea ha evidenziato che l'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/28/CE, è stato modificato dalla direttiva 2015/1513, che ha solo aggiunto, in fine, la seguente frase: "La presente lettera si applica fatti salvi il presente paragrafo lettera d) e l'articolo 17, paragrafo

1, lettera a)”. L’Italia ha recepito la modifica della direttiva 2015/1513 inserendo, per il tramite del decreto legislativo n. 51/2017, una precisazione in coda alla lettera c) del punto 1, paragrafo 2 dell’allegato I al decreto legislativo n. 28/2011: “la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera *c-bis*) del presente paragrafo”.

Menzionando la lettera *c-bis*) è stato assolto l’obbligo di recepimento con riferimento al paragrafo 4, lettera d) articolo 3 della direttiva 2009/28/CE modificata dalla direttiva ILUC (e infatti quel paragrafo corrisponde alla attuale lettera *c-bis*), ma non è stato menzionato il corrispondente nazionale dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/28/CE, che così recita:

“Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del territorio della Comunità, l’energia prodotta da biocarburanti e da bioliquidi è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6: a) per misurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali”.

Ora, l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/28/CE è stato recepito nell’allegato 1, paragrafo 1, punto 2, primo periodo del decreto legislativo n. 28/2011, che così recita: “i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi in considerazione”.

Anche in questo caso, in considerazione del fatto che è emerso tale problema di conformità è stato ritenuto opportuno rimuovere fin da subito tale problema per prevenire l’apertura di una nuova procedura di infrazione sulla stessa materia.

Al comma 1, lettera c), punto 1, della disposizione in esame viene, pertanto, modificato l’allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto 1, aggiungendo alla lettera b), le parole “e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato” dopo le parole “lettera *c-bis*) del presente paragrafo”;

Per dare, infine, compiuta evidenza delle disposizioni nazionali di recepimento il comma 2 della disposizione in esame sostituisce la rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, con la seguente “Modifiche all’allegato *V-bis* al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513”, prevedendo l’inserimento dell’allegato II della direttiva (UE) 2015/1513, allegato recepito con il rinvio sopra citato.

Il Capo IX contiene “altre disposizioni”.

L’articolo 30 reca modifiche all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), che incrementano da venti a ventotto il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee può avvalersi per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE).

La disposizione persegue l’obiettivo di garantire una più efficace gestione delle funzioni di supporto della segreteria CIAE alle attività del Comitato Interministeriale affari europei e del Comitato tecnico di valutazione, al fine della definizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell’Unione Europea. Un maggior numero di risorse umane dedicate consente, infatti, una costante e più incisiva azione di coordinamento delle amministrazioni competenti per settore nella fase di predisposizione della normativa dell’Unione Europea.

In particolare, con la lettera a) si integra il contingente massimo di personale, attualmente previsto in venti unità dall’articolo 2, comma 7 della legge n. 234/2012, con l’aggiunta di otto unità, di cui quattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e altre quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate.

La lettera b) modifica il comma 8 dell’articolo 2, della predetta legge, riguardante il personale delle regioni o delle province autonome di cui può avvalersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee. Il contingente di personale, attualmente previsto in 6 unità dal

comma 8, resta complessivamente invariato, tuttavia, in luogo di 6 unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate si prevedono tre unità appartenenti alla terza area e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate.

L'articolo 31, reca modifiche all'articolo 43 della legge n. 234/2012, rubricato: "Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea", che ha introdotto nell'ordinamento un istituto generale del diritto civile, qual è la rivalsa, da attivare a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 219/2016, si è pronunciata in ordine alla legittimità costituzionale dell'istituto dell'azione di rivalsa, specificando in particolare che la stessa va applicata alla luce del principio di imputabilità, in assenza di automatismi che escludano l'applicazione di detto principio.

Inoltre occorre richiamare che il citato articolo 43 contribuisce a dare effettività ai principi discendenti dagli articoli 117 Cost. ("coordinamento della finanza pubblica") e 119 Cost. ("obbligo di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea"), in quanto è finalizzato a far ricadere gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze della CGUE o dalle Decisioni delle Istituzioni dell'UE sulle Amministrazioni centrali, regionali e locali responsabili nella causazione degli stessi.

L'esperienza maturata finora nell'ambito delle procedure di rivalsa, ivi incluso il rilevante contenzioso avanti l'Autorità giudiziaria, ha fatto emergere la necessità che l'istruttoria propedeutica all'esercizio dell'azione di rivalsa sia integrata con gli elementi di merito di cui sono in possesso esclusivamente i Ministeri competenti per le materie di volta in volta oggetto delle sentenze di condanna emanate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tali amministrazioni curano, di norma, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le Politiche Europee, anche tutta la fase amministrativa e giurisdizionale delle procedure di infrazione che determinano l'applicazione di sanzioni alla Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 260 TFUE; anche nel caso delle regolazioni finanziarie relative al FEAGA-FEASR o dei Fondi Strutturali, tutta la fase di contenzioso amministrativo e/o giudiziario connessa all'applicazione di dette regolazioni è svolta dalle Amministrazioni competenti per settore. Pertanto le Amministrazioni suddette sono in grado di svolgere l'istruttoria necessaria a fornire al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi di merito necessari per definire, in ossequio al principio di imputabilità richiamato dalla Corte Costituzionale nella cit. sentenza n. 219/2016, l'importo da addebitare ai bilanci degli Enti centrali, regionali e locali responsabili ai sensi dall'articolo 43, comma 6, stabilendo altresì le modalità di recupero ed eventuali rateizzazioni degli importi da recuperare, così come previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 43, comma 6.

È nel corso del tempo emersa anche la necessità che nei casi nei quali le circostanze di diritto e di fatto oggetto di accertamento istruttorio siano più complesse e investano una pluralità di Pubbliche Amministrazioni Centrali e/o locali, vengano preventivamente definiti criteri e procedure per l'istruttoria con appositi decreti ministeriali da sottoporre a specifica intesa in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n. 281/97, ove il procedimento istruttorio riguardi materie di competenza delle regioni, delle province autonome e degli enti locali. Sulla scorta delle procedure e criteri così definiti l'istruttoria potrà essere condotta in modo univoco con tutte le amministrazioni coinvolte e sulla base di criteri predefiniti e condivisi.

Tale modifica produce effetti anche sulla portata del comma 7, al fine di prevedere che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ivi previsto sia emanato sulla base dell'istruttoria svolta dai Ministeri competenti per materia e, ove necessario, sulla base dei criteri e delle procedure predefiniti.

L'**articolo 32** introduce disposizioni finalizzate al rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027.

Il 2 dicembre 2019 la Presidenza di turno finlandese del Consiglio dell'Unione europea ha presentato il nuovo pacchetto di misure che costituiscono il Quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027. Le proposte prevedono, tra l'altro, una nuova ripartizione delle risorse, una serie di innovazioni al fine di accrescere la flessibilità del QFP e prefigurano parziali modifiche per quanto concerne le fonti attraverso le quali viene alimentato il bilancio dell'UE.

Il quadro delineato dal pacchetto sul QFP prevede, per i sette anni del ciclo di programmazione, stanziamenti pari a 1.087 miliardi di euro a prezzi costanti in termini di impegni, rivolti a finanziare le politiche tradizionali dell'Unione (tra cui in particolare la politica di coesione e la politica agricola comune) e le nuove priorità ad alto valore aggiunto europeo (ricerca, innovazione e agenda digitale, giovani, migrazione e gestione delle frontiere, difesa e sicurezza interna, azione esterna, clima e ambiente).

In particolare, la proposta destina il 34,5% del bilancio complessivo per la politica di coesione, il 31,8% per la PAC, il 27% per altri programmi e il 6,7% per l'amministrazione. Per l'Italia, a prezzi correnti, secondo le stime, è previsto un rientro di 97 miliardi di euro circa.

La proposta fissa, inoltre, alcune condizionalità per poter beneficiare senza limitazioni dei fondi, rivolte a rafforzare il legame tra i finanziamenti UE e lo Stato di diritto, con l'adozione di una serie di sanzioni nei confronti degli Stati membri nei quali si siano riscontrate carenze che incidano o rischino di incidere sul principio di sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Per poter pienamente cogliere le opportunità offerte da tali finanziamenti e creare le condizioni perché gli stessi abbiano un effettivo impatto sulla situazione economica e sociale del Paese, è necessario, a livello nazionale, l'attivazione immediata di azioni di rafforzamento delle strutture e degli strumenti di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi da finanziare con il sostegno dei fondi UE 2021/2027, volti ad assicurare un presidio costante, tra l'altro, sugli aspetti afferenti l'applicazione da parte delle Autorità di Audit UE del codice degli appalti, delle procedure inerenti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari e il campionamento delle operazioni. Ciò al fine di assicurare il rispetto della normativa dell'Unione, superare le carenze in grado di pregiudicare l'efficace utilizzo dei fondi nonché garantire il corretto recepimento nel nostro ordinamento della normativa europea.

In tale ottica, il comma 1 della norma in esame prevede, per il Ministero dell'economia e delle finanze, l'assunzione di un contingente di personale, nel limite massimo di n. 50 unità, appartenente all'Area III, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica del Ministero. Le assunzioni sono previste mediante reclutamento di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico e sono vincolate, per il periodo 2021/2027, all'esclusivo scopo di rafforzare le strutture che presidiano le suddette funzioni. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità e celerità, le procedure di concorso avverranno anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'**articolo 33** prevede misure volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea e a scongiurare il rischio dell'applicazione d'interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

Il comma 1 in particolare autorizza il Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5, della legge n. 183/1987 ad anticipare le risorse occorrenti a garantire il tempestivo pagamento dei suddetti contributi. Al reintegro di tali anticipazioni, secondo il comma 2 dell'articolo in esame, si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato contenuti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo si segnala che la scadenza di pagamento dei suddetti contributi è prevista per il primo giorno feriale di ogni anno, circostanza che comporta dei rischi in quanto le ordinarie procedure di spesa di fine anno consentono solo un limitato spazio temporale per rispettare sia le esigenze di chiusura della contabilità sia quelle di riapertura del nuovo anno. In sostanza è possibile operare con le ordinarie procedure di spesa per il nuovo anno soltanto dopo che la contabilità dell'anno precedente è stata chiusa, chiusura che avviene generalmente a ridosso delle festività natalizie. Pertanto è altamente probabile che ogni anno siano a disposizione, per predisporre il pagamento all'Unione europea, soltanto i pochi giorni feriali che separano le festività natalizie con le festività di fine anno. Altra fattispecie per la quale la norma proposta potrebbe essere utilizzata riguarda la possibile mancanza di disponibilità, a fine anno, sui capitoli delle risorse proprie del bilancio dello Stato, per coprire le richieste di pagamento da parte della Commissione europea.

L'**articolo 34** prevede infine la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale, dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni, precisando altresì che le Autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tale clausola non si applica agli articoli che, invece, comportano oneri per la finanza pubblica, ossia all'articolo 1 (*Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (2019) 1602365*), all'articolo 2 (*Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca – Procedura d'infrazione 2019/2100*) e all'articolo 32 (*Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027*).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

L'articolo 1, recante "Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori" prevede una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, finalizzate ad estenderne l'ambito di applicazione per contrastare non solo le discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica, ma anche quelle basate sulla cittadinanza dei lavoratori. La disposizione, inoltre, inserisce tra le competenze dell'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali (UNAR) la discriminazione nei confronti dei lavoratori sulla base della nazionalità, con ciò implicando l'espletamento dei seguenti principali compiti:

- a) prestare o assicurare l'assistenza indipendente, giuridica e/o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione ed ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni, delle organizzazioni preposte alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
- b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri al fine di "cooperare e scambiare informazioni utili;
- c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione in base alla nazionalità di lavoratori dell'Unione e loro familiari;
- d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa a tali restrizioni e ostacoli a tale discriminazione;
- e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.

Si tratta di compiti analoghi a quelli svolti con riferimento alle discriminazioni già di competenza dell'UNAR di cui la seguente tabella evidenzia i costi sostenuti nell'ultimo triennio e a cui sono riconducibili per analogia le attività di cui alle lettere sopra elencate.

TAB. 1

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	NOTE	TOTALE euro	Media annua
Lettera a)				Costo contratto Contact center Periodo ott.2017/ott.2019	1.790.160	895.080
Lettera b)	2.000	2.000	2.310	Contributo Equinet	6.310	2.103,33
Lettera c)				In parte ricomprese nella lett. a)	-	
Lettera d)	68.400	100.000	24.000	Attività di comunicazione	192.400	64.133,33
Lettera e)	65.000	463.000	297.500	Attività di sensibilizzazione	825.500	275.166,67
Voci trasversali						
Abbonamento per consultazione banca dati a supporto	3.500	3.500	3.500	Banca dati	10.500	3.500



DESCRIZIONE	2016	2017	2018	NOTE	TOTALE euro	Media annua
attività di sensibilizzazione						
Rifacimento sito Unar		16.500,00			16.500	5.500
					Totale media annua	1.245.483,33

Lo svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'attuazione della direttiva in esame non può prescindere da una integrazione degli strumenti già a disposizione, con conseguente necessità di disporre di risorse adeguate.

La parte principale degli ulteriori costi stimati deriva dal fatto che per inserire un nuovo *ground* di discriminazione occorre che l'UNAR implementi le competenze e la strumentazione informatica per la rilevazione e la gestione dei casi allo stesso riconducibili. Parimenti saranno necessarie risorse per l'espletamento delle dovute attività di informazione e sensibilizzazione.

Nella tabella seguente sono riportate le stime dei suddetti costi, valutate sulla media dei costi sostenuti per ciascuno degli attuali cinque *ground* di discriminazioni gestiti dall'UNAR (etnico-razziale, religione e convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere).

I costi includono le necessarie spese di implementazione nel sistema gestionale, stimate per il solo primo anno di attività e quantificabili in € 80.000,00, corrispondenti alle seguenti voci: "Adeguamento gestionale casi con implementazione sezione dedicata alla Direttiva 54" e "Sito/sottosito (III dominio)".

TAB.2

Analisi voci di costo più significative per implementazione attività	Descrizione	Costo annuo	Note
Risorse esperte esterne: operatore	Operatore esperto dedicato Direttiva 54	50.000	Costo desunto da offerta economica servizio contact center
Risorse esperte esterne: legale/avvocato	legale/avvocato esperto dedicato Direttiva 54	30.000	Costo desunto da offerta economica servizio contact center
Altre figure già utilizzate nell'attività del contact center calcolo percentuale per il servizio da implementare	Coordinatore del servizio, operatore call center, referente informatico, esperto statistico/referente comunicazione	70.000	Costo medio annuo per ground figure trasversali desunto da offerta economica contact center
Adeguamento gestionale casi con implementazione sezione dedicata a Direttiva 54	In logica di riuso è possibile adeguare il sistema UNAR gestione casi con relativa sezione dedicata alla Direttiva 54	50.000	Adeguamento necessario per la gestione casi e report statistici
Sito/sottosito (III dominio)	Sottosito con ingresso da sito ufficiale UNAR dedicato alla Direttiva 54 in più lingue UE	30.000	Sito web necessario per veicolare l'informazione sui punti di contatto, modalità di segnalazione e comunicazioni informative
Campagna di sensibilizzazione	Piano editoriale integrato/idea creativa/claim/format da	40.000	

Analisi voci di costo più significative per implementazione attività	Descrizione	Costo annuo	Note
	veicolare/campagna social/spot su reti Rai		
Spese di traduzione	Spese incidenti su varie voci	10.000	
Comunicazione ed informazione	Produzione di materiali informativi da distribuire in punti visibili	40.000	
Costi missioni	Dipendenti UNAR	10.000	
Formazione		10.000	
TOTALE		340.000	

In conclusione si stima la necessità di incrementare le risorse dell'UNAR dell'importo complessivo di 340.000 euro per il primo anno di attività e di 260.000 euro a regime.

Ai costi sin qui individuati, costruiti, in assenza di basi statistiche specifiche riguardanti le discriminazioni in parola, sul dato medio di quelle per cui è operativo ad oggi il *contact center* andranno ad aggiungersi quelli derivanti dalla necessità di incrementare le risorse umane operative all'interno dell'Ufficio.

In ragione dell'attività svolta dal personale ad oggi previsto dal DPCM 11 dicembre 2003, nonché della necessità di acquisire ulteriore personale con idonee professionalità, si stima il fabbisogno in tre nuove unità, due di categoria A ed una di categoria B.

Pertanto, il comma 3 rinvia ad un successivo DPCM che modifichi, a tal fine, quello vigente che, all'articolo 3, comma 1, prevede che *“l'Ufficio si avvale di un contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre Amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa, o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”*.

I costi correlati alle eventuali indennità da corrispondere alle ulteriori tre figure sopra indicate ammontano a 42.000 euro annui.

Il comma 4 prevede pertanto un limite di spesa complessivo annuo pari a 382.000 euro annui, alla cui copertura si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 2, recante *“Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca”* è volta a sanare la procedura d'infrazione 2019/2100 avviata per il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano del diritto alla parità di trattamento, rispetto ai cittadini italiani, dei cittadini extra UE legittimamente soggiornanti e autorizzati a lavorare, in materia di accesso alle prestazioni sociali previsto dall'articolo 12 paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/U. ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 1° novembre 2020, con riferimento alla data di presentazione delle domande e non alla data dell'evento che ha generato il diritto alla prestazione.

Tale disposizione comporta la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., che viene incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, con riferimento all'erogazione del Bonus asilo nido.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente, per l'anno 2020 in 6,008 milioni di euro, per l'anno 2021 in 25,408 milioni di euro, per l'anno 2022 in 28,908 milioni di euro, per l'anno 2023 in 29,208 milioni di euro, per l'anno 2024 in 29,508 milioni di euro, per l'anno 2025 in 29,808 milioni di euro, per l'anno 2026 in 30,108 milioni di euro, per l'anno 2027 in 30,308

milioni di euro, per l'anno 2028 in 30,708 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2029 in 31,108 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Stima oneri finanziari

ANF dei Comuni (Art. 65 legge n. 448/1998 e succ. modifiche)

È un assegno, concesso in via esclusiva dai Comuni, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Spetta a:

nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell'Unione europea;
nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affidato preadottivo;
nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente valido per l'assegno (per l'anno 2019 pari a 8.745,26 euro);
cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).

L'assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

L'INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per l'anno 2020 l'importo è pari in misura intera a 145,14 euro mensili.

La stima degli effetti finanziari derivanti è stata effettuata considerando che la norma abbia decorrenza dal 1° giugno 2020.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, si è potuta rideterminare per l'anno 2019 una platea di potenziali beneficiari di ANF concessi dai Comuni pari a circa 3.740 nuclei familiari riferiti a lavoratori con permesso unico di lavoro.

Da fonti Istat risultano 44.322 cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio al 1° gennaio 2019. Non avendo alcuna altra indicazione circa l'attività lavorativa svolta e la loro condizione familiare, data la peculiarità del motivo di permanenza sul territorio italiano che già di per sé caratterizza tale platea, sulla base di opportune ipotesi di lavoro si individuano, in via prudenziale circa 50 potenziali beneficiari della prestazione in esame.

L'importo mensile della prestazione è stato rivalutato, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato in data 24 aprile 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze tenutasi in data 30 luglio 2019.

Nella stima degli oneri si è mantenuta costante tale numerosità ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali, morte ecc.).

Si è altresì tenuto conto dei tempi di presentazione della domanda di prestazione e delle scadenze di pagamento dell'assegno. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma per gli anni 2020-2029.

Si precisa che, decorrendo la normativa in esame dal 1° novembre 2020, i tempi di presentazione della domanda di prestazione al Comune (entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF)) e le cadenze semestrali posticipate di pagamento previste dall'INPS (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) comportano un onere pari a zero per l'anno 2020.

ANF dei comuni - Permesso unico di lavoro e permessi di soggiorno per motivi di studio
(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2020	-
2021	1,2
2022	7,2
2023	7,3
2024	7,5
2025	7,6
2026	7,8
2027	7,9
2028	8,1
2029	8,3

Maternità' dei Comuni (Art. 66 legge n. 448/1998 e succ. modifiche)

L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D. Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:

alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999;
alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000;

alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.

alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (circ.35/2010).

alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).

cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).

cittadina non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2020 al 31.12.2020 è pari a 348,12 euro per cinque mensilità e quindi a complessivi 1.740,60 euro.

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2020 al 31.12.2020 è pari a 17.416,66 euro.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto a decorrere dal 1° novembre 2020.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, si è potuta individuare per l'anno 2019 una platea di circa 4.400 potenziali beneficiari di assegno di maternità concessi dai Comuni riferiti a lavoratori con permesso unico di lavoro.

Da fonti Istat risultano 44.322 cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivi di studio al 1° gennaio 2019 di cui 22.618 di sesso femminile. Non avendo alcuna altra indicazione circa l'attività lavorativa svolta e la loro condizione familiare, data la peculiarità del motivo di permanenza sul territorio italiano che già di per sé caratterizza tale platea, sulla base di opportune ipotesi di lavoro si individuano, in via prudenziale circa 100 potenziali beneficiari della prestazione in esame.

L'importo mensile della prestazione è stato rivalutato, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato in data 24 aprile 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze tenutasi in data 30 luglio 2019.

Nella stima degli oneri, si è mantenuta costante tale numerosità ipotizzando un effetto di compensazione tra nuovi ingressi e varie cause di eliminazione (scadenza permesso unico di lavoro, modifica delle situazioni reddituali, ecc).

Si è altresì tenuto conto delle scadenze di pagamento dell'assegno e dei tempi di presentazione della domanda. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma per gli anni 2020-2029:

**MATERNITA' dei comuni -
Permesso unico di lavoro e
permessi di soggiorno
per motivi di studio**
(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2020	1,6
2021	6,7
2022	6,8
2023	7,0
2024	7,1
2025	7,3
2026	7,4
2027	7,5
2028	7,7
2029	7,9

Assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè)

L'assegno di natalità è disciplinato da tre diversi interventi normativi per distinte generazioni di nascite:

- articolo 1, commi 125-129 della L. 190/2014 riconosce la prestazione con durata triennale per le generazioni di nati o adottati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;

- articolo 1, c. 248 della L. 205/2017 ha previsto il riconoscimento dell'assegno di natalità ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 limitandone la durata al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione;

- articolo 23-quarter del DL 119/2018 Decreto-Legge 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 stabilisce che l'assegno di natalità venga corrisposto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento;

- articolo 1, cc. 340-341, L. 160/2019 stabilisce che l'assegno di natalità venga corrisposto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.

Pertanto, nell'ipotesi che gli effetti della presente norma decorrano dal 1° novembre 2020 la valutazione tiene conto necessariamente della possibilità di fruire dell'assegno anche per le generazioni di nati o adottati ancora potenziali beneficiari in quanto norme ancora in corso di applicazione.

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251); il beneficio è stato esteso agli stranieri titolari dei seguenti permessi previsti dagli artt. 10 e 17 del decreto legislativo n.30/2007: carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007 .

residenza in Italia;

convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);

ISEE minorenni del minore per il quale il beneficio è richiesto non superiore ai 25.000 euro all'anno (non essendo ancora stata emanata la circolare attuativa INPS relativa ai nati/adottati nell'anno 2020 si suppone che i nuovi requisiti per il diritto alla prestazione in esame debbano tener conto dei limiti di reddito espressi nella legge di Bilancio per l'anno 2020).

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE minorenni. In particolare, l'importo annuo dell'assegno, per le generazioni di nati/adottati fino al 31 dicembre 2019, è pari a:

1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui;

960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui.

Per la generazione di nati/adottati nell'anno 2020, l'art. 1, c. 340, della legge di Bilancio per l'anno 2020 rimodula gli importi dell'assegno di natalità:

1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui;

1.440 euro (120 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni sia superiore a 7.000 euro annui e inferiore a 40.000 euro annui;

960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni sia superiore a 40.000 euro annui.

Sulla base di quanto desunto dagli archivi gestionali dell'istituto per l'anno 2016 e alla luce delle informazioni fornite dal Ministero dell'Interno in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso, sono stati stimati, circa 2.800 potenziali beneficiari di assegno di natalità con permesso unico di lavoro e permessi studio con redditi inferiori a 7.000 euro l'anno e circa 360 con redditi da 7.000 a 40.000 euro annui. Si ritiene esigua la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000.

Gli oneri stimati si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire nel 2020 per il contingente di nascite/adozioni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e alle domande di prestazione relative a nascite dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

L'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

**ASSEGNO DI
NATALITA' -
Permesso unico di
lavoro e permessi di
soggiorno**
(importi in milioni di eurc

Anno	Oneri
2020	1,6
2021	2,6

La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base della normativa vigente; qualora la prestazione in esame venisse prorogata, la valutazione degli oneri dovrà essere aggiornata per tener conto degli impatti finanziari derivanti dai nuovi dettati normativi che saranno emanati.

Assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D.lgs n. 151/2001

L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

L'assegno di maternità dello Stato spetta:

alla madre, anche adottante;
al padre, anche adottante;
agli affidatari preadottivi;
all'adottante non coniugato;
al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I requisiti generali richiesti per il diritto all'assegno di maternità di Stato sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;



se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;

se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell'assegno.

In quest'ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro.

Con riferimento alla prestazione in esame, a normativa vigente, l'importo rilevato dal bilancio consuntivo GIAS per l'anno 2019 è pari a 1,7 milioni di euro. La stima degli oneri per gli anni successivi derivanti dall'estensione della prestazione in esame alla platea di potenziali beneficiari stranieri con i permessi previsti dalle modifiche normative introdotte è prudenzialmente stimata in 8.000 euro annui.

Bonus asilo nido

Nell'ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie l'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto a partire dal 2016 la corresponsione di un buono di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche e quindi impossibilitati a frequentare gli asili nido.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma.

Successivamente, l'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato l'importo del predetto buono a 1.500 euro annui.

Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l'importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro sulla base dell'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili e la loro relativa parametrizzazione mensile:

ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro);

ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro);

ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato purché sia in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017):

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le relative verifiche sono effettuate dall'INPS mediante l'accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell'Interno e da altre Amministrazioni. Le Strutture dell'INPS potranno richiedere l'esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;

- residenza in Italia;

- relativamente al beneficio di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione del bonus, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell'ISEE calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L'indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell'importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nei limiti dell'importo di 1.500 euro annui;

- relativamente al beneficio di cui all'articolo 4 del citato D.P.C.M. (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione), è richiesta la convivenza con il minore (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Il premio è erogato dall'INPS a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiara per l'intero anno di riferimento l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. Nell'ambito di tale fattispecie l'Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all'importo massimo concedibile. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

La stima degli oneri finanziari è stata effettuata tenendo conto sia dell'erogazione del bonus asilo nido che delle forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Anche in questo caso i possibili percettori di tali prestazioni sono gli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno avente annotazione di permesso unico di lavoro o di permessi studio.

La valutazione è stata realizzata partendo dalla platea già individuata quale potenziale beneficiaria della prestazione dell'assegno di natalità. Si è quindi ipotizzato che solo il 50% di tale platea ricorra ad un asilo nido nei primi tre anni di vita del bambino.

Sono state quindi individuate ipotetiche generazioni annue di nascite costituite da 1.400 beneficiari aventi un reddito ISEE minorenni fino a 25.000 euro e 180 con un reddito che si colloca invece tra i

25.001 ed i 40.000 euro; si ritiene trascurabile la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000 euro.

In considerazione del fatto che il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta, si è inoltre ipotizzato in via prudenziale che tali beneficiari abbiano diritto alla prestazione nel suo importo massimo.

Sulla base delle indicazioni desunte dal sito www.minori.gov.it si è considerato l'ingresso del bambino nell'asilo nido a decorrere dal terzo mese di vita; sulla base invece dei dati desunti dagli archivi dell'Istituto relativi al monitoraggio delle prestazioni erogate agli extracomunitari ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 17 febbraio 2017, si è ipotizzato un ricorso a tale prestazione per un numero medio annuo di mesi pari ad otto.

Per quanto concerne la platea dei beneficiari delle forme di supporto presso la propria abitazione, si è considerata l'incidenza di tali prestazioni sul bonus asilo nido rilevata dai dati del monitoraggio sopra menzionato e si sono quindi individuate ipotetiche generazioni annue di nascite costituite da 16 beneficiari, di cui 14 nella prima fascia di reddito ISEE minorenni.

Gli oneri sono stati stimati considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 1° novembre 2020 e si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire per i contingenti di nascite/adozioni che vanno dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 nonché alle domande di prestazione relative alle nascite decorrenti dal 1° gennaio 2020. Ipotizzando quindi una uniforme distribuzione di tali nascite all'interno di ciascun anno, si è ottenuto un contingente complessivo di beneficiari pari a 4.661 nel 2020 e 5.991 a decorrere dal 2021.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri in milioni di euro.

**BONUS PER ASILO NIDO E
FORME DI SUPPORTO PRESSO
LA PROPRIA ABITAZIONE
Extracomunitari con permesso
unico di lavoro e permessi di
soggiorno per motivi di studio**
(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2020	2,4
dal 2021	12,8

Prestazioni di invalidità civile

Sulla base di informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'istituto per l'anno 2016 sui percettori di invalidità civile a normativa vigente applicate alle nuove tipologie di percettori individuate al comma 2 del provvedimento in esame oggetto di valutazione, è stata individuata una platea di circa 480 potenziali beneficiari rideterminati alla luce delle informazioni fornite dal Ministero dell'Interno

in relazione al numero di permessi di soggiorno validi al 28.11.2019, aventi annotazione di permesso unico di lavoro e distribuiti per motivo del permesso.

È stato altresì stimato un importo medio mensile della prestazione di circa 390 euro opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato in data 24 aprile 2020. La durata media della prestazione è stata fissata in 12 mesi.

Invalità Civile
Permesso unico di lavoro
(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri
2020	0,4
dal 2021	2,1

L'**articolo 3**, in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, con la quale si risolve una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale di recepimento al disposto di cui all'articolo 57-ter, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, l'attività di collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro ospitante (già prevista dalla normativa vigente) e, se del caso, dello Stato membro d'origine, viene svolta dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4**, recante "*Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2295*", non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, per lo più, di una norma con carattere ordinamentale, volta a garantire il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La lettera a) ridefinisce l'ambito di applicazione del decreto stesso estendendolo ai tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale da tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e non solo dagli italiani, come previsto dalla normativa attualmente in vigore. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per i riconoscimenti delle qualifiche professionali sono utilizzati gli ordinari capitoli di stanziamento per le spese di personale afferenti alle singole amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza.

La lettera b) modifica l'articolo 8, comma 5, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri ed è finalizzata a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. Riducendo il carico di attività in capo agli uffici preposti al riconoscimento, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Le lettere c), d), e), f), riducendo le attività di controllo delle autorità nazionali sulle attività svolte in Italia da prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera g) modifica l'articolo 32, comma 1, del citato decreto legislativo per garantire il corretto recepimento dell'articolo 23 della direttiva 1013/55/CE, c.d. direttiva qualifiche, secondo il quale anche le ostetriche, al pari dei medici, degli infermieri e di tutte le professioni elencate nell'allegato



V della direttiva, hanno la possibilità di beneficiare del c.d. “regime dei diritti acquisiti”, ossia quel particolare regime di riconoscimento automatico connesso con un pregresso esercizio dell’attività di almeno tre anni. L’autorità competente al riconoscimento di tali qualifiche è il Ministero della salute, che svolgerà queste funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera h) modifica l’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione 2018/2295 relativamente alla formazione medica specializzata. Dalla disposizione non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi solo di norme di carattere ordinamentale che specificano le modalità con cui viene svolta la formazione medica specialista.

La lettera i) opera un mero rinvio alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 368/1999, per chiarire a quali condizioni si svolge, già da tempo, il corso di specializzazione in medicina generale. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’**articolo 5**, recante “*Disposizioni in materia di professioni ippiche*”, è finalizzato ad escludere l’applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali ai fantini, agli allenatori e ai guidatori di cavalli da corsa. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, recando unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.

L’**articolo 6**, recante “*Disposizioni relative al punto di contatto unico*”, volte a superare alcuni rilievi della procedura di infrazione 2018/2374, novella, con un unico comma, alcune norme del decreto legislativo n. 206/2007.

In particolare, con la lettera a), si aggiunge al predetto decreto l’articolo 7-bis, rubricato “*Procedure telematiche*”, al fine di garantire che le domande di riconoscimento delle qualifiche (previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 206/2007), nonché gli adempimenti richiesti al prestatore di servizi che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale (articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007) possano svolgersi in via telematica attraverso il punto di contatto unico. A tal fine si stanno ultimando le relative attività di implementazione, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La lettera b) recepisce l’articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE, aggiungendo due commi all’articolo 59-bis del decreto legislativo n. 206/2007, rubricato “*Accesso centralizzato online alle informazioni*”. Il primo comma di tale articolo già prevede l’obbligo per le autorità competenti di pubblicare le informazioni sulle professioni regolamentate e le relative procedure d’accesso su un’unica piattaforma online (il sito www.impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere) che fa da punto di contatto unico ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010. Con la novella in esame si prevede altresì che tali informazioni siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate. Le autorità competenti dovranno altresì verificare che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta al punto di contatto unico si risponda quanto prima possibile, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all’articolo 6 del medesimo decreto, operativo presso il suddetto Dipartimento per le politiche europee (comma 1-bis). Si prevede l’adozione di misure volte ad incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea (comma 1-ter).

Agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’**articolo 7**, recante “*Disposizioni relative all’etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana*”, recepisce la rettifica alla versione italiana della Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 marzo 2019, stabilendo che sull’etichettatura dei prodotti il termine “succo concentrato” vada sostituito con il termine “concentrato”.

Dalla conseguente modifica, a seguito del recepimento della rettifica, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

L'**articolo 8**, reca *“Disposizioni in materia di contratti pubblici”*, aventi carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9**, recante *“Disposizioni relative alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96”*, ha natura ordinamentale, limitandosi a disporre l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 346/1998 al mutato riparto di competenze tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e Ministero dello sviluppo economico. Il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali al MAECI è avvenuto con il DPCM adottato in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104/2019 e con la legge di bilancio 2020. Si precisa che il decreto legislativo n. 346/1998 non dispone la riassegnazione delle sanzioni ivi previste.

L'**articolo 10**, recante *“Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009”*, chiarisce che è il MAECI l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché a emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica. La disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi ad allineare il testo del decreto legislativo n. 221/2017 al riparto di competenze tra MISE e MAECI definito dal decreto-legge 104/2019. Pertanto, non comporta oneri per il bilancio dello Stato. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie è avvenuto con il DPCM, attuativo dell'articolo 2 del decreto-legge 104/2019.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

L'**articolo 11**, recante *“(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia (UE) nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)”*, è diretto a disciplinare i casi di inammissibilità della domanda di protezione internazionale in conformità alla Direttiva 2013/32/UE. La norma riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 12**, recante *“Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”*, sotto il profilo finanziario, introduce norme di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Va rilevato, del resto, che ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater*, della legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in euro 24,56 più IVA.

L'**articolo 13**, reca disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso. La norma, relativa ad attività già previste dal quadro normativo europeo, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica cui si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 42, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese sostenute per la produzione e spedizione del visto, anche in formato elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività.

L'**articolo 14**, reca disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il documento di viaggio per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2016/1953 si sostanzia nell'emissione di un unico foglio redatto sulla base del modello allegato al medesimo regolamento e deve rispondere alle specifiche tecniche previste dal regolamento (CE) 2333/2002 per il foglio per l'apposizione del visto d'ingresso in favore degli stranieri che sono privi di passaporto riconosciuto dal Paese che emette il visto. Sulla base dei dati storici a disposizione dell'Amministrazione degli Esteri la stampa dei suddetti fogli per l'apposizione del visto ha comportato unicamente l'utilizzo di dispositivi e materiali presenti tra le normali dotazioni d'ufficio. Il costo dell'emissione è risultato pertanto trascurabile. Inoltre, è possibile valutare che l'attività provvedimentale demandata all'Amministrazione dell'Interno non comporti una peculiare attività organizzativa, né l'acquisizione di strumentazioni e/o materiali particolari. Rileva, inoltre, che la potenziale platea di destinatari appare limitata. Per la relativa quantificazione è stato calcolato – per gli anni 2018 e 2019, nonché per il primo scorcio del corrente 2020 – il numero delle richieste di lasciapassare inviate dal Dipartimento della pubblica Sicurezza a quegli Stati terzi nei cui confronti potranno applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1953, scomputando, poi, il numero dei documenti effettivamente emessi dalla Stato terzo. La relativa casistica risulta così quantificata: 2018: n. 767; 2019: n. 880; 2020 (fino al 24 giugno): n. 500. Tali dati, unitamente al costo unitario del provvedimento, ritenuto sostanzialmente trascurabile, consentono di attestare che la pertinente attività non comporti nuovi o aggiuntivi oneri a carico della finanza pubblica e possa essere svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 15** reca disposizioni di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) n. 2019/68 e n. 2019/69, che stabiliscono, rispettivamente, specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e specifiche tecniche per le armi d'allarme o da segnalazione. Si tratta, pertanto, di una disposizione che, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione è finalizzata anche a far fronte alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea per mancato recepimento e attualmente allo stato di messa in mora: la procedura n. 2020/0211, relativa alla Direttiva n. 2019/68, e la procedura n. 2020/0212, relativa alla Direttiva n. 2019/69.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

L'**articolo 16** recepisce nell'ordinamento interno le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/1910 alla direttiva 2006/112/CE "per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri", integrando e modificando il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed è finalizzato a superare alcuni rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.

Gli articoli 38-*bis* e 41-*bis*, introdotti nel suddetto decreto-legge, intervengono in materia di operazioni in regime di *call-off-stock*, previsto dall'articolo 17-*bis* della direttiva 2006/112/CE,

introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1910, prevedendo criteri di semplificazioni che trovano già attuazione in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto *consignment stock*.

Il successivo articolo 41-ter individua, nell'ambito delle cessioni a catena, i criteri di individuazione della cessione intracomunitaria non imponibile, stabilendo a quale cessione imputare il trasporto. In particolare, il comma 1 prevede che nel caso di due o più cessioni successive a titolo oneroso dello stesso bene, oggetto di un unico trasporto intracomunitario, direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della "catena", il trasporto è attribuito unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. In deroga a quanto previsto nel comma 1, il successivo comma 2 prevede che, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA dello Stato Membro di partenza dei beni, il trasporto è imputato soltanto alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio.

Le disposizioni in esame apportano, altresì, modifiche all'articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, prevedendo che il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che acquista i beni, assegnato da uno Stato Membro diverso da quello in cui ha inizio il loro trasporto, costituisce un requisito sostanziale (anziché formale) per configurare una cessione intracomunitaria non imponibile.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che, trattandosi di misure volte al miglioramento del funzionamento del regime dell'IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) anche mediante l'introduzione di criteri di semplificazione, tra l'altro già in parte attuati in via di prassi, all'attuazione delle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari sul gettito.

L'articolo 17, rubricato "*Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione regolamento (CE) n. 608/2013*", prevede l'applicazione, a carico dell'acquirente finale che introduca nel territorio dello Stato beni che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto di autore, di una sanzione amministrativa che varia da un minimo di € 100 ad un massimo di € 7.000, da graduarsi secondo i criteri indicati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981.

In via preliminare si evidenzia che la disposizione in esame non determina nuovi costi a carico dell'erario; essa impatta sulla legislazione vigente, introducendo tre nuovi commi dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.

Per quanto attiene ai costi di smaltimento della merce contraffatta così confiscata, gli stessi sono posti a carico del destinatario finale o, ove questi non vi provveda, del vettore, impedendo così il sorgere di ogni possibile onere finanziario a carico dello Stato. La stima dell'ammontare dei costi di smaltimento che, in base alla proposta normativa, andranno posti a carico dell'acquirente finale o del vettore, è pari ad € 4.000. Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto del valore medio stimato di € 2, che rappresenta la tariffa media di distruzione di rifiuti non speciali per spedizione applicata dagli operatori del settore. Logicamente i costi di smaltimento sopra citati sono parametrati a materiali "ordinari"; gli stessi valori sono da incrementarsi nel caso le merci oggetto di piccole spedizioni debbano classificarsi a rifiuti speciali, per i quali i predetti valori di smaltimento debbono essere necessariamente aumentati tenendo conto della tipologia del materiale.

L'articolo 18, rubricato "*Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi*", reca norme di natura ordinamentale.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla presente relazione tecnica, pertanto, non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche

amministrazioni. Per le stesse motivazioni non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte con lo schema di decreto suddetto.

Il comma 1 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

La lettera a) modifica l'articolo 7 del citato decreto, aggiungendo il comma 10-*bis*. Quest'ultima norma dispone che la Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI.

Trattandosi di una prescrizione volta, unicamente, ad individuare la Banca d'Italia quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) aggiunge l'articolo 128-*novies* 1 dopo l'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'art. 128-*novies* 1, nel primo e nel secondo comma, detta una specifica disciplina relativa, rispettivamente, agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati in Italia e agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Al comma 1 dispone che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati (relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI) anche senza stabilirvi succursali ma previa comunicazione all'Organismo, di cui all'articolo 128-*undecies*, competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e per il quale la norma prevede degli specifici adempimenti.

Al comma 2, con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera g), prevede che essi possano svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne abbia dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. Tali soggetti sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

Trattandosi di una prescrizione mediante la quale si prevede che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi abilitati possano operare sulla base delle abilitazioni rilasciate nel proprio paese d'origine e nel rispetto di specifici adempimenti di carattere informativo, essa non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c) modifica l'art. 128-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-*ter*. Quest'ultimo comma stabilisce che l'autorità competente dello Stato membro di origine (in relazione ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies* 1, comma 2, e dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*) può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

La norma, limitandosi ad attribuire all'autorità competente dello Stato membro di origine un potere di ispezione, non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera d) modifica l'art. 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma 4-*bis*. Nella norma si disciplina la collaborazione dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti attraverso anche lo scambio di informazioni, pertanto non essa comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera e) modifica l'art. 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo i commi 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*.

Il comma 1-*quater* individua nell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* l'autorità competente che, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 128-*novies* 1, comma 1, ha il compito di comunicare l'intenzione dell'agente o del mediatore di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione

europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Il comma *1-quinquies* prevede a carico dell'Organismo un obbligo di informazione, da assolversi prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, avente ad oggetto le condizioni previste per il loro svolgimento dell'attività in Italia.

Il comma *1-sexies* disciplina una attività di verifica e la conseguenziale attribuzione di specifici poteri a favore dell'Organismo con riferimento al rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali.

È prevista, altresì, nel comma *1-septies* l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentita la Banca d'Italia, al fine di regolare le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i suddetti poteri.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad introdurre adempimenti di carattere informativo, attività di verifica e, inoltre, si limita a prescrivere l'adozione di uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentita la Banca d'Italia.

La lettera f) modifica l'art. 128-*terdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungendo il comma *4-bis*.

Il comma *4-bis* viene introdotto in linea con quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 6, della Direttiva, il quale contempla l'ipotesi in cui sul territorio esistano più autorità competenti e prevede che gli Stati membri definiscano le rispettive competenze ed anche una attività di reciproca collaborazione.

Per questo motivo il comma *4-bis* disciplina un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Organismo, anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e al fine di consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti.

Essendo prevista, esclusivamente, un'attività di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Organismo la norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che l'articolo 128-*duodecies*, comma *1-sexies*, (che disciplina l'attività di verifica e la conseguenziale attribuzione di specifici poteri in capo all'Organismo con riferimento al rispetto delle disposizioni applicabili agli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che svolgono la loro attività anche senza stabilirvi succursali) si applica dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e finanza previsto al comma *1-septies* del medesimo articolo con cui sono definiti e disciplinati i suddetti poteri.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, regolando solo l'entrata in vigore dell'articolo 128-*duodecies*, comma *1-sexies*

Il comma 3 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi".

La lettera a) modifica il comma *1-bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, aggiungendo dopo le parole "n. 385," le seguenti parole: «e, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993,».

La norma, pertanto, non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, aggiungendo il comma *4-bis* che individua nell'Organismo l'autorità competente ad eseguire la comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri, in caso di cancellazione dagli elenchi dei soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies*.1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal Capo *I-bis* del titolo VI del medesimo decreto in altri Stati membri dell'Unione europea.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce adempimenti di carattere informativo.

La lettera c) apporta all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 le modifiche di seguito indicate.

Nel punto 1), relativo alle informazioni da indicare nell'elenco degli agenti in attività finanziaria con specifico riferimento alle persone fisiche è aggiunto il numero *7-bis*), recante il riferimento agli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Nel successivo punto 2), relativo alle informazioni da indicare nell'elenco degli agenti in attività finanziaria con specifico riferimento alle persone giuridiche è aggiunto il numero *7-bis*), il quale indica gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera d) modifica il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 141/2010, relativo alle indicazioni contenute nell'elenco dei mediatori creditizi: con essa è aggiunta la lett. *f-ter*), che si riferisce all'informazione concernente gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La lettera e) aggiunge all'articolo 23 del decreto legislativo n. 141/2010 il comma *6-bis*, che si riferisce agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere la loro attività anche in Italia senza l'obbligo (ma con la mera facoltà) di stabilirvi succursali. In tali elenchi è previsto che siano indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, incluse la denominazione del soggetto, l'indirizzo della sede amministrativa, la succursale con sede in Italia e l'indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito.

La norma non comporta nuovi oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prescrive solo l'integrazione di informazioni relativi agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

L'**articolo 19**, rubricato "*Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE*", è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese e introduce disposizioni che hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. L'articolo, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 20**, rubricato "*Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del Regolamento delegato (UE) 2018/815 (ESEF Regulation)*", è volto a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione. La disposizione novella l'articolo 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), introducendo i commi 1.1. e 1.2. e, al comma 6, la lettera *a-bis*). Le modifiche apportate hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. La disposizione, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21, rubricato “Disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato. Procedura di infrazione 2019/2130”, è diretto a rivedere la disciplina relativa all'apparato sanzionatorio delle fattispecie penali di *market abuse*, apportando modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

L'intento della disposizione in esame è quello di recepire la direttiva n. 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, al fine di bloccare la procedura d'infrazione n. 2019/2130 avviata nei confronti dello Stato italiano proprio per la mancanza di recepimento della predetta direttiva.

Si interviene principalmente sull'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici dell'abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 TUF) e di manipolazione del mercato (articolo 185 TUF), sulla dimensione delle esenzioni dettate dalla disciplina europea (articolo 183 TUF), sulla mancata criminalizzazione dell'*insider* c.d. secondario nonché sulla sanzione minima da comminare per gli abusi di mercato riguardanti strumenti finanziari scambiati in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o in un sistema organizzato di negoziazione (OTF) e, infine, sulla disciplina della confisca penale (articolo 187).

Rafforzare o ripensare la tutela in materia di *market abuse* è indispensabile, in quanto gli abusi che hanno luogo sui mercati finanziari (per esempio quando i partecipanti al mercato diffondono informazioni false sui prezzi dei prodotti finanziari), possono avere effetti molto dannosi per i consumatori, gli investitori e avere un impatto negativo sull'economia nel complesso.

Con l'espressione “abusi di mercato” ci si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui i risparmiatori che hanno investito risorse proprie nei mercati finanziari, si trovano a dover subire direttamente o indirettamente le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti che perseguono invece, il vantaggio proprio o altrui attraverso dubbie condotte delle quali è necessario definire il perimetro di liceità o illiceità. Tali comportamenti si sostanziano nella detenzione di informazioni non accessibili al pubblico, nella divulgazione di informazioni false e ingannevoli, nel possesso di informazioni private e rilevanti prima che siano disponibili al mercato (*outsiders*), proprio perché nella teoria dei mercati efficienti è proprio sulle informazioni disponibili che gli investitori basano le proprie decisioni ed orientano i propri comportamenti. Nel caso, infatti, che le informazioni non siano equamente distribuite sul mercato e qualcuno che per la posizione che occupa o perché ne è venuto a conoscenza indirettamente le utilizza a proprio vantaggio, si è in presenza delle condotte illecite denominate “Market Abuse”, che rientrano essenzialmente in due fattispecie: l'abuso di informazioni privilegiate (meglio nota come *Insider Trading*) e la manipolazione di mercato. L'abuso di informazioni privilegiate avviene quando un soggetto commercia un prodotto finanziario con accesso a «informazioni privilegiate». Si tratta di informazioni riservate riguardanti il prodotto finanziario commerciato o la società che lo ha immesso sul mercato. L'accesso a questo tipo di informazioni dà al soggetto un vantaggio iniquo.

Anche la comunicazione illecita di «informazioni privilegiate» è considerata un reato, punibile con una pena massima di reclusione di almeno due anni. Ciò avviene quando un soggetto comunica «informazioni privilegiate» ad altre persone, salvo che tale comunicazione avvenga nel regolare esercizio della sua professione.

La manipolazione del mercato consiste nel manipolare artificiosamente i prezzi dei prodotti finanziari. Per esempio, ciò può succedere quando un soggetto diffonde informazioni false sulla fornitura, la domanda o il prezzo di un prodotto finanziario.

Nel vigente assetto normativo interno l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, le due principali forme di abuso di mercato, sono punibili con una pena massima di reclusione di almeno quattro anni.

Su questo fronte, il legislatore europeo, invece, ha optato per un sistema a fonte duplice e precisamente con un Regolamento (596/2014), c.d. “MAR” ed una direttiva (2014/57/UE), c.d. “MAD II”.

Di seguito vengono illustrati i singoli interventi proposti, illustrando le principali innovazioni introdotte, con un unico comma, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e gli eventuali

riflessi di natura finanziaria.

Con la lettera a) viene riformulato l'articolo 182 TUF, rubricato "*Ambito di applicazione*", recependo la disciplina inserita nell'articolo 1, paragrafi 2, 4 e 5 della direttiva dell'unione citata, per la quale le sanzioni penali applicabili agli abusi di mercato si applicano indiscriminatamente agli strumenti finanziari costituenti oggetto delle condotte illecite, non avendo riguardo neanche alle rispettive sedi di negoziazione (*trading venue*), comprendendo espressamente nella portata dei divieti sia gli strumenti negoziati su mercati regolamentati, sia quelli negoziati su sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su sistema organizzato di negoziazione (OTF) ovvero scambiati "fuori mercato", ossia fuori da sedi di negoziazione (*over the counter* – OTC – nel lessico UE). In sostanza con l'articolo 1, lettera a), si è operato un allineamento dell'articolo 182 TUF sia alla definizione di strumenti finanziari contenuti nell'articolo 180 TUF sia all'ambito di applicazione della direttiva MAD II (cioè la 2014/57/UE sopra citata).

L'intervento in esame, di tipo procedurale e precettivo, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Con la lettera b) si integra l'articolo 183 TUF con l'aggiunta di una nuova lettera b-bis), al fine di sanare la lacuna che si era creata dopo la precedente riformulazione della norma ad opera dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (Esenzioni) che aveva tralasciato di menzionare tali strumenti; si estende quindi l'area di esenzione alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3 paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 per la stabilizzazione di valori immobiliari, conformemente con l'articolo 5, paragrafi 4 e 5 della direttiva MAD II. Si tratta di un intervento di tipo normativo dettato dall'esigenza di rendere compatibile la nuova formulazione dell'articolo 183 TUF in materia di esenzioni, con le disposizioni normative dettate sia dalla direttiva europea sia dal regolamento europeo già citato.

Pertanto, si ritiene che tale integrazione non sia suscettibile di produrre effetti negativi per la finanza pubblica.

La lettera c) riformula l'articolo 184 TUF sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista del trattamento sanzionatorio da applicare. Viene modificata la rubrica dell'articolo (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate), in materia tale da scandire le tre diverse tipologie di condotte punite vale a dire quella dell'*insider trading*, del *tuyautage* e del *tipping*. Si interviene, inoltre, nel tentativo di colmare il vuoto di penalizzazione della figura dell'*insider trading* secondario, prevedendo una disciplina sanzionatoria penale autonoma per tale fattispecie, essendo attualmente punito con sanzione amministrativa pecuniaria in quanto riconducibile al solo articolo 187-bis del TUF. La scelta del legislatore è stata quella di differenziare l'entità della pena per l'*insider trading* secondario in misura leggermente inferiore rispetto all'*insider* primario, basando tale differenziazione sulla maggiore gravità della condotta dell'*insider* primario rispetto a quello secondario.

Pertanto, l'*insider* secondario è punito secondo quanto stabilito nella nuova formulazione dell'articolo 184, comma 3, del TUF, con la reclusione da un anno a sei mesi a dieci anni e la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila, diversamente rispetto all'*insider* primario, punito con la reclusione da due a dodici anni e la multa da euro ventimila a euro tre milioni.

Altra criticità affrontata con la disposizione in esame riguarda il comma 3-bis dell'articolo 184 e il comma 2-bis dell'articolo 185 del TUF, nella parte in cui inizialmente era previsto di punire gli abusi di mercato riguardanti operazioni relative agli strumenti finanziari scambiati sugli MTF o OTF o che riguardano altri strumenti come ad esempio i credit default swap e i contratti differenziali con l'arresto fino ad un massimo di tre anni, diversamente da quanto imposto dalla direttiva già citata in cui, invece, si prevede che le fattispecie descritte siano punibili con la pena della reclusione per la durata massima non inferiore a quattro anni. Il successivo intervento del legislatore nel 2018 teso ad estendere la fattispecie contravvenzionale prevista per l'abuso di informazioni privilegiate di cui al comma 3-bis dell'articolo 184 sia ad altri strumenti finanziari di negoziazione su MTF di altri paesi dell'Unione europea che ad altri strumenti su sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o altre condotte relative a strumenti finanziari non quotati in sede di negoziazione, ma i cui valore dipende dai prezzi degli

strumenti ammessi in tale sede ed in ultimo alle operazioni effettuate su strumenti finanziari *over the counter* (OTC), si poneva, viceversa, in contrasto con i criteri e le indicazioni dettate dalla direttiva. Si consideri, infatti, che la qualificazione di reato per le condotte rientranti nella fattispecie degli abusi di mercato nelle due forme più diffuse di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato non può basarsi essenzialmente sulla sede della negoziazione degli strumenti finanziari, ma si è ritenuto necessario ed opportuno prevedere che tutte le condotte contemplate dagli articoli 184 e 185 del TUF siano sanzionate con la stessa pena prevista per le violazioni attinenti a mercati regolamentati. Pertanto, con l'eliminazione di qualsiasi riferimento alle violazioni riguardanti strumenti scambiati su MTF, OTF, OTC, derivati o quote di emissioni previsti all'interno dell'articolo in esame, si è inteso riequilibrare le situazioni critiche di cui si è detto sopra, recependo appieno le indicazioni della direttiva europea.

Attesa la natura ordinamentale e di riferimento testuale della disposizione normativa in esame, non si ravvisano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Alla lettera d), con l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'articolo 185 del TUF, si prevede di ottenere lo stesso effetto ottenuto con la riformulazione dell'articolo 184 TUF, ossia l'eliminazione di qualsiasi forma di differenziazione nel trattamento sanzionatorio delle manipolazioni di mercato, senza distinzione della sede di negoziazione degli strumenti finanziari.

Si ribadisce la neutralità della disposizione, in quanto l'intervento in esame è di natura ordinamentale e teso ad allineare la normativa interna con quella europea di riferimento.

Con la lettera e), infine, viene modificata la disciplina della confisca obbligatoria di cui all'articolo 187 TUF. Si prevede che, nel caso di condanna di cui agli articoli 184 e 185 del predetto testo unico, la confisca, attualmente disposta sul prodotto o sul profitto conseguito dal reato e sui beni utilizzati per commetterlo, sia circoscritta al solo profitto o meglio ai soli beni che costituiscono il profitto.

La sproporzione della misura ablatoria in esame, affrontata già in relazione alla confisca amministrativa prevista dall'articolo 187-*sexies* a seguito di recenti interventi normativi (decreto legislativo n. 107/2018 e sentenza Corte Costituzionale n. 112/2019), ha portato alla modifica del suddetto articolo sopprimendo, dapprima, il solo riferimento ai beni utilizzati per commettere l'illecito e, poi, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della confisca relativa al prodotto da parte della Corte costituzionale, limitando la confisca amministrativa al solo profitto.

Al fine di sanare l'asimmetria fra la confisca penale disciplinata dall'articolo 187 TUF e la confisca amministrativa di cui all'articolo 187-*sexies*, come sopra riformulata, e garantire la conformità della disciplina ablatoria penale ai principi costituzionali ed europei, si è, pertanto, provveduto a sostituire il comma 1 dell'articolo 187 TUF, stabilendo che è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto nei casi di condanna dei reati previsti dalla Parte V, Titolo I-*bis*, Capo II, del TUF.

Si segnala che l'espletamento dell'insieme delle attività derivante dall'attuazione della disposizione in esame potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riferimento alle risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla Missione 6 – Programma 1.2 “Giustizia civile e penale” – Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento annuo pari a 507.705.923 euro per l'anno 2020 e 509.655.923 euro per l'anno 2021.

Si assicura che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso il carattere ordinamentale e precettivo delle modifiche apportate dall'intervento normativo e l'esiguità dei procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani relativi ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, attestatisi nel triennio 2016-2018, secondo i dati forniti dalla Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia, in 28 casi medi annui.

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

L'articolo 22, rubricato “*Disposizioni relative alla vendita online di medicinali veterinari. Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari*”, estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di farmaci veterinari. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, per ogni segnalazione di vendita *online* di prodotti non conformi alla normativa contenuta nel d.lgs. 193/2006 e ss.mm., verrà avviata dall'ufficio competente un'attività istruttoria volta alla verifica della fondatezza della segnalazione. In detta attività istruttoria sarà coinvolto il personale già in servizio presso l'ufficio competente, quantificato in una unità, con qualifica di assistente amministrativo e due unità di personale dirigente sanitario con profilo veterinario e chimico. Il capitolo di bilancio interessato è il 5001 che per il 2020 ha una consistenza di euro 23.477685,00, per il 2021 di euro 23350294,00 e per il 2022 di euro 22928371,00. Al riguardo si rappresenta che allo stato non è possibile quantificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione.

Non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

L'articolo 23, rubricato “*Disposizioni relative alla vendita online di prodotti cosmetici. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici*”, estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di prodotti cosmetici. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le relative spese graveranno sul capitolo del stato di previsione 3008 del Ministero della salute.

Al riguardo si rappresenta che allo stato non è possibile quantificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione.

Quanto alle analisi di revisione previste al comma 1-*bis* dell'art. 18 del d.lgs 204/2015, si evidenzia la possibilità per l'Istituto superiore di sanità di effettuarle con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, essendo attività già prevista ai sensi dall'articolo 11 della legge 713/86. La norma è utile a colmare un vuoto normativo che si è creato in ordine ad un'attività che l'Istituto superiore di sanità già svolgeva.

Non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

L'articolo 24, rubricato “*Disposizioni relative alla vendita online di biocidi. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi*”, estende la vigilanza del Ministero della salute alle vendite *on line* di biocidi. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si rappresenta che allo stato non è possibile quantificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, derivanti dalle sanzioni in questione, considerato che si tratta di sanzioni di nuova istituzione.

Non vi sono effetti sulle spese di funzionamento, in quanto il personale coinvolto è già in servizio ed utilizza le dotazioni presenti nella sede di lavoro; inoltre, le attività da svolgere non comporteranno l'incremento delle sopra citate spese di funzionamento.

CAPO VI



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

L'**articolo 25**, rubricato "*Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno*", designa l'AGCOM quale autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Autorità per le garanzie delle comunicazioni svolge già la funzione di autorità competente ex articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004, con riferimento alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi). I servizi di contenuti *on line* afferiscono sia alla disciplina dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005, c.d. "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi"), sia, sotto lo specifico aspetto dell'accesso condizionato alla disciplina dei servizi di comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003, c.d. "Codice delle comunicazioni elettroniche") sul rispetto delle quali, come noto, l'AGCOM è stata individuata come Autorità nazionale competente nei relativi settori (ANR).

In considerazione del fatto che l'AGCOM esercita già specifiche funzioni sia nel settore dei contenuti audiovisivi *on line* (rientranti nell'alveo dei servizi media) che in quello delle comunicazioni elettroniche, anche per ciò che concerne specificamente la tutela degli utenti/abbonati, si ritiene che la stessa rappresenti l'organismo nazionale più adeguato a garantire la corretta applicazione del Regolamento relativo alla portabilità di servizi di contenuti online.

L'AGCOM appare, quindi, quale il soggetto che potrà opportunamente gestire tale ulteriore attività, peraltro con le attuali strutture, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari.

L'**articolo 26**, rubricato "*Applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online*", ha funzione attuativa del regolamento (UE) 2019/1150 "*che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online*".

L'attribuzione delle competenze relative all'applicazione del suddetto regolamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non comporta maggiori oneri per lo Stato, in quanto l'Autorità è finanziata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 65 e 66, dagli operatori dei mercati di competenza. In forza di tale meccanismo l'Autorità definisce annualmente con proprio provvedimento l'aliquota contributiva, non superiore al 2 per mille dei ricavi totali annui, per ciascun mercato di competenza. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione gli operatori che maturano ricavi inferiori a determinate soglie. Con riferimento a tale specifico profilo si rappresenta, peraltro, che alcuni operatori i quali saranno soggetti all'applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 già contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità in qualità di concessionarie pubblicitarie operanti sul web, anche se non stabilite nel territorio nazionale.

Quanto alle spese per la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione si segnala che l'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 30 luglio 1997, n. 249, può richiedere ai soggetti obbligati un corrispettivo per il servizio reso. Al pagamento di tale onere amministrativo sarebbero, ovviamente, tenuti solo i soggetti che non abbiano già versato il contributo annuale per il finanziamento ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.



L'articolo 27, rubricato "*Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e loro poteri minimi*", ha funzione attuativa del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, "sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004", entrato in vigore il 17 gennaio 2020.

Le autorità competenti costituiscono una rete a livello europeo e sono responsabili dell'attività di *enforcement*, cioè dell'applicazione delle norme dell'Unione europea sulla tutela degli interessi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo, numero 6) del regolamento (UE) 2017/2394.

La sfera di applicazione delle disposizioni del regolamento interessa, quindi, la protezione dei consumatori contro le diverse tipologie di infrazioni, puntualmente definite dall'articolo 3, primo paragrafo, ai numeri 2), 3) e 4) come "*infrazione intra-UE*", "*infrazione diffusa*", "*infrazione diffusa avente una dimensione unionale*".

Il citato regolamento - finalizzato ad una maggiore e più incisiva cooperazione della rete delle autorità competenti europee, volta a contrastare le diverse e nuove tipologie di infrazioni individuate - ha introdotto il rafforzamento dei poteri di indagine e di esecuzione, oltre al potere sanzionatorio, per cui ciascuna autorità competente deve disporre dei "poteri minimi" ai sensi del relativo articolo 9, esercitandoli conformemente all'articolo 10 dello stesso regolamento.

Tale dotazione dei "poteri minimi" consente, quindi, alle autorità competenti nazionali di svolgere l'esercizio delle proprie funzioni, attraverso un'adeguata omogeneità di comportamento, a livello nazionale ed europeo.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

L'articolo 28, rubricato "*Disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature – Caso EU-pilot 9180/17/ENVP*", ha natura ordinamentale e dalla sua adozione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione in esame è finalizzata alla chiusura del Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. La citata norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 152 del 2006, da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018). Ancor prima di detta ultima modifica, l'articolo 41, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, aveva incluso fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), oltre agli sfalci e le potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 152 del 2006.

A seguito della modifica apportata con la legge 28 luglio 2016, n. 154, la Commissione europea ha aperto il Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, contestando il non corretto recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE e l'ampliamento delle eccezioni alla definizione di rifiuto previste, che escludevano i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 152/2006, ed i rifiuti speciali prodotti

da attività agro-industriali, di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), dello stesso decreto, dalla disciplina sui rifiuti.

Con l'articolo 20 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018), si è inteso, quindi, procedere ad una modifica normativa che consentisse, eliminando le specifiche introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 152/2006, di evitare la chiusura negativa del caso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti.

Tuttavia, a seguito di ulteriori modifiche apportate durante l'iter di approvazione della norma correttiva presentata dal Governo, la Commissione europea, nel giugno 2019, ha segnalato ulteriori criticità che rendono necessaria l'adozione della modifica normativa recata dalla disposizione in esame, con l'obiettivo di dare attuazione alla norma unionale, attraverso il riferimento alla corretta gestione degli sfalci e delle potature derivanti da attività agricole e forestali.

Stante, dunque, la natura ordinamentale dell'intervento correttivo disposto dalla norma in esame, dalla sua adozione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

L'articolo 29, rubricato "*Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura d'infrazione 2019/2095*", avendo carattere meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione in esame reca modifiche all'articolo 38 e all'allegato 1 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché alla rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51; modifiche rese necessarie a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2019/2095 in data 25 luglio 2019.

I rilievi mossi dalla Commissione europea riguardano il recepimento di alcune modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2015/1513 alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi e delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso degli stessi.

Le modifiche normative proposte sono volte a porre rimedio a tali rilievi nonché a risolvere due punti di non conformità della disciplina nazionale emersi nel confronto con la Commissione europea al fine di evitare l'apertura di una nuova procedura di infrazione sulla stessa materia.

In particolare, le modifiche di cui al primo comma riguardano:

- alle lettere a) e b), l'inserimento di un rinvio mobile alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e sue successive modifiche per dare maggiore chiarezza applicativa alla disciplina relativa alla sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi;
- alla lettera c), l'inserimento di un riferimento mancante che prevede l'esclusione dei biocarburanti e dei bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità dal calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto, nonché la correzione della misura nazionale di attuazione che non ha escluso, ai fini del calcolo della quota di energia da biocarburanti prodotti a partire da colture su superfici agricole a fini energetici, le colture diverse da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, nell'esercizio dell'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), terzo comma della direttiva 2009/28/CE e, infine, l'eliminazione della previsione di esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal limite del 7% previsto ai fini del conteggio della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto.

La modifica di cui al secondo comma riguarda la sostituzione della rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, di attuazione della citata direttiva (UE) 2015/1513, prevedendo il riferimento anche dell'allegato II e ciò al fine di dare compiuta evidenza del recepimento dello stesso.

Per quanto sopra rappresentato, si ribadisce che le modifiche, avendo carattere meramente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30, rubricato “*Comitato interministeriale per gli affari europei. Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234*”, al comma 1, lettera a), reca modifiche all'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, incrementando esclusivamente il contingente massimo di personale in posizione di comando di cui la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). La norma che ne risulta continua pertanto a prevedere che “*nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*”. L'eventuale utilizzo di tale personale aggiuntivo non comporta dunque nuovi oneri per il bilancio statale, in quanto, come espressamente previsto, permane il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Così come non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica la previsione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), dal momento che l'articolo 2, comma 8, della legge n. 234/2012, come novellato, continua a disporre che il trattamento economico di tali unità di personale rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

L'articolo 31, rubricato “*Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234*” e riguardante l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'art. 43 della legge n. 234 del 2012, rinvia a successivi regolamento ex art. 17, comma 1, legge 400/88 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, qualora necessaria, con la Conferenza Unificata, con il quale definire criteri e procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio di detta azione di rivalsa e l'esercizio della medesima azione.

La norma ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 32, rubricato “*Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027*”, introduce disposizioni finalizzate al rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027.

La norma comporta oneri quantificati in complessivi 2.205.000 euro annui, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo per il recepimento della normativa europea, ex art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda la quantificazione dei predetti oneri, si rappresenta di seguito il dettaglio della retribuzione al lordo degli oneri riflessi di un funzionario appartenente all'Area terza – posizione economica F1.

L'onere totale a regime, conseguente al reclutamento del contingente di personale di n. 50 funzionari della Area III – F1 è illustrato nella seguente tabella:

Qualifica	N. unità	Onere individuale lordo Stato	Totale
Area III fl	50	€ 44.089,15	€ 2.204.457,50

L'articolo 33, rubricato “Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell’Unione europea. Anticipazione del Fondo di Rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato”, prevede misure volte ad assicurare il tempestivo versamento all’Unione europea dei contributi a carico dell’Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell’Unione europea e a scongiurare il rischio dell’applicazione d’interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto con l’eventuale intervento delle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, si anticipa solamente un’uscita per una spesa obbligatoria a carico del Bilancio dello Stato che andrebbe ugualmente sostenuta o con le ordinarie procedure di spesa o con un’anticipazione in conto sospeso a carico del servizio di Tesoreria dello Stato.

A chiusura del provvedimento è comunque prevista la clausola di invarianza finanziaria secondo cui, “Dall’attuazione della presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 32, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (articolo 34).


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Direttore Generale dello Stato

16 SET. 2020



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo ha come obiettivo quello di adeguare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Sinteticamente, con il presente provvedimento il Governo intende:

- agevolare la chiusura di dieci procedure d'infrazione:
 - 1) la 2018/2175 sulla cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE (articolo 3);
 - 2) la 2018/2273 in materia di contratti pubblici, allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE (articolo 8);
 - 3) la 2018/2295 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE (articolo 4);
 - 4) la 2018/2374 in materia di punto di contatto unico, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 6);
 - 5) la 2019/2095 sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, archiviata il 27 novembre 2019 (articolo 29);
 - 6) la 2019/2100 sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 2);
 - 7) la 2019/2130 sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 21);
 - 8) la 2020/0070 sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 16);
 - 9) la 2020/0211 sulle specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (articolo 15);
 - 10) la 2020/0212 sulle specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (articolo 15).
- agevolare la chiusura del caso EU Pilot 9180/17/ENVI, sullo smaltimento degli sfalci e delle potature (articolo 28);
- agevolare la chiusura di un caso ARES:
 - 1) il caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (articolo 1);

- attuare dodici regolamenti:
 - 1) il regolamento (UE) 2019/1150, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (articolo 26);
 - 2) il regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (articolo 20);
 - 3) il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (articolo 27);
 - 4) il regolamento (UE) 2017/1954, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (articolo 12);
 - 5) il regolamento (UE) 2017/1128, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (articolo 25);
 - 6) il regolamento (UE) 2016/1953, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (articolo 14);
 - 7) il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (articolo 17);
 - 8) il regolamento (UE) n. 528/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (articolo 24);
 - 9) il regolamento (CE) n. 1223/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (articolo 23);
 - 10) il regolamento (CE) n. 810/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (articolo 13);
 - 11) il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (articolo 10);
 - 12) il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (articolo 9);
- garantire la corretta attuazione di cinque direttive già recepite nell'ordinamento nazionale:
 - 1) la direttiva 2014/17/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (articolo 18);
 - 2) la direttiva 2013/55/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (articolo 5);

- 3) la direttiva 2013/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (articolo 19);
 - 4) la direttiva 2004/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (articolo 22)
 - 5) la direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (articolo 12);
- garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale (articolo 11);
 - recepire la rettifica della direttiva 2012/12/UE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (articolo 7).

Il disegno di legge europea, contiene al Capo IX "altre disposizioni", concernenti:

- 1) l'aumento di 8 unità delle 20 di cui può avvalersi il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche europee (articolo 30);
- 2) il diritto di rivalsa dello Stato verso le Regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 31);
- 3) il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 32);
- 4) il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'UE e a scongiurare il rischio dell'applicazione d'interessi di mora in caso di ritardato pagamento (articolo 33);
- 5) la clausola di invarianza finanziaria (articolo 34).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in esecuzione dell'obbligo posto dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

Il disegno di legge in esame modifica e integra talune vigenti disposizioni di livello primario al fine di adeguarne i contenuti al diritto dell'Unione europea, intervenendo, in particolare, nei seguenti settori:

- libera circolazione di persone, beni e servizi (artt. 1 – 10);
- spazio di libertà, sicurezza e giustizia (artt. 11 – 15);
- fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (artt. 16 – 18);
- affari economici e monetari (artt. 19 – 21);
- sanità (artt. 22 – 25);

- protezione dei consumatori (artt. 26 – 27);
- ambiente (art. 28);
- energia (art. 29).

Il disegno di legge consta di ulteriori 6 disposizioni.

Gli articoli 30 e 31 modificano la legge 24 dicembre 2012, n. 234, per quanto riguarda, rispettivamente, il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 32 reca norme in materia di rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027.

L'articolo 33 reca disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del Fondo di Rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato.

L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, come di seguito specificato.

L'**articolo 1**, recante *Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori* è finalizzato ad estenderne le competenze dell'UNAR per il contrasto non solo delle discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica, ma anche di quelle basate sulla cittadinanza dei lavoratori. La disposizione rientra tra le competenze esclusive dello Stato in materia organizzazione amministrativa prevista dall'articolo 117, comma 2, lettera g), Cost.

L'**articolo 2**, recante *Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca* è volto a garantire parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di Paesi terzi legittimamente soggiornanti e autorizzati a lavorare sul territorio nazionale. La disposizione si colloca nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, comma 2, lettera m), Cost.

L'**articolo 3**, in materia di *cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali* rispetta il riparto di competenze concorrente tra Stato e regioni nella materia delle professioni prevista dall'art. 117, comma 3, Cost.

L'**articolo 4**, recante *Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali*, rispetta il riparto di competenze concorrente tra Stato e regioni nella materia delle professioni prevista dall'art. 117, comma 3, Cost.

L'**articolo 5**, recante *Disposizioni in materia di professioni ippiche*, è finalizzato ad escludere l'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali ai fantini, agli allenatori e ai guidatori di cavalli da corsa. La norma rispetta il riparto di competenze concorrente tra Stato e regioni nella materia delle professioni prevista dall'art. 117, comma 3, Cost.

L'**articolo 6**, recante *Disposizioni relative al punto di contatto unico* rispetta il riparto di competenze concorrente tra Stato e regioni nella materia delle professioni prevista dall'art. 117, comma 3, Cost.

L'**articolo 7**, recante *Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana*, recepisce la rettifica alla versione italiana della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2019, stabilendo che sull'etichettatura dei prodotti il termine "succo concentrato" vada sostituito con il termine "concentrato".

La disposizione è dettata dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno ai vincoli derivanti dall'ordinamento unionale, ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost.

L'**articolo 8**, reca *Disposizioni in materia di contratti pubblici*, compatibili con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost..

L'**articolo 9** trasferisce al MAECI la competenza ad attuare le disposizioni del cd. regolamento di blocco (reg. (CE) n. 2271/96) relativo alla *protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti*. Tale trasferimento rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa ex art. 117, comma 2, lettera m), Cost.

L'**articolo 10** chiarisce che è il MAECI l'autorità deputata a individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché a emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica. Tale disposizione rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa ex art. 117, comma 2, lettera m), Cost.

L'**articolo 11** è diretto a disciplinare i casi di *inammissibilità della domanda di protezione internazionale* in conformità alla Direttiva 2013/32/UE. La norma è compatibile con la competenza esclusiva dello Stato in materia di asilo, ex art. 117, comma 2, lettera a), Cost.

L'**articolo 12**, recante *Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*, è compatibile con la competenza esclusiva dello Stato in materia di condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ex art. 117, comma 2, lettera a), Cost..

L'**articolo 13**, reca *disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso*. La norma è compatibile con la competenza esclusiva dello Stato in materia di condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ex art. 117, comma 2, lettera a), Cost.

L'**articolo 14**, reca *disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*. La norma è compatibile con la competenza esclusiva dello Stato in materia di condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ex art. 117, comma 2, lettera a), Cost..

L'**articolo 15** reca disposizioni di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) n. 2019/68 e n. 2019/69, che stabiliscono, rispettivamente, specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e specifiche tecniche per le armi d'allarme o da segnalazione. Si tratta una disposizione rientrante nella competenza esclusiva dello Stato in materia di armi, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera d), Cost.

L'**articolo 16** recepisce nell'ordinamento interno le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/1910 alla direttiva 2006/112/CE *per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri*. La norma rispetta la ripartizione di competenza tra lo Stato e le regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ex art. 117, comma 3, Cost.

L'**articolo 17** sanziona l'introduzione nel territorio nazionale di piccoli quantitativi di merce contraffatta compatibilmente con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost..

L'**articolo 18**, rubricato "*Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi*", da un lato, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa di cui all'art. 117, comma 2, lettera g), Cost., designa la Banca d'Italia quale punto di contatto per le richieste provenienti da altri Stati membri in relazione ai contratti di credito; dall'altro, compatibilmente con il riparto di competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di professioni di cui all'art. 117, comma 3, Cost., disciplina le professioni di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

L'**articolo 19**, volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, introduce disposizioni compatibili con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost..

L'**articolo 20** è volto a garantire l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione. La norma introduce disposizioni compatibili con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost..

L'**articolo 21** è diretto a rivedere la disciplina relativa all'apparato sanzionatorio delle fattispecie penali di *market abuse*. La norma introduce disposizioni compatibili con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), Cost..

L'**articolo 22** riguarda la vigilanza del Ministero della salute sulle vendite *online* di farmaci veterinari ed è compatibile con la ripartizione tra lo Stato e le regioni della competenza concorrente in materia di tutela della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost..

L'**articolo 23** riguarda la vigilanza del Ministero della salute sulle vendite *online* di prodotti cosmetici ed è compatibile con la ripartizione tra lo Stato e le regioni della competenza concorrente in materia di tutela della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost..

L'**articolo 24** riguarda la vigilanza del Ministero della salute sulle vendite *online* dei biocidi ed è compatibile con la ripartizione tra lo Stato e le regioni della competenza concorrente in materia di tutela della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost..

L'**articolo 25** introduce nuove disposizioni sanzionatorie a carico dei distributori di sostanze e miscele, per la violazione dell'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele. Esso rispetta la ripartizione tra lo Stato e le regioni della competenza concorrente in materia di tutela della salute, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost..

L'**articolo 26**, designa l'AGCOM quale autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno. La disposizione rientra tra le competenze esclusive dello Stato in materia organizzazione amministrativa prevista dall'articolo 117, comma 2, lettera g), Cost..

L'**articolo 27**, ha funzione attuativa del regolamento (UE) 2019/1150 “che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*”. L'attribuzione delle competenze relative all'applicazione del suddetto regolamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rientra tra le competenze esclusive dello Stato in materia organizzazione amministrativa prevista dall'articolo 117, comma 2, lettera g), Cost..

L'**articolo 28**, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove disposizioni unionali, sostituisce il riferimento al previgente regolamento (CE) n. 2006/2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, con il riferimento al nuovo regolamento (UE) 2017/2394 entrato in vigore il 17 gennaio 2020. La disposizione rientra tra le competenze esclusive dello Stato in materia organizzazione amministrativa prevista dall'articolo 117, comma 2, lettera g), Cost..

L'**articolo 29**, relativo alla gestione degli sfalci e delle potature, costituisce esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ex art. 117, comma 2, lettera s), Cost..

L'**articolo 30**, relativo alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, è dettato dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno ai vincoli derivanti dall'ordinamento unionale, ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. e costituisce altresì espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ex art. 117, comma 2, lettera s), Cost..

L'**articolo 31** incrementa il contingente massimo di personale in posizione di comando di cui la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). La norma rientra tra le competenze esclusive dello Stato in materia organizzazione amministrativa prevista dall'articolo 117, comma 2, lettera g) Cost..

L'**articolo 32** riguardante l'esercizio dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, costituisce attuazione dell'articolo 117, comma 1, Cost.

L'**articolo 33** introduce disposizioni finalizzate al rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027. La norma rientra tra le competenze esclusive dello Stato in materia organizzazione amministrativa prevista dall'articolo 117, comma 2, lettera g) Cost..

L'**articolo 34** prevede misure volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea e a scongiurare il rischio dell'applicazione d'interessi di mora in caso di ritardato pagamento. La norma costituisce attuazione dell'articolo 117, comma 1, Cost.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

L'**articolo 8**, recante “*Disposizioni in materia di contratti pubblici*”, al comma 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 192/2017, il quale prevede un limite massimo del trenta per cento per i subappalti dei contratti aggiudicati e da eseguire all'estero di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. La disposizione comporta la mera abrogazione di una norma regolamentare incompatibile con la disciplina europea, con la conseguenza che non è nè necessaria nè opportuna un'ulteriore regolazione di dettaglio, rimettendo invece ai singoli documenti di gara la valutazione in concreto di eventuali limiti al subappalto. In futuro permane l'autorizzazione già conferita al Governo a disciplinare la materia con regolamento.

L'**articolo 12** recante “*Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE e del regolamento (UE) 2017/1954*”, al comma 4 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 secondo il quale: “La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie”. Per il futuro permane l'autorizzazione già conferita al Governo a disciplinare la materia con regolamento.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Quanto all'**articolo 2**, relativo alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi, si rappresenta che è attualmente all'esame del Parlamento la proposta di legge Delrio e altri: “Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi” (Atto Camera 687 assegnato alla Commissione Affari sociali in sede Referente; esame pdl iniziato il 27 giugno 2019).

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente disegno di legge.

Quanto all'articolo 21, recante "Disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato. Procedura di infrazione 2019/2130", si premette che il legislatore italiano nel regolamentare l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, ha previsto un "doppio binario sanzionatorio": da un lato, le fattispecie penali (articoli 184 e 185 TUF) e, dall'altro, gli illeciti amministrativi (articoli 187-bis e 187-ter TUF). La Cassazione penale, sez. V con la sentenza n. 45829 del 16 luglio 2018 (caso Franconi), ha sancito che il «doppio binario» sanzionatorio in materia di *market abuse* non viola, di per sé, il principio del *ne bis in idem*, dovendo invece ritenersi legittima l'applicazione di sanzioni nel procedimento amministrativo e nel processo penale purché risultino proporzionate. La Suprema Corte ha infatti precisato che è facoltà dello Stato prevedere, in relazione allo stesso fatto, due procedimenti purché questi possano ritenersi «nella sostanza come preordinati ad un'unica e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della pena complessivamente irrogata». In tema di *ne bis in idem*, la Corte Costituzionale con ordinanza n. 0112 del 8.3.2016, in tema di reati finanziari, ha chiarito che: "Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. (in relazione all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000) impugnato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui all'imputato sia già stata applicata, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione EDU e dei relativi Protocolli. Successivamente all'ordinanza di rimessione è, infatti, intervenuto d.lgs. n. 158 del 2015, che ha profondamente innovato da un punto di vista sistematico il rapporto tra gli illeciti penali e amministrativi in questione, modificando alcune delle disposizioni prese in considerazione dal rimettente per ravvisare la violazione denunciata. Alla luce di tali innovazioni sistematiche spetta al rimettente valutarne le complesse ricadute nel giudizio a quo, specie in termini di rilevanza". Per analoga questione v. la citata ordinanza n. 225/2015. Per quanto riguarda la giurisprudenza dell'UE sulla questione del *ne bis in idem* vedasi punti 13 e 14. Va infine considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 112 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-sexies TUF, ovvero della previsione della confisca obbligatoria del «prodotto» dell'illecito amministrativo e dei «beni utilizzati» per commetterlo, in ragione del suo contrasto con gli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. anche «nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 14, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE», nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto». Nella sentenza in questione, la Corte Costituzionale, nell'esaminare i concetti di "prodotto" e "profitto" dell'illecito, nell'ambito dell'abuso di informazioni privilegiate, chiarisce che il prodotto è rappresentato dall'insieme degli strumenti acquistati, ovvero dall'intera somma ricavata dalla loro vendita (così, Cass. n. 8590/2018). Il profitto, invece, è l'utilità economica conseguita mediante la commissione dell'illecito e, nelle ipotesi di acquisto di strumenti finanziari, consiste «nel risultato economico dell'operazione valutato nel momento in cui l'informazione privilegiata della quale l'agente disponeva diviene pubblica, calcolato più in particolare sottraendo al valore degli strumenti finanziari acquistati il costo effettivamente sostenuto dall'autore per compiere l'operazione, così da quantificare l'effettivo "guadagno" (in termini finanziari, la "plusvalenza") ovvero, come nel caso di specie, il "risparmio di spesa" che l'agente abbia tratto dall'operazione si identifica, in materia di insider trading, con la "perdita evitata" in rapporto al successivo». Pertanto, in tema di abusi di mercato, mentre la confisca del profitto ha una mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all'autore, la confisca del prodotto – identificato nell'intero ammontare degli strumenti acquistati, ovvero nell'intera somma ricavata dalla loro alienazione – così come quella dei beni utilizzati per commettere l'illecito – corrispondenti alle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati – hanno un effetto peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale del

trasgressore. Deve ritenersi, insomma, che una simile forma di confisca “amministrativa” assunta, in realtà, una connotazione punitiva, che non può che considerarsi sproporzionata ove si consideri che essa va ad aggiungersi alle altre sanzioni previste dal TUF in materia di abusi di mercato. La Corte ha, infatti, ritenuto che questa particolare forma di confisca – combinata con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza – conducono a risultati punitivi in contrasto con il principio della necessaria proporzionalità della sanzione, che la Corte ha ritenuto applicabile anche agli illeciti amministrativi di carattere “punitivo”. Per quanto riguarda la giurisprudenza dell’UE sulla questione della confisca vedasi punti 13 e 14.

Quanto all’**articolo 31**, recante “*Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234*”, si segnala che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 219/2016 si è pronunciata su 3 distinte questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) dichiarandole inammissibili e/o non fondate. L’art. 16-bis citato è sostanzialmente analogo, salvo alcune differenze, all’art. 43 della legge 234/2012. La Corte Costituzionale si è pronunciata, altresì, con riferimento all’art. 43 cit., nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per i rapporti finanziari con l’Unione europea del 1° aprile 2016, n. R. G. 31511, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pertanto, con la sentenza n. 219/2016 la Corte Costituzionale ha escluso, tra i possibili contenuti precettivi dell’art. 16-bis, il cui articolato è stato trasposto nell’art. 43 cit., l’esistenza di un automatismo nella condanna dell’amministrazione locale in sede di rivalsa e, conseguentemente, di una deroga al principio dell’imputabilità. Pertanto deve essere valutata l’incidenza causale dell’azione delle amministrazioni coinvolte nella produzione del danno e la comparazione delle responsabilità di queste ultime rispetto a quelle dello Stato. La Corte ha sancito che “Il requisito dell’imputabilità risulta, infatti, immanente al concetto stesso di responsabilità ed è coerente con la *ratio* dell’intera normativa sull’esercizio della rivalsa per violazioni del diritto europeo, con riferimento sia alle condanne della Corte di giustizia, sia a quelle della Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in quanto volta alla prevenzione di tali violazioni attraverso la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo coinvolti nell’attuazione del diritto europeo.” Si rappresenta infine che non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento è finalizzato all’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Di seguito si elencano le procedure d’infrazione, il caso EU Pilot e i casi ARES che il presente disegno di legge è deputato a risolvere:

ART.	Rubrica	Urgenza
1	Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti	Caso Ares 2019/1602365

	ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori	
2	Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili agli immigrati ai cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico di soggiorno e lavoro e di permesso di soggiorno per motivi di studio	Procedura d'infrazione 2019/2100 messa in mora ex art. 258 TFUE
3	Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali	Procedura di infrazione 2018/2175 Parere motivato ex art. 258 TFUE
4	Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali	Procedura di infrazione 2018/2295 Parere motivato ex art. 258 TFUE
6	Disposizioni relative al punto di contatto unico.	Procedura d'infrazione 2018/2374 messa in mora ex art. 258 TFUE
8	Disposizioni in materia di contratti pubblici	Procedura d'infrazione 2018/2273 messa in mora ex art. 258 TFUE
11	Disposizioni in materia di protezione internazionale	Causa pregiudiziale CGUE c-916-19
16	Disposizioni in materia di armonizzazione e semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri	Procedura di infrazione 2020/0070 messa in mora ex art. 258 TFUE
21	Disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato	Procedura di infrazione 2019/2130 messa in mora ex art. 258 TFUE
28	Disposizioni in materia di sfalci e potature	Caso EU Pilot 9180/17/ENVI
29	Disposizioni in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel e di energia prodotta da fonti rinnovabili.	Procedura d'infrazione 2019/2095 messa in mora ex art. 258 TFUE

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali.

Con riferimento all'**articolo 15**, con il quale si recepiscono le direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e 2019/69 in materia di armi, si rappresenta che esso è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali già assunti ed efficacemente perseguiti dall'Italia nella materia. Si segnala tuttavia che il termine di recepimento di tali direttive è già scaduto il 17 gennaio 2020.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Quanto all'**articolo 8**, in materia di contratti pubblici, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa recentemente con la sentenza del 30 gennaio 2020, nella causa pregiudiziale C-395/18 (*Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA contro Consip SpA e Ministero dell'Economia e delle Finanze*) sulla questione relativa all'indicazione della terna di subappaltatori in fase di gara, stabilendo che "L'articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l'amministrazione

aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l'obbligo, di escludere l'operatore economico che ha presentato l'offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell'offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.”.

Si segnala, inoltre, la sentenza del 19 giugno 2019 (causa C-41/18 - *Meca Srl contro Comune di Napoli*) in materia di cause di esclusione dell'offerente in fase di gara, con la quale la Corte di Giustizia UE ha stabilito che “*l'articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un'amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d'appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce”.*

Quanto all'**articolo 11**, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale, allo stato è pendente una questione pregiudiziale presso la Corte di giustizia, presentata dalla High Court dell'Irlanda (causa C-616/19) su un analogo oggetto.

Quanto all'**articolo 21**, in materia di disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente considerato applicabile il principio di proporzionalità all'insieme delle sanzioni – penali e amministrative, queste ultime anch'esse di carattere “punitivo” – irrogate in seguito alla commissione di un fatto di manipolazione del mercato, ai fini della verifica del rispetto del diverso principio del *ne bis in idem* (Corte di giustizia, sentenza 20 marzo 2018, *Garlsson Real Estate SA e altri*, in causa C-537/16, paragrafo 56). Ciò in coerenza con la spiegazione relativa all'art. 49 CDFUE, ove si chiarisce che «*[i]l paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità*»: giurisprudenza, quest'ultima, formatasi esclusivamente in materia di sanzioni amministrative applicate dalle istituzioni comunitarie.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie oggetto delle altre disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Quanto all'**articolo 21** in materia di disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato, con la sentenza del 4 marzo 2014, *Grande Stevens e altri c/ Italia*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto sussistente la violazione dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; ha affermato la natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata dalla CONSOB e la conseguente violazione del principio del *ne bis in idem* con riferimento agli illeciti di manipolazione del mercato, previsti come illecito amministrativo e come reato, rispettivamente, dall'art. 187-ter e dall'art. 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La CEDU ha ritenuto che con la doppia previsione di un illecito amministrativo e di un reato si sia violato il principio del *ne bis in idem*, in base al quale è vietata la doppia applicazione di sanzioni penali nei confronti dei medesimi soggetti e per i medesimi fatti oggetto di sentenza passata in giudicato.

Con successive sentenze: *A. e B. c. Norvegia* del 15 novembre 2016 e *J. e J. c. Islanda* del 18 maggio 2017, la Grande Camera della CEDU si è pronunciata sul tema del *ne bis in idem* in materia fiscale, correggendo parzialmente i precedenti giurisprudenziali. Nella prima sentenza ha affermato che, nonostante il sovrapporsi dei processi e il cumulo delle sanzioni, non vi è violazione del *ne bis in idem* in tutti i casi in cui le autorità presso le quali si svolgono i due procedimenti abbiano dato prova di aver fra loro collaborato, in modo tale che il sistema punitivo produca una sanzione che nel complesso risponda al requisito della proporzionalità e della preventiva conoscibilità da parte dei contribuenti. Nella seconda sentenza, la CEDU ha ritenuto necessario che vi sia uno svolgimento coordinato dei due procedimenti, amministrativo e penale, tale da evitare la duplicazione dell'attività istruttoria di raccolta delle prove, arrivando alla conseguenza che il principio del *ne bis in idem* è violato in tutti i casi in cui vi sia tanto una limitata sovrapposizione nel tempo dei due procedimenti quanto un'acquisizione separata e una valutazione delle prove nei due gruppi di procedimenti. Queste due sentenze hanno ridotto il perimetro di applicazione del *ne bis in idem*, attenuando la rigida interpretazione data dalle precedenti sentenze, in quanto hanno cambiato l'approccio interpretativo indicato dalla sentenza "Grande Stevens": una cosa è, infatti, sostenere che il cumulo di sanzioni penali e tributarie sullo stesso fatto è contrario alla CEDU; un'altra cosa è dire – come dicono dette sentenze – che, pur restando ferme le corroborate nozioni di "materia penale" e di "idem factum", la regola è quella, inversa, della cumulabilità delle due diverse risposte sanzionatorie allorché sussistono determinate condizioni di collegamento fra i due procedimenti di irrogazione. Le suddette sentenze affermano che l'adozione di sistemi normativi caratterizzati da un doppio binario sanzionatorio, per essere compatibile con il principio del *ne bis in idem*, deve essere subordinata al rispetto di due precise condizioni: la prima è che le due sanzioni perseguano finalità diverse e complementari tra loro, la seconda, che la sanzione penale sia prevista a fianco di quella amministrativa per la punizione di fatti connotati dalla frodolenza della condotta.

In tema di confisca, si possono richiamare gli artt. 17 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE): il primo tutela il diritto di proprietà in termini analoghi all'art. 1 Prot. addiz. CEDU; mentre l'art. 49, paragrafo 3, sancisce il principio della proporzionalità delle pene, ritenuto applicabile anche alle sanzioni non formalmente qualificate come pene, ma aventi natura penale secondo i criteri indicati nella sentenza *Engel ed altri contro Paesi Bassi* del 1976.

La giurisprudenza della CEDU ha ritenuto illegittime – al metro dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU – confische amministrative aventi ad oggetto l'intero ammontare di denaro che non era stato dichiarato alla dogana, e non soltanto l'importo dei diritti doganali evasi. E ciò proprio in relazione al carattere manifestamente sproporzionato di simili misure rispetto ai pur legittimi fini perseguiti dallo Stato, in relazione alla concreta gravità degli illeciti che di volta in volta venivano in considerazione, tenuto conto anche del fatto che le misure ablativo in questione si sommavano alle sanzioni pecuniarie irrogate per l'omessa dichiarazione delle somme (CEDU, sentenze 31 gennaio 2017, *Boljević contro Croazia*; 26 febbraio 2009, *Grifhorst contro Francia*, paragrafi 87 e seguenti; 5 febbraio 2009, *Gabrić contro Croazia* paragrafi 34 e seguenti; 9 luglio 2009, *Moon contro Francia*, paragrafi 46 e seguenti; 6 novembre 2008, *Ismayilov contro Russia*).

Lo stesso art. 49, paragrafo 3, CDFUE è stato del resto recentemente invocato dalla Sezione unite civili della Corte di Cassazione a fondamento dell'affermazione secondo cui anche forme di risarcimento con funzione prevalentemente deterrente come i "*punitive damages*" eventualmente disposti da una sentenza straniera debbono comunque rispettare il principio di proporzionalità per poter essere riconosciuti nel nostro ordinamento (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017, n. 16601).

Anche la Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente affermato la natura "punitiva" – e non meramente ripristinatoria – della misura, funzionalmente analoga a quella ora in considerazione, del «*disgorgement*» applicato dalla Security Exchange Commission (SEC) in materia di abusi di mercato; e ciò proprio in quanto tale misura – estendendosi all'intero risultato della transazione illecita – eccede, di regola, il valore del vantaggio economico che l'autore ha tratto dalla transazione stessa (Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 5 giugno 2017, *Kokesh contro Security Exchange Commission*).

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie oggetto delle altre disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Quanto all'**articolo 5**, in materia di professioni ippiche, nessuno Stato membro aderente all'IFHA e all'UET ha chiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali ippiche ai sensi della direttiva 2013/55/UE di modifica della direttiva 2005/36/CE.

Quanto all'**articolo 17**, in materia di razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, considerata la diversità dei sistemi penali degli Stati membri, si può affermare che in molti di essi l'importazione di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati non è sanzionato penalmente se non in alcuni casi. In ogni caso il procedimento previsto all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013 (cui viene data attuazione con la norma in esame, adeguando la legislazione nazionale) è applicato dalla quasi totalità degli Stati dell'Unione.

Quanto all'**articolo 21**, in materia di disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato, la disposizione si pone nel solco già tracciato da altri interventi normativi adottati negli Stati membri dell'Unione in tema di tutela dei mercati finanziari, in attuazione della direttiva MAD II.

Quanto all'**articolo 25**, riguardante le disposizioni sanzionatorie a carico dei distributori di sostanze e miscele, gli altri Stati dell'Unione Europea risultano aver adottato, o in via di adozione, sistemi simili a quello italiano in conformità alla normativa unionale in quanto tale iniziativa concernente la proposta di sanzionare la violazione dell'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), è stata sollecitata dalla Commissione Europea al 29° meeting delle Autorità competenti REACH e CLP (CARACAL) a Bruxelles, in data 20 marzo 2019.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

Nell'**articolo 16**, che recepisce la direttiva (UE) 2018/1910 in materia di IVA mediante talune modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331:

- è delineato il regime cosiddetto di “*call-off stock*” (vd. nuovi articoli 38-*bis* e 41-*bis*);
- le “cessioni a catena” sono definite come le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno ad altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente (vd. nuovo articolo 41-*ter*);
- l'operatore “intermedio” è definito come un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto (vd. nuovo articolo 41-*ter*).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per tutte le disposizioni del disegno di legge.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nel presente disegno di legge.

Le abrogazioni esplicite sono previste nei seguenti articoli:

- **art. 5** (*Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE*);
- **art. 8** (*Disposizioni in materia di contratti pubblici – Procedura di infrazione n. 2018/2273*);
- **art. 16** (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri*);

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le previsioni di cui all'**articolo 23** (*Disposizioni relative alla vendita on line di prodotti cosmetici*) ripristinano la competenza dell'Istituto Superiore di Sanità quale organo di revisione per le analisi in caso di illecito amministrativo, precedentemente prevista dal secondo periodo del sesto comma dell'articolo 11 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, ora abrogata. Le stesse, inoltre, risolvono dubbi interpretativi in merito all'organo competente a ricevere il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative nell'ipotesi in cui le stesse non siano irrogate da organi regionali ma da organi di polizia giudiziaria nazionali (NAS, Guardia di Finanza etc).

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Con riferimento all'**articolo 28** (*Disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature – Caso EU-pilot 9180/17/ENVI*) si segnala che sulla materia è aperta la delega, conferita con la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117/2019) per il recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'**articolo 1** (*Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori*) prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003 venga adeguato alle disposizioni del comma 1, lettera f) al fine di integrare il contingente dell'UNAR composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A ed una unità di area B. Il termine di 6 mesi è ritenuto congruo.

L'**articolo 14** prevede che il modello conforme del documento di viaggio europeo venga adottato con un successivo decreto del Ministro dell'interno, da concertare con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine, ritenuto congruo, di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 18** prevede che con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, siano stabilite le forme e le modalità con le quali l'Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) esercita i poteri di cui all'art. 128-*duodecies*, comma 1-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

L'**articolo 20** non prevede l'emanazione di successivi atti attuativi, salvo la possibilità, sulla base della nuova lettera a-bis) introdotta al comma 6 dell'articolo 154-ter del TUF, per la Consob di stabilire con Regolamento, ove occorrono, disposizioni di attuazione in materia, per risolvere eventuali criticità in sede applicativa.

Le modifiche apportate dall'**articolo 29** (*Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi*) comportano l'aggiornamento dell'articolo 5, comma 4, del decreto 10 ottobre 2014 del Ministero dello sviluppo economico, recante "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati."

L'**articolo 31**, concernente l'esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione dei criteri e delle procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio di ciascuna azione di rivalsa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo in argomento sono stati utilizzati, nei diversi settori d'intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso le relative amministrazioni ed enti pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA
CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E
SERVIZI

Art. 1.

(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dall'età » sono inserite le seguenti: « , dalla nazionalità »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

1.2) alla lettera a), dopo le parole: « per età » sono inserite le seguenti: « , per nazionalità »;

1.3) alla lettera b), dopo le parole: « particolare età » sono inserite le seguenti: « o nazionalità »;

2) al comma 4, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità »;

1.2) alla lettera *b*), dopo le parole: « le condizioni del licenziamento » sono aggiunte le seguenti: « , la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento »;

1.3) dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti:

« *d-bis*) accesso all'alloggio;

d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori »;

2) al comma 3, dopo le parole: « all'età » sono inserite le seguenti: « , alla nazionalità »;

d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « della discriminazione » sono inserite le seguenti: « e dei suoi familiari »;

e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. — (*Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali*) — 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);

e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori »;

f) nel titolo, dopo le parole: « condizioni di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori ».

2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera

e), del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 2.

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, » sono sostituite dalle seguenti: « Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma *1-bis*, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi ».

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « del diritto di soggiorno permanente, » sono inserite le seguenti: « ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma *1-ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, le parole: « in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma *1-ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo »;

b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: « ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli

articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « cittadini di Stati extra-comunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati complessivamente in 6,008 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 28,908 milioni di euro per l'anno 2022, in 29,208 milioni di euro per l'anno 2023, in 29,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,808 milioni di euro per l'anno 2025, in 30,108 milioni di euro per l'anno 2026, in 30,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 30,708 milioni di euro per l'anno 2028 e in 31,108 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui

all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-*bis*, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale »;

b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: « previa verifica, » sono inserite le seguenti: « in caso di dubbio motivato, »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione

o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata »;

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale »;

3) al comma 4, le parole da: « alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano »;

d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale »;

e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine »;

f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « sono richieste e assicurate » sono

inserite le seguenti: « , in caso di dubbio motivato, »;

g) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « di veterinario, » sono inserite le seguenti: « di ostetrica e »;

h) all'articolo 34:

1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: « La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti: »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

i) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina

generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: « allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, » sono soppresse.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. – (*Procedure telematiche*) –
1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti »;

b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente

accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea ».

Art. 7.

(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:

« *b*) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”, “parzialmente da concentrato” o “parzialmente da concentrati” devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili ».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei

casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse;

2) al comma 5, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 » sono soppresse;

b) all'articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non sussistono a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 »;

1.2) la lettera *d)* è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

c) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ».

2. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è soppresso.

3. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: « del commercio con l'estero », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 10.

(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: « dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO
DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Art. 11.

(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008,

n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il richiedente è stato riconosciuto rifugiato » sono sostituite dalle seguenti: « al richiedente è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria »;

b) dopo le parole: « Convenzione di Ginevra e » sono inserite le seguenti: « lo stesso ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « attesta il riconoscimento permanente del relativo *status*, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-*bis*, 7, 10 e 10-*bis* »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce do-

cumento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Al titolare dello *status* di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

4. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 4-*ter.* – (*Proroga del visto*) – 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.

2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « o che siano in possesso » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o »;

2) al comma 8-bis:

2.1) dopo le parole: « Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « una proroga del visto, »;

2.2) dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto, »;

c) all'articolo 6, comma 10, le parole: « all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 4-ter, »;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: « o senza avere richiesto » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

2) dopo le parole: « salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

3) le parole: « è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è » sono sostituite dalle seguenti: « siano stati revocati o

annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia »;

4) dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68 » sono inserite le seguenti: « , o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto ».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 15.

(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli

strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi »;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. – *(Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa)* – 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 »;

c) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 ».

2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Art. 16.

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

« Art. 38-*bis*. – *(Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call off stock”)* – 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera *b*), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede

della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera *b)* nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera *b)*:

a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato,

i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la spedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis* »;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Le cessioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e al comma 2, lettera *c)*, del presente articolo costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso »;

c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

« Art. 41-*bis*. — (*Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock"*) —
1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera *a)*, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto pas-

sivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

Art. 41-*ter*. — (*Cessioni a catena*) — 1. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territo-

rio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi »;

d) all'articolo 50:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « Agli effetti della disposizione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter, »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41-bis del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « da questi ultimi ricevuti » sono aggiunte le seguenti: « indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-*bis* e 38-*bis* ».

Art. 17.

(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-*ter*. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-*quater*. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-*bis* è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 18.

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione

della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI »;

b) dopo l'articolo 128-*novies* è inserito il seguente:

« Art. 128-*novies.1.* – (*Operatività transfrontaliera*) – 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-*quinqüies*, comma 1, lettera *g*), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un appo-

sito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 128-*decies*, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica »;

d) all'articolo 128-*undecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea »;

e) all'articolo 128-*duodecies*, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo 1-*bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.

1-*quinquies*. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-*novies*.1, l'Or-

ganismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2.

1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2. A questo fine può:

a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;

b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;

c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-*septies*, 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, comma 2, 120-*terdecies* e 120-*noviesdecies*, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-*bis* del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che

operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies »;

f) all'articolo 128-terdecies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia ».

2. Il comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo articolo 128-duodecies,

introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1-*bis*, dopo le parole: « n. 385, » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies*.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione »;

c) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo

VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

2) al comma 4, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

«*f-ter*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:

- a) la denominazione del soggetto;
- b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;
- c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 19.

(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

1. All'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio de-

creto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2423-*ter*, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione »;

b) all'articolo 2435-*bis*, quarto comma, le parole: « e quinto comma dell'articolo 2423-*ter*, » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto comma dell'articolo 2423-*ter*, »;

c) all'articolo 2435-*ter*, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-*bis* e dal secondo comma dell'articolo 2435-*bis* con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D »;

d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato ».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci

dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite »;

b) all'articolo 27:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « non abbiano superato, » sono inserite le seguenti: « su base consolidata, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento »;

3) al comma 2, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

c) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione)

delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

1. All'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblico conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 »;

b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1 ».

Art. 21.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

« Art. 182. – (Ambito di applicazione) –
1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-bis si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso,

idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a*);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (*benchmark*).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano »;

b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento »;

c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

« Art. 184. — (*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privile-*

giate) – 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o

del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 »;

d) all'articolo 185, il comma 2-*bis* è abrogato;

e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto ».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 22.

(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete ema-

nare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatore, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *5-ter*, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute »;

b) all'articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

« *18-bis.* In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater* dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 ».

Art. 23.

(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del

regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti

dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo ».

Art. 24.

(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali

da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *2-ter*, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Art. 25.

(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

Art. 26.

(Applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: « le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, » sono inserite le seguenti: « i fornitori di servizi di intermediazione *online* e i motori di ricerca *online*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, »;

2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE)

2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti »;

b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: « norme sulle posizioni dominanti » sono inserite le seguenti: « o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ».

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 27.

(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: « regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 »;

2) al comma 2, le parole: « regolamento 2006/2004/CE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

b) all'articolo 37-*bis*, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità garante della concor-

renza e del mercato » sono inserite le seguenti: « è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità »;

c) all'articolo 66, comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 »;

d) all'articolo 144-bis:

1) al comma 1, alinea, le parole: « dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano confor-

memente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti »;

3) ai commi 4 e 9, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

4) al comma 8, le parole: « degli articoli 3, lettera *c*), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394 »;

5) al comma *9-bis*, secondo periodo, le parole: « svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-*octies* dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: « regolamento (CE) 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 28.

(Disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature. Caso EU Pilot 9180/17/ENVI)

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

« *f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature correlati alle attività agricole o alla silvicoltura ovvero utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 29.

(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi.

Procedura di infrazione n. 2019/2095)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

b) all'articolo 39, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

c) all'allegato 1, parte 2, recante « Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto », punto 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: « lettera c-bis) del presente paragrafo » sono aggiunte le seguenti: « e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato »;

2) alla lettera c-bis):

2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

2.2) la lettera c) è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'allegato V-*bis* al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513 ».

CAPO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale »;

b) al comma 8, le parole: « appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, ».

Art. 31.

(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma ».

Art. 32.

(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027)

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 33.

(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contri-

buti a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.

2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 34.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 32, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0115510